

Istruzioni
per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Circolare Ministero dell'Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L

SOMMARIO

-----	7
CAPITOLO I - LA CAPACITÀ ELETTORALE	8
§ 1. - La capacità elettorale.....	8
§ 2. - La cittadinanza italiana	8
§ 3. - La maggiore età.....	8
§ 4. - L'assenza delle cause di incapacità elettorale	8
CAPITOLO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	11
§ 5. - Premessa	11
§ 6. - Elezione e durata in carica della Commissione elettorale comunale.....	11
§ 7. - Composizione della Commissione elettorale comunale	12
§ 8. - Il sistema di votazione per l'elezione della Commissione elettorale comunale	12
§ 9. - Presidenza della Commissione elettorale comunale - Il segretario	12
§ 10. - Validità delle riunioni della Commissione elettorale comunale - Partecipazione dei membri supplenti.....	13
§ 11. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale comunale	13
§ 12. - La Commissione elettorale comunale nei Comuni retti da Commissari	14
§ 13. - Il registro dei verbali della Commissione.....	14
CAPITOLO III - LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	14
§ 14. - Costituzione, composizione e durata in carica della commissione elettorale mandamentale	14
§ 15. - I componenti della Commissione elettorale mandamentale	15
§ 16. - Partecipazione dei membri supplenti alle sedute della Commissione elettorale mandamentale	16
§ 17. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale mandamentale	16
§ 18. - Emolumenti ai componenti della commissione elettorale mandamentale....	16
§ 19. - Costituzione e composizione delle Sottocommissioni elettorali mandamentali ed attribuzione dei compiti alle stesse.....	16
§ 20. - Competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale: deroghe	17
§ 21. - Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali - Segretario - Verbali - Cautele per la conservazione degli atti.....	17
§ 22. - Spese per il funzionamento delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali mandamentali.....	17
CAPITOLO IV - DELLE LISTE ELETTORALI	18
§ 23. - Le liste generali e sezionali: la iscrizione nelle stesse.....	18
§ 24. - Le revisioni semestrali e dinamiche delle liste - Lo schedario elettorale	18

CAPITOLO V - I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	18
§ 25. - Definizione di cittadino residente all'estero.....	18
§ 26. - Iscrizione del coniuge	19
§ 27. - Domanda di iscrizione nelle liste elettorali da parte dei cittadini residenti all'estero	19
§ 28. - Inoltro ed istruttoria delle domande dei cittadini residenti all'estero.....	19
§ 29. - Modalità per la notifica delle decisioni delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale ai cittadini residenti all'estero	20
§ 30. - Modalità per l'inoltro dei ricorsi prodotti alla Commissione elettorale mandamentale da parte di cittadini residenti all'estero	20
§ 31. - Annotazione dell'indirizzo e della condizione di cittadino residente all'estero	20
§ 32. - Aggiornamento degli indirizzi degli elettori all'estero.....	21
§ 33. - Registro degli elettori residenti all'estero: rinvio.....	21
 CAPITOLO VI	 21
SEZIONE I - LE LISTE ELETTORALI GENERALI.....	21
§ 34. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali generali	21
§ 35. - Modelli per le liste elettorali generali	23
SEZIONE II - LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL TRENINO ALTO-ADIGE.....	23
§ 36. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige	23
§ 37. - Istituzione delle liste elettorali aggiunte.....	24
§ 38. - Aggiornamento delle liste elettorali aggiunte	24
§ 39. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano	24
§ 40. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali fuori della provincia di Bolzano	25
§ 41. - Esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche, del Parlamento Europeo e dei referendum	25
§ 42. - Sull'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano da parte dei cittadini residenti all'estero	25
 CAPITOLO VII	 25
SEZIONE I - LO SCHEDARIO ELETTORALE.....	25
§ 43. - Composizione dello schedario.....	25
§ 44. - Schedario generale.....	26
§ 45. - Schedario sezionale	26
§ 46. - Personale addetto - Consegnatario dello schedario	26
SEZIONE II - LE SCHEDE GENERALI E SEZIONALI	27
§ 47. - Dati che vanno trascritti sulle schede generali e composizione delle schede medesime	27
§ 48. - Dati che vanno trascritti sulle schede sezionali e composizione delle schede medesime	27
SEZIONE III - LA TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE	28
§ 49. - Elementi per l'aggiornamento dello schedario elettorale	28
§ 50. - Collegamenti fra l'Ufficio elettorale e gli altri Uffici comunali per l'aggiornamento dello schedario elettorale e delle liste	28

§ 51. - Variazioni che possono essere apportate immediatamente agli schedari ed alle liste	28
§ 52. - Sostituzione di schede generali e sezionali	29
§ 53. - Aggiornamento degli schedari elettorali nella Regione Trentino-Alto Adige .	29
SEZIONE IV - VARIAZIONI CHE VANNO APPORTATE ALLO SCHEDARIO PER IL PROCEDIMENTO DELLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE DELLE LISTE	29
§ 54. - Premessa	29
§ 55. - Elenco dei cittadini che compiono il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno	29
§ 56. - Primo settore del compartimento dei cancellandi.....	30
§ 57. - Secondo settore del compartimento dei cancellandi.....	30
§ 58. - Preparazione ed inserimento delle schede nei due settori del compartimento dei cancellandi	30
§ 59. - Primo settore del compartimento degli iscrivendi	30
§ 60. - Secondo settore del compartimento degli iscrivendi.....	31
§ 61. - Terzo settore del compartimento degli iscrivendi.....	32
§ 62. - Completamento delle schede generali successivamente alle revisioni dinamiche e semestrali.....	32
§ 63. - Accorgimenti per l'impostazione in due tempi delle schede generali nei comuni dotati di impianti meccanografici o elettronici.....	32
§ 64. - Compilazione delle schede sezionali. Inserimento delle schede generali e sezionali nei cassette e nei raccoglitori	33
§ 65. - Estrazione dai raccoglitori e distruzione delle schede sezionali relative ai cancellati nei comuni che conservano lo schedario sezionale	33
§ 67. - Adempimenti particolari per i comuni forniti di impianti elettronici o meccanografici	33
§ 68. - Variazioni per trasferimento di abitazione che comporti assegnazione ad altra sezione	34
§ 69. - Termini per le varie operazioni	34
§ 70. - Aggiornamento dei compartimenti dei cancellandi e degli iscrivendi in casi particolari.....	34
§ 71. - Adempimenti attinenti alle schede degli elettori iscritti o cancellati dalle liste in virtù di sentenza di Corte d'Appello o della Corte di Cassazione.....	35
SEZIONE V - FASCICOLI PERSONALI DEGLI ELETTORI	36
§ 72. - Impianto e loro numerazione	36
§ 73. - Documentazione dei fascicoli personali	36
§ 74. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli personali dei cittadini cancellati dalle liste per trasferimento di residenza	37
§ 75. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli dei cittadini non iscritti o già cancellati dalle liste per una causa di incapacità elettorale.....	37
§ 76. - Trasferimento all'archivio di deposito dei fascicoli relativi ai cittadini cancellati dalle liste per morte o per perdita della cittadinanza	37
§ 77. - Fascicoli personali degli elettori nel Trentino-Alto Adige	38
SEZIONE VI - ISTRUZIONI COMPLEMENTARI	38
§ 78. - Registro degli emigrati temporaneamente o definitivamente all'estero	38
§ 79. - Vigilanza del sindaco e della giunta municipale sull'impianto e la tenuta dello schedario elettorale	38
§ 80. - Manutenzione, sostituzione e integrazione dei mobili dello schedario per le future esigenze - Acquisto di mobili e di schede	39
 CAPITOLO VIII - LA REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE GENERALI	 39
§ 81. - Premesse sulle operazioni per la revisione semestrale delle liste generali...	39

§ 82. - I tempi delle revisioni semestrali delle liste elettorali – Responsabilità degli organi preposti alle relative operazioni	39
§ 83. - Collegamenti fra l'ufficio elettorale e gli altri uffici comunali per l'aggiornamento delle liste	40
§ 84. - La documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nelle liste - I fascicoli personali	40
§ 85. - L'elenco preparatorio previsto dall'art. 8 del testo unico	40
§ 86. - Gli accertamenti presso gli uffici dei casellari giudiziari	41
§ 87. - Le segnalazioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza	41
§ 88. - Formazione dei due elenchi prescritti dall'art. 16 - Compilazione del relativo verbale	42
§ 89. - Acquisto della capacità elettorale in un tempo successivo alla compilazione degli elenchi previsti dall'art. 16: elenco suppletivo	43
§ 90. - Pubblicazione degli elenchi e manifesto del sindaco	43
§ 91. - Notificazione delle deliberazioni della commissione elettorale comunale.....	44
§ 92. - I ricorsi alla commissione elettorale mandamentale.....	44
§ 93. - Trasmissione alla commissione elettorale mandamentale degli elenchi di revisione delle liste generali e degli atti relativi	45
§ 94. - Gli adempimenti della commissione elettorale mandamentale	45
§ 95. - Le variazioni alle liste generali da parte della commissione elettorale comunale in conseguenza delle decisioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale - La compilazione del verbale di rettifica	45
§ 96. - Notificazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale	46
§ 97. - Autenticazione e pubblicazione delle liste elettorali generali.....	46
CAPITOLO IX - LA RICOMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI ...	47
§ 98. - Procedura per attuare la ricompilazione delle liste elettorali generali	47
CAPITOLO X - DELLE SEZIONI ELETTORALI	48
§ 99. - Ripartizione del comune in sezioni elettorali	48
§ 100. - Circoscrizione delle singole sezioni elettorali	48
§ 101. - Ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni.....	49
§ 102. - Istituzione di sezioni elettorali ospedaliere.....	49
§ 103. - La sezione di assegnazione dei singoli iscritti	50
CAPITOLO XI - LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI	50
§ 104. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali sezionali	50
CAPITOLO XII - LA REVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E LA REVISIONE DELLE LISTE SEZIONALI	50
§ 105. - La deliberazione di cui all'art. 35 del testo unico.....	50
§ 106. - La revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse	51
§ 107. - La revisione semestrale delle liste sezionali	51
§ 108. - La compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite	51
§ 109. - Pubblicazione delle nuove liste di sezione e ricorsi	52

§ 110. - Gli adempimenti della commissione elettorale mandamentale in sede di revisione semestrale delle liste sezionali	52
§ 111. - Le variazioni alle liste sezionali conservate in comune - Il verbale di rettifica - La notifica delle decisioni della commissione elettorale mandamentale sui reclami proposti	53
§ 112. - Variazioni alle liste elettorali di sezione per ovviare ad errori materiali di scritturazione o ad omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali.....	53
§ 113. - La ricompilazione delle liste sezionali.....	54
§ 114. - L'autenticazione delle liste elettorali sezionali	54

CAPITOLO XIII - LA REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI 55

§ 115. - Variazioni che vanno apportate alle liste con la revisione dinamica.....	55
§ 116. - Elenco preparatorio dei cancellandi	55
§ 117. - Elenco preparatorio degli iscrivendi	57
§ 118. - I tempi della revisione dinamica.....	58
§ 119. - Variazioni alle liste elettorali per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del comune	59
§ 120. - Gli adempimenti della commissione elettorale comunale - I verbali - Le variazioni alle liste	59
§ 121. - L'aggiornamento delle liste generali e sezionali da parte della commissione elettorale mandamentale	60
§ 122. - La revisione dinamica «straordinaria» delle liste.....	60
§ 123. - Le liste sezionali da usare per la votazione	60
§ 124. - Blocco delle liste in caso di indizione dei comizi elettorali.....	61
§ 125. - Contemporaneità della revisione dinamica straordinaria e delle operazioni finali della revisione semestrale	61
§ 126. - Divieto di cancellazione dalle liste elettorali, in sede di revisione dinamica straordinaria, degli iscrivendi con la revisione semestrale	61
§ 127. - La notificazione dei provvedimenti adottati dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica.....	61
§ 128. - Pubblicità delle iscrizioni nelle liste elettorali eseguite in sede di revisione dinamica o straordinaria	62
§ 129. - I ricorsi alla commissione elettorale mandamentale avverso le decisioni adottate dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica - La notifica delle relative decisioni	62
§ 130. - Autenticazione delle liste elettorali, generali e sezionali, al quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni.....	63
§ 131. - Ammissione al voto per determinazione della commissione elettorale mandamentale	63
§ 132. - Disposizioni finali	63

CAPITOLO XIV - IL DEPENNAMENTO DALLE LISTE SEZIONALI DESTINATE ALLA VOTAZIONE DI COLORO CHE NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL 18° ANNO DI ETÀ 64

§ 133. - Le operazioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale e gli adempimenti del sindaco - I verbali.....	64
§ 134. - Ricorsi alla commissione elettorale mandamentale	64

CAPITOLO XV - GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER EFFETTO DI MODIFICAZIONI
INTERVENUTE NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI COMUNALI 64

- § 135. - Premessa 65
 § 136. - La compilazione delle liste elettorali del comune di nuova costituzione..... 65
 § 137. - La compilazione delle liste elettorali dei comuni che hanno subito variazioni
 territoriali 65

CAPITOLO XVI - VARIAZIONI CHE POSSONO ESSERE APPORTATE ALLE LISTE
ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DALLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE 66

- § 138. - Le variazioni che possono essere trascritte immediatamente sulle liste.... 66

CAPITOLO XVII - LA PUBBLICITÀ DELLE LISTE ELETTORALI 66

- § 139. - Pubblicità delle liste elettorali generali e sezionali e degli atti relativi..... 66

CAPITOLO XVIII - DEI RICORSI GIUDIZIARI..... 67

- § 140. - Il ricorso alla Corte d'appello - Oggetto del ricorso..... 67
 § 141. - Soggetti del ricorso alla Corte d'appello 67
 § 142. - Procedimento del ricorso alla Corte d'appello - I termini 68
 § 143. - Discussione del ricorso alla Corte d'appello..... 68
 § 144. - Notifica ed esecuzione delle sentenze della Corte d'appello 68
 § 145. - Ricorso alla Corte di cassazione 69
 § 146. - Effetto non sospensivo dei ricorsi giudiziari..... 69

CAPITOLO XIX - VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI
COMUNALI 69

- § 147. - Controllo delle operazioni relative alle revisioni semestrali e dinamiche delle
liste elettorali 69
 § 148. - Il servizio tecnico ispettivo elettorale provinciale 69
 § 149. - Il potere sostitutivo del Prefetto nei confronti degli organi comunali
 inadempienti 70
 § 150. - Meccanizzazione dei servizi elettorali comunali..... 70

CAPITOLO XX - DISPOSIZIONI VARIE..... 70

- § 151. - Stampati per la tenuta e le revisioni semestrale e dinamica delle liste
elettorali 70
 § 152. - Lo scarto degli atti d'archivio relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste
elettorali 70

 AVVERTENZA: Gli articoli richiamati nelle presenti istruzioni senza l'indicazione del relativo provvedimento legislativo si riferiscono al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

CAPITOLO I - LA CAPACITÀ ELETTORALE

§ 1. - La capacità elettorale

Il principio del suffragio universale - recepito nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 1° febbraio 1945, n. 23, in relazione all'elettorato amministrativo, e con il d.lgs. 7 gennaio 1946, n. 1, che, uniformando l'elettorato amministrativo e quello politico, ha attribuito al cittadino elettore identica capacità di voto per qualsiasi tipo di consultazione - è definitivamente sancito dalla Carta Costituzionale.

Questa, all'articolo 48, conferisce la qualità di elettori a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, con ciò estendendo il diritto elettorale a quanti risultano in possesso della capacità civile di agire.

In aderenza al precetto costituzionale, poi, l'articolo 1 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39, stabilisce che «sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3» (1).

Oltre al possesso dei predetti requisiti, tuttavia, l'elettore, al fine di poter concretamente esercitare il diritto di voto, deve anche risultare iscritto nelle liste elettorali ovvero, in mancanza, deve premunirsi di sentenza dichiarativa del detto diritto (come previsto dall'articolo 47 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, e dall'articolo 39 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei consigli comunali) o, infine, di apposita attestazione di ammissione al voto, rilasciata, a mente dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dal sindaco competente.

§ 2. - La cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana è il primo requisito cui è subordinato il possesso della capacità elettorale.

Essa si acquista, originariamente, per nascita, in applicazione del principio dello jus sanguinis: è cittadino italiano per nascita, quindi, il figlio di padre o di madre cittadina.

Venendo meno il criterio della discendenza, si ricorre al principio dello jus soli, in base al quale è cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Infine, il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova contraria, nato nella Repubblica.

La cittadinanza italiana si acquista, altresì, per beneficio di legge per naturalizzazione, intendendosi come tale la concessione della cittadinanza mediante decreto del Capo dello Stato.

Per quanto attiene all'acquisto, al riacquisto od alla perdita in concreto dello stato di cittadinanza, la relativa disciplina è tuttora compresa nella legge 13 giugno 1912, n. 555, nel regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 2 agosto 1912, n. 949, nel r.d. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517, nella legge 19 maggio 1975, n. 151 e nella legge 21 aprile 1983, n. 123.

Le norme che regolano la tenuta dei registri di cittadinanza sono contenute nel r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

§ 3. - La maggiore età

La maggiore età richiesta dall'art. 49 della Costituzione per l'acquisto della capacità elettorale attiva è stabilita al compimento del 18° anno di età, a norma dell'art. 1 del testo unico come sostituito dall'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

Resta fermo, ovviamente, il disposto dell'art. 58 della Costituzione nel quale è sancito che il Senato della Repubblica viene eletto «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

§ 4. - L'assenza delle cause di incapacità elettorale

Come già precisato al paragrafo 1, oltre al possesso della cittadinanza italiana ed al raggiungimento della maggiore età, l'acquisto o il mantenimento della capacità elettorale è condizionato dall'assenza delle seguenti cause ostative:

a) Il fallimento.

Il n. 2 dell'art. 2 commina la perdita della capacità elettorale per i commercianti (e cioè gli imprenditori commerciali) dichiarati falliti a norma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

È sorta questione se incorrono in tale incapacità coloro che sono dichiarati falliti pur non essendo imprenditori commerciali (es.: soci di società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azione, soci a responsabilità illimitata di società fallita).

Stando alla espressione «commercianti falliti» usata dalla legge, la incapacità elettorale di cui trattasi non appare estensibile ad altre categorie di falliti, anche se qualche pronunzia giurisdizionale di merito ha affermato il contrario.

Perplessità sono sorte per quanto concerne l'individuazione dell'effettivo momento in cui deve iniziare la decorrenza della incapacità elettorale derivante dallo stato di fallimento.

In proposito, la dizione letterale della legge porta a ritenere che tale causa di incapacità elettorale opera immediatamente dal momento della pronuncia della sentenza di fallimento senza attendere che questa passi in giudicato.

Senonché l'art. 32, primo comma, n. 3), nel disciplinare la cancellazione dalle liste per il sopravvenire di una causa ostativa al diritto di voto, sancisce che «la perdita del diritto elettorale deve risultare da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria».

La discordanza delle norme contenute negli artt. 2 e 32 ha originato differenti criteri interpretativi, mentre la delicatezza della materia impone la necessità di una univoca interpretazione, resa peraltro possibile dall'orientamento giurisprudenziale oggi dominante.

L'inequivocabile disposto del citato art. 32 ha indotto la Suprema Corte di Cassazione a ritenere in varie occasioni (cfr. per tutte sent. n. 2650 del 9 aprile-23 luglio 1968) che la perdita del diritto elettorale, al fine particolare dell'art. 32 stesso, e cioè della cancellazione dalle liste, deve risultare da sentenza passata in giudicato, a prescindere dalla norma di cui all'art. 2 (che fa riferimento allo «stato di fallimento»), nonché dai principi che dispongono la immediata esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento e la sua pedissequa iscrizione nel casellario giudiziale.

Correlativamente, per il tenore letterale di detto art. 2, e per i principi ora ricordati, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 32, si giustifica pienamente una opposta interpretazione secondo cui in sede di prima iscrizione nelle liste elettorali è sufficiente la mera sentenza dichiarativa di fallimento, anche se questa risulta essere impugnata nelle forme di legge, per impedire che, ad esempio, il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, e dichiarato fallito prima del raggiungimento della maggiore età, venga iscritto nelle liste stesse.

Tale interpretazione, che appare conforme al combinato disposto degli artt. 2, 8 e 16 del testo unico, è stata seguita dalla Corte di Appello di Milano la quale, nella sentenza n. 688 del 30 aprile 1968, ha avuto a dichiarare che «... bisogna distinguere le condizioni che impediscono la iscrizione nelle liste elettorali da quelle che importano la cancellazione, in quanto nel primo caso è sufficiente la dichiarazione di fallimento, sia o non sia passata in giudicato la sentenza, nel secondo la legge impone che la perdita del diritto elettorale già acquistato sia l'effetto di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo dall'Autorità giudiziaria (art. 32 del testo unico)».

Quanto sopra, a prima vista, può anche apparire non del tutto convincente; ma la difficoltà d'individuazione del motivo che giustifica il diverso regime giuridico previsto per le due ipotesi - prima iscrizione nelle liste e cancellazione dalle stesse - non può indurre l'interprete a travalicare comunque i limiti consentiti dal tenore letterale delle norme che le disciplinano.

In proposito, il Ministero di grazia e giustizia richiestone da questo ufficio, ha condiviso i suindicati criteri interpretativi e li ha portati a conoscenza delle competenti autorità giudiziarie, affinché i cancellieri possano averne opportuna norma nell'inviare ai comuni interessati notizie delle sentenze dichiarative di fallimento, ai sensi dell'art. 32, n. 3).

La causa di incapacità in esame permane finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Il che vuol dire che l'interessato riacquisterà la capacità elettorale in tutti i casi in cui la procedura fallimentare venga comunque chiusa (es.: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato) con provvedimento definitivo del Tribunale prima del suindicato termine massimo di cinque anni, anche se non sia stato ancora cancellato dal registro dei falliti.

In altre parole il requisito della capacità elettorale da parte del fallito è subordinato solo alla cessazione della procedura di fallimento, con un termine massimo di cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di esso.

b) Le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il n. 3) dell'art. 2 esclude il possesso della capacità elettorale per coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

Tali misure sono:

- 1) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- 2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province della Repubblica;
- 3) l'obbligo del soggiorno in un determinato comune della Repubblica.

I suddetti provvedimenti, che vengono adottati dal Tribunale, con decreto motivato su proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica, possono essere applicati nei confronti degli oziosi e dei vagabondi abituali validi al lavoro, di coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti, di coloro che debbano ritenersi vivano abitualmente con il provento di delitti o con il favoreggiamento, o diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere, di coloro che siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione, ad esercitare il contrabbando, il traffico di stupefacenti o che svolgano altre attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume nonché nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646).

Il provvedimento del Tribunale deve stabilire la durata delle misure di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque: della loro esecuzione è incaricato il Questore nella cui provincia dimora l'interessato.

Per quanto concerne la data di decorrenza dell'incapacità elettorale derivante dall'applicazione della suddetta misura di sicurezza, il quarto comma dell'art. 16, prevede, in sede di revisione semestrale delle liste, la cancellazione «degli iscritti che siano incorsi nelle incapacità di cui al n. 3) dell'art. 2». A tal fine, stante il chiaro disposto dell'art. 2 stesso, non è necessario un provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria, cui del pari non è subordinata, in sede di prima iscrizione nelle liste, l'esclusione dalle stesse dei cittadini sottoposti alle misure di prevenzione di che trattasi.

c) Le misure di sicurezza detentive e la libertà vigilata di cui all'art. 215 del codice penale.

Il n. 4) dell'art. 2 sancisce che non sono elettori le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, a norma dell'art. 215 del Codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento.

Ai sensi del citato art. 215, le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

- 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
- 3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
- 4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Tale ultima misura di sicurezza è destinata ai minori per una durata non inferiore ad un anno: qualora debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Delle misure di sicurezza non detentive previste dal citato art. 215 del codice penale (e cioè la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dello straniero dallo Stato) soltanto la libertà vigilata è prevista dal legislatore quale causa escludente la capacità elettorale.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, se viene imposto come misura di sicurezza non detentiva, non influisce in alcun modo sulla capacità elettorale; se, invece, viene comminato come misura di prevenzione, determina la perdita temporanea del diritto elettorale, come già illustrato.

d) L'interdizione dai pubblici uffici.

Altra causa di incapacità elettorale è rappresentata dall'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, rispettivamente prevista ai nn. 5) e 6) dell'art. 2.

Essa priva il condannato del diritto elettorale definitivamente se è perpetua, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2; per tutto il tempo della sua durata se è invece temporanea.

L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge, consegue di diritto alla condanna penale.

In particolare, a norma dell'art. 29 del codice penale, la condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere determinano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

L'interdizione temporanea, invece, salvo che il legislatore non disponga altrimenti nel punire particolari fattispecie criminose, di regola non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque: essa, comunque, consegue di diritto, per la durata di anni cinque, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

Per quanto concerne, poi, la decorrenza della causa ostativa di cui trattasi, si precisa, su conforme parere del Ministero di grazia e giustizia, che «gli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, escluso dal computo il periodo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva.

«Da ciò consegue che, nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile quando il condannato si trovava in stato di custodia cautelare, ovvero era sottoposto a misura di sicurezza detentiva, gli effetti della pena accessoria sono spostati nel tempo e cominciano a decorrere dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva».

È da tener presente, infine, che, a norma dell'art. 60, le condanne per i reati previsti dal Titolo VI del testo unico stesso, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non inferiore a due e non superiore a cinque anni.

e) Le condanne per reati previsti dalla speciale legislazione sulle sanzioni contro il fascismo e sulla punizione della attività fascista.

Il n. 8) dell'art. 2 stabilisce, infine, la perdita della capacità elettorale nei riguardi dei condannati per i reati previsti dalla speciale legislazione sulle sanzioni contro il fascismo e sulla punizione delle attività fasciste.

Tali reati - che sono elencati nel Titolo I del d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159, nell'art. 1 del d.l.l. 22 aprile 1945, n. 142, e nel d.l.l. 26 aprile 1945, n. 195 - determinano la perdita del diritto elettorale in perpetuo.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 2 l'incapacità elettorale di cui ai nn. 5, 6 e 8 dello stesso articolo cessa:

- in base a disposizioni legislative di carattere generale che annullino o dichiarino priva di effetti giuridici la sentenza di condanna;
- per l'estinzione del reato per effetto di amnistia;
- per la riabilitazione del condannato.

La prima delle suddette ipotesi risponde ad un principio di diritto per il quale una volta sopravvenuta una nuova norma che annulli la sentenza di condanna emessa in base alla precedente legge modificata o ne faccia cessare gli effetti giuridici ne deriva de jure la cessazione di qualsiasi effetto penale dalla condanna stessa.

Circa la seconda delle cause anzidette è evidente che il legislatore ha inteso fare riferimento all'amnistia impropria, la quale intervenendo, a differenza dell'amnistia propria, dopo la condanna non estingue il reato ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Delle misure di sicurezza non detentive previste dal citato art. 215 del codice penale (e cioè la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche e l'espulsione dello straniero dallo Stato) soltanto la libertà vigilata è prevista dal legislatore quale causa escludente la capacità elettorale.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, se viene imposto come misura di sicurezza non detentiva, non influisce in alcun modo sulla capacità elettorale; se, invece, viene comminato come misura di prevenzione, determina la perdita temporanea del diritto elettorale, come già illustrato.

d) L'interdizione dai pubblici uffici.

Altra causa di incapacità elettorale è rappresentata dall'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, rispettivamente prevista ai nn. 5) e 6) dell'art. 2.

Essa priva il condannato del diritto elettorale definitivamente se è perpetua, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2; per tutto il tempo della sua durata se è invece temporanea.

L'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria che, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge, consegue di diritto alla condanna penale.

In particolare, a norma dell'art. 29 del codice penale, la condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, la dichiarazione di abituabilità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere determinano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

L'interdizione temporanea, invece, salvo che il legislatore non disponga altrimenti nel punire particolari fattispecie criminose, di regola non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque: essa, comunque, consegue di diritto, per la durata di anni cinque, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

Per quanto concerne, poi, la decorrenza della causa ostativa di cui trattasi, si precisa, su conforme parere del Ministero di grazia e giustizia, che «gli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici bensì la pena. Ed, infatti, nell'ipotesi dell'amnistia propria, il giudicando ne beneficia prima della sentenza irrevocabile di condanna e conseguentemente non viene mai escluso dal diritto di voto.

Nell'ipotesi dell'amnistia è comunque richiesta, per il riconoscimento della capacità elettorale degli interessati, la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Può porsi il quesito se una domanda di reinscrizione nelle liste di un condannato che abbia beneficiato di amnistia, non corredata della prescritta declaratoria, debba essere o meno respinta dalla Commissione elettorale competente.

È da ritenere che in questo caso la Commissione elettorale comunale dovrà procedere ad accertamenti d'ufficio, in quanto l'ammissione al voto del cittadino non può essere subordinata a determinati adempimenti dell'interessato.

Per quanto concerne la riabilitazione, la prescrizione del conseguente riacquisto della capacità elettorale appare ovvia in relazione all'art. 178 c.p., in base al quale l'anzidetto istituto estingue le pene accessorie e qualsiasi altro effetto della condanna, salvo diverse disposizioni contrarie della legge che non ricorrono nella fattispecie in esame.

Per quel che riguarda la documentazione della pratica della iscrizione o reinscrizione dei riabilitati nelle liste elettorali, pur nel silenzio della legge, non v'è dubbio che debba essere acquisita agli atti la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione che, in mancanza di produzione da parte dell'interessato, la Commissione elettorale dovrà procurarsi d'ufficio.

CAPITOLO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

§ 5. - Premessa

Per una maggiore chiarezza di esposizione delle norme che regolano l'elettorato attivo, si è ritenuto opportuno anticipare l'illustrazione degli articoli di legge relativi alla costituzione, composizione e decadenza della Commissione elettorale comunale e, nel capitolo che segue, della Commissione elettorale mandamentale, consessi questi che rappresentano i principali organi cui il legislatore ha demandato specifiche funzioni per la compilazione, la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

§ 6. - Elezione e durata in carica della Commissione elettorale comunale

Il primo comma dell'art. 12 stabilisce che la Commissione elettorale comunale deve essere eletta dal Consiglio comunale - nel proprio seno - nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale e che, per assicurarne la continuità delle funzioni, rimane in carica, sotto la presidenza del sindaco neo-eletto, sino all'insediamento della nuova Commissione, salvo il caso di decadenza totale della stessa, di cui in seguito si tratterà.

Occorre immediatamente avvertire che sebbene la legge non preveda alcuna sanzione d'illegittimità nella ipotesi di non osservanza del termine stabilito per la elezione della Commissione, tuttavia la tempestività del provvedimento, dopo la elezione del sindaco e della giunta comunale, rientra fra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo consiglio comunale.

Pertanto, il sindaco neo-eletto, nel predisporre l'ordine del giorno della seduta del Consiglio immediatamente successiva a quella della sua elezione, dovrà aver cura di inserire, innanzi tutto, nell'elenco degli affari da trattare, la elezione della Commissione elettorale comunale.

§ 7. - Composizione della Commissione elettorale comunale

La composizione numerica delle Commissioni elettorali comunali è fissata in rapporto al numero dei consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli comunali.

Pertanto, a norma dell'art. 12, la Commissione è composta dal sindaco e da:

- 1) quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a venti consiglieri;
- 2) sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati da trenta a cinquanta consiglieri;
- 3) otto componenti effettivi e otto supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati sessanta o ottanta consiglieri.

È da sottolineare che la dizione usata nel sopracitato art. 12 («.. è composta dal sindaco e...») non dà adito a possibilità di dubbi sul fatto che il sindaco presidente sia anche egli componente della Commissione, dal che deriva che lo stesso viene conteggiato ogni qualvolta deve essere determinato il numero legale dei membri intervenuti alle riunioni, al fine della validità delle stesse.

§ 8. - Il sistema di votazione per l'elezione della Commissione elettorale comunale

Il sistema di votazione per l'elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale è unico per tutti i comuni, giusta quanto precisato dall'art. 13.

Ciascun consigliere comunale ha, infatti, diritto di scrivere sulla propria scheda un solo nome: saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei comuni il cui Consiglio è composto da venti membri, a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da trenta a cinquanta membri ed a quattro nei comuni il cui Consiglio ha sessanta o ottanta membri.

La legge volutamente non ha prescritto un numero minimo di voti per i comuni il cui Consiglio è composto da quindici membri: in questi comuni, pertanto, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

L'elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune: il sindaco va conteggiato agli effetti della validità della seduta del consiglio comunale, ma non prende parte alla votazione, dato che allo stesso compete di diritto la presidenza della commissione. Si intende, però, che qualora il consiglio comunale fosse presieduto dall'assessore delegato o dall'assessore anziano o dal consigliere anziano, questi può prendere parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità vengono poi eletti i membri supplenti.

Il secondo comma dello stesso art. 13 stabilisce il principio che in seno alla commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

Per rendere, tuttavia, efficace tale precetto, è stato sancito che, nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ovviamente la norma è operante anche per l'elezione dei membri supplenti di minoranza.

È appena il caso di rilevare che l'obbligatoria elezione del rappresentante della minoranza consiliare in tanto è attuabile in quanto i consiglieri di minoranza siano intervenuti, almeno con una unità, alla adunanza di cui è questione ed abbiano validamente votato, a meno che, caso improbabile, non siano stati votati da qualche consigliere di maggioranza.

Tale assunto si ricava dalla previsione legislativa in base alla quale, verificandosi il presupposto di legge per l'obbligatoria elezione del rappresentante della minoranza, deve essere chiamato a far parte della commissione «il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti».

Sempre a proposito della rappresentanza obbligatoria della minoranza consiliare nella commissione, è da ritenere che, qualora per effetto di ricorsi venga spostata la maggioranza del consiglio, non debba farsi luogo alla revoca della precedente deliberazione di nomina della commissione e ad una nuova elezione di essa.

Infatti, le disposizioni che disciplinano l'anzidetto consesso si riferiscono solo al momento della elezione dalla commissione stessa, disinteressandosi delle successive vicende consiliari.

§ 9. - Presidenza della Commissione elettorale comunale - Il segretario

L'art. 14 stabilisce che la commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco: nel caso egli sia assente, impedito o non in carica, la presidenza è assunta dall'assessore delegato e, in caso di mancanza ovvero di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'assessore anziano.

In ordine a tale prescrizione, si ritiene, stante la genericità dell'espressione usata dal legislatore, che la figura dell'assessore delegato sia comprensiva anche di quella di assessore munito di delega speciale, prevista dall'art. 67, secondo comma del regolamento l.c.p. 12 febbraio 1991, n. 297.

Siffatta interpretazione consentirà ai sindaci dei comuni di maggiore densità demografica di far presiedere la commissione da un altro assessore - possibilmente preposto agli affari elettorali - che non sia quello delegato in via generale alla trattazione di tutti gli affari comunali, il quale, il più delle volte, proprio a motivo di tale delega, è impossibilitato a presiedere la commissione elettorale comunale in caso di impedimento del sindaco.

Quando, invece, il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale di governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, ma nei comuni con oltre 10.000 abitanti tali funzioni possono essere delegate dal segretario stesso ad un funzionario amministrativo del comune, possibilmente addetto all'ufficio elettorale comunale.

Si rammenta pure che, in caso di conferimento di delega dell'esercizio delle funzioni di cui si tratta, questa cesserà di avere efficacia ogni qualvolta il segretario comunale delegante venga trasferito di sede o cessi di esercitare le proprie funzioni per dimissioni, per collocamento a riposo o in aspettativa o per sospensione dall'impiego.

In tale ipotesi, la delega in questione dovrà essere nuovamente conferita dal segretario comunale subentrante.

§ 10. - Validità delle riunioni della Commissione elettorale comunale - Partecipazione dei membri supplenti

Il terzo comma dell'art. 14 stabilisce che per la validità delle riunioni della commissione - tenuto presente che il sindaco ne fa parte a tutti gli effetti - è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti, e cioè di tre se la commissione è composta di cinque membri, di quattro se è composta di sette membri e di cinque se è composta di nove membri.

Per la validità, invece, delle riunioni in seduta di seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno tre componenti la commissione se questa è composta di cinque o sette membri, e di almeno quattro se è composta di nove membri, naturalmente compreso il Presidente.

Nelle commissioni composte di cinque membri il numero legale per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione è identico (tre componenti), in quanto, per assicurare il formarsi di una libera maggioranza nelle votazioni, sarebbe stato antigiusdico stabilire per la seconda convocazione un numero legale inferiore a tre.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

Inoltre, è appena il caso di sottolineare, stante la chiarezza della norma, che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

Questa corrispondenza significa che il membro supplente che ha conseguito, come tale, la più alta votazione sostituisce il membro effettivo che ha riportato, per la elezione a componente della commissione, il maggior numero di voti; e così di seguito per gli altri.

Sembra opportuno precisare che la predeterminazione legislativa di un numero minimo di presenti per rendere valida la riunione della commissione, specialmente in seconda convocazione, fa sì che l'intervento alle sedute dei membri supplenti debba, in linea di massima, trovare attuazione soltanto in caso di assenza prolungata dei rispettivi componenti effettivi.

Comunque, ad ogni buon fine, è opportuno, per poter garantire al massimo il raggiungimento del numero legale per rendere valida l'adunanza, che i Presidenti delle commissioni invitino i membri supplenti ogni qualvolta la loro presenza sia indispensabile per il funzionamento dell'organo.

Peraltro, in assenza di un membro effettivo, lo dovrà senz'altro sostituire il relativo membro supplente nel caso che questi, anche se non invitato, si sia presentato alla riunione.

Per quanto concerne la procedura da seguire circa la convocazione della commissione, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1991, n. 297. (1)

(1) Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 25. - Le sedute della commissione comunale sono pubbliche.

La commissione è presieduta dal sindaco o, in mancanza di esso, da chi ne fa le veci, e ha sede negli uffici del comune.

Con avviso, da affiggersi all'albo pretorio, sono indicati i giorni e le ore delle adunanze.

Ciascun componente la commissione è invitato almeno ventiquattr'ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'invito al domicilio o alla dimora del commissario, e, ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta.

In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando la casa di abitazione del commissario, dove si è recato, e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce la ricevuta o dichiara la ragione per cui non fu rilasciata.

Nei casi in cui non possa aver luogo la consegna dell'invito nel modo anzidetto, il messo presenta immediatamente al sindaco il relativo verbale.

§ 11. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale comunale

L'art. 15, primo comma, prevede la decadenza per i membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza; ma non prima che siano trascorsi dieci giorni da quello in cui la proposta di decadenza - a cura del sindaco - sia stata notificata giudizialmente all'interessato.

La dichiarazione di decadenza, oltretutto d'ufficio, può essere promossa anche da qualsiasi cittadino.

Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della commissione è collegata strettamente con la vita del consiglio comunale, di cui è diretta emanazione, è da ritenersi che la perdita della qualità di consigliere comunale per decadenza o dimissioni produca egualmente la decadenza da componente della commissione elettorale comunale, salvo i casi particolari previsti dall'art. 12, primo comma, secondo periodo e dall'art. 15, ultimo comma.

Pertanto, ad evitare che chi non è più consigliere comunale continui a far parte della commissione, appare necessario che il consiglio comunale, nel dichiarare la decadenza o nell'accettare le dimissioni di un proprio membro, con lo stesso provvedimento ne dichiari altresì la decadenza d componente della commissione elettorale comunale.

Si tenga, inoltre, presente che il consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di Stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969.

Il divieto di sostituzione in parola di estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma di legge, che impone la rappresentanza della minoranza in seno alla commissione, è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa.

Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione. In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione.

Il citato art. 15, poi, al terzo comma, opportunamente stabilisce che sino a quando la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

§ 12. - La Commissione elettorale comunale nei Comuni retti da Commissari

L'ultimo comma dell'art. 15 dispone che nei comuni retti da commissario i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso.

Dalla dizione letterale della legge è dato rilevare che la cessazione anticipata del consiglio comunale a seguito di scioglimento o decadenza non priva, quindi, i consiglieri comunali che sono stati nominati componenti della commissione dal mantenimento di detto incarico, ancorché sia venuta meno la qualità di consigliere comunale.

Diversa è invece, l'ipotesi nel caso in cui la dimissione o la dichiarazione di decadenza da consigliere comunale sia intervenuta in epoca anteriore a quella che ha determinato i presupposti per procedere alla rinnovazione anticipata del consiglio comunale.

In tale evenienza, le funzioni di commissario al comune e del commissario della commissione elettorale comunale, con decreto del prefetto, possono essere concentrate nella stessa persona.

Per il funzionamento della commissione presieduta dal commissario al comune, si rinvia ai chiarimenti già esposti in precedenza.

In particolare, v'è da notare soltanto che quando nella riunione di seconda convocazione la commissione non può riunirsi per mancanza del numero legale provvede, in sua vece, il solo commissario-presidente con l'assistenza del segretario.

§ 13. - Il registro dei verbali della Commissione

L'art. 17 prescrive che «di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali, il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario».

In ordine alla tenuta di tale registro che, a seconda delle obiettive esigenze di ogni singola Commissione, può essere sostituito da un idoneo raccoglitore, si precisa che i verbali delle operazioni compiute relativamente alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali dovranno essere conformi, nel testo, ai modelli allegati alla presente circolare.

Detti verbali potranno essere redatti a mano o integralmente dattiloscritti oppure opportunamente stampati nelle parti principali, sì da essere completati a mano o dattilograficamente là ove occorra, in armonia con le disposizioni concernenti la redazione di atti pubblici, contenute nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai verbali stessi dovranno essere allegati gli elenchi nominativi delle relative variazioni alle liste elettorali: tali elenchi dovranno essere firmati dai componenti della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.

In proposito si raccomanda, per quanto possibile, che il formato degli elenchi sia, nelle misure, uguale a quello del verbale, e ciò al fine di una migliore conservazione degli stessi nei raccoglitori.

Alla fine di ciascun anno i verbali dovranno essere convenientemente custoditi onde consentirne, in ogni tempo, una facile ed agevole consultazione.

Si richiama, poi, l'attenzione sulla seconda parte del sopracitato art. 17, laddove si stabilisce che «quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni adottate anche dai dissenzienti».

Pertanto, in caso di deliberazione adottata a maggioranza, il verbale della seduta non si limiterà ad indicare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, ma deve far constare la indicazione e le ragioni del voto anche di ciascun dissenziente.

CAPITOLO III - LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE

§ 14. - Costituzione, composizione e durata in carica della commissione elettorale mandamentale

La commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 21, è costituita in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, con decreto del Presidente della competente Corte di appello, dopo l'insediamento del consiglio provinciale neo-eletto.

La commissione è composta dal presidente - che di diritto è il presidente del tribunale nelle sedi ove esista, o il pretore nelle altre - e da quattro membri effettivi e quattro supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale, nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della giunta provinciale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza del concesso spetta al magistrato che legalmente lo sostituisce nell'ufficio giudiziario.

La commissione elettorale mandamentale dura in carica sino a quando non verrà insediata la nuova commissione, dopo l'elezione e l'entrata in funzione del nuovo consiglio provinciale, salvo il caso previsto dal paragrafo 17.

§ 15. - I componenti della Commissione elettorale mandamentale

Per quanto concerne i componenti della commissione elettorale mandamentale di designazione prefettizia, il primo comma dell'art. 22 distingue a seconda che si tratti di commissione del capoluogo di provincia o di altre commissioni.

Per queste ultime possono essere designati dal prefetto i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo. La disposizione, quindi, permette di designare tanto il personale direttivo amministrativo quanto quello direttivo di ragioneria.

Per quanto riguarda, invece, la commissione del capoluogo di provincia, si richiede che i funzionari da nominare siano in servizio presso la Prefettura; il che porta ad escludere che possano essere designati funzionari direttivi dell'amministrazione dell'interno in servizio presso i commissariati del Governo. Non trova più applicazione, invece, la limitazione contenuta nella seconda parte di detto comma che escludeva il personale direttivo della carriera di ragioneria.

Infatti, a seguito del nuovo ordinamento del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, la carriera di ragioneria non è più da considerare come carriera speciale e, pertanto, anche nel capoluogo di provincia la designazione dei componenti di nomina prefettizia può cadere sia sul personale direttivo amministrativo sia su quello direttivo di ragioneria, sempre però che abbia qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e presti servizio presso la Prefettura.

Nel caso in cui occorra provvedere a più designazioni per la costituzione della commissione e delle sottocommissioni (v. paragrafo 19) operanti nel capoluogo della provincia, se il numero dei funzionari direttivi disponibili, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, non fosse sufficiente allo scopo, si ritiene che il prefetto possa designare legittimamente gli stessi funzionari in più di un concesso, possibilmente come membri effettivi in uno e come supplenti in un altro.

In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

La legge non prescrive alcuna particolare formalità per le designazioni; pertanto è sufficiente che esse vengano effettuate con apposita comunicazione al Presidente della competente Corte di appello.

I componenti di estrazione elettiva sono designati dal consiglio provinciale neo eletto che vi provvede, mediante votazione da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della giunta provinciale.

Anche per tale adempimento occorre avvertire che, sebbene la legge non prevede alcuna sanzione di illegittimità nella ipotesi di mancata osservanza del termine stabilito per le designazioni di cui trattasi, tuttavia la tempestività del provvedimento rientra fra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo consiglio provinciale.

Pertanto, il Presidente della provincia neo-eletto, nel predisporre l'ordine del giorno della seduta del consiglio immediatamente successiva a quella della sua elezione, dovrà aver cura di inserire, innanzi tutto, nell'ordine degli affari da trattare, la designazione dei componenti delle commissioni e sotto-commissioni elettorali mandamentali esistenti nell'ambito della provincia.

Nelle regioni nelle quali non esistono i consigli provinciali, tale adempimento viene espletato dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

Il sistema adottato per la votazione relativa alle suddette designazioni è quello del voto unico.

Pertanto, ciascun consigliere ha diritto di scrivere sulla propria scheda un solo nome: saranno proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre, e, a parità di voti, il più anziano di età.

La designazione, infine, dei componenti supplenti avviene con le stesse modalità ma con votazione separata.

Si precisa, inoltre, che i componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti senza limitazioni di tempo.

I requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal consiglio provinciale sono i seguenti:

a) essere elettore in uno dei comuni del mandamento estraneo all'amministrazione dei comuni medesimi.

Non possono, quindi, essere designati coloro che rivestono l'ufficio di consigliere comunale;

b) essere in possesso, almeno, del titolo di studio della scuola media di primo grado; ovvero in difetto di tale titolo:

c) essere stati già componenti di commissioni elettorali mandamentali per almeno un biennio.

Costituiscono, invece, cause di ineleggibilità:

a) l'essere dipendenti civili o militari dello Stato in attività di servizio;

b) l'essere dipendenti, in attività di servizio, della amministrazione provinciale nonché dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia.

Non v'è dubbio che le deliberazioni consiliari relative alle designazioni di che trattasi sono soggette al generale controllo di legittimità esercitato dai Comitati Regionali di Controllo.

Spetta invece al Presidente della Corte d'appello negare la nomina delle persone prescelte quando costoro risultino carenti dei requisiti prescritti, e, conseguenzialmente, richiedere all'organo designante la sostituzione dei componenti ricusati.

Al riguardo, in omaggio al principio dell'unicità formativa dell'atto di nomina, non sembra che, in pendenza di eventuali sostituzioni, il Presidente della Corte d'appello possa, comunque, emettere il decreto di costituzione della commissione.

Nel caso, invece, di successivo accertamento di cause di ineleggibilità dopo la costituzione della commissione, è da ritenere che il Presidente della Corte d'appello dovrà disporre la revoca delle nomine illegittime, senza procedere a sostituzioni, giusta il disposto dell'art. 23, ultimo comma.

§ 16. - Partecipazione dei membri supplenti alle sedute della Commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 22, settimo comma, i membri supplenti della commissione prendono parte alle operazioni della stessa soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono stati designati.

Questa corrispondenza significa che il membro supplente che ha conseguito, come tale, la più alta votazione sostituisce il membro effettivo che ha riportato, per la designazione a componente della commissione, il maggior numero dei voti; e così di seguito per gli altri.

Sulle modalità da osservare in pratica per rendere operante il suddetto precetto, si rinvia a quanto in proposito già detto circa la partecipazione alle sedute dei membri supplenti della commissione elettorale comunale (v. paragrafo 10).

§ 17. - Decadenza dei singoli componenti e dell'intera Commissione elettorale mandamentale

L'art. 23, primo comma, stabilisce che i membri della commissione elettorale mandamentale, i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti.

Il procedimento relativo alla dichiarazione di decadenza può essere promosso, oltre che d'ufficio, anche da qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento.

Nell'una e nell'altra ipotesi la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Presidente della Corte di appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

La vigente legislazione non prevede la possibilità di procedere alla sostituzione dei componenti effettivi e supplenti decaduti, ad eccezione dei membri di designazione prefettizia in caso di loro trasferimento in altra sede.

Pertanto, quando per qualsiasi causa i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni (e cioè il Presidente e due commissari) l'intera commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le attribuzioni istituzionali della stessa sono disimpegnate dal magistrato Presidente, con l'assistenza del segretario.

§ 18. - Emolumenti ai componenti della commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 24, ai membri della commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato.

Il predetto gettone compete altresì al segretario della commissione.

È ovvio che la corresponsione ai membri supplenti del gettone di presenza è dovuta soltanto nel caso che gli stessi abbiano sostituito i rispettivi membri effettivi.

Ad evitare equivoci, è opportuno che il componente effettivo ed il rispettivo componente supplente, preventivamente, si accordino ai fini della partecipazione alla riunione della commissione.

Si precisa, inoltre, che, su conforme avviso espresso dal Consiglio di Stato, ai predetti, in nessun caso, è consentito corrispondere qualsiasi indennità di missione.

È consentito l'uso del proprio mezzo di trasporto.

Infine, a favore di ciascun componente della commissione elettorale mandamentale non può, in ogni caso, essere liquidato un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese, giusta quanto stabilito dall'art. 3 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5. Siffatta limitazione è stata riconosciuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 23 giugno 1965.

§ 19. - Costituzione e composizione delle Sottocommissioni elettorali mandamentali ed attribuzione dei compiti alle stesse

Al fine di snellire il lavoro delle commissioni elettorali mandamentali, l'art. 25 prevede che il Presidente della corte d'appello, su proposta del Presidente della commissione elettorale mandamentale, laddove esistano mandamenti giudiziari con popolazione superiore ai 50.000 abitanti oppure sezioni distaccate di Pretura, possa costituire sottocommissioni elettorali mandamentali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari.

La composizione della sottocommissione è identica a quella della commissione elettorale mandamentale: quattro componenti effettivi e quattro supplenti.

Di costoro, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Prefetto, mentre i restanti tre effettivi e tre supplenti vengono designati dal consiglio provinciale con lo stesso sistema di votazione stabilito per le designazioni dei componenti della commissione.

Parimenti identici sono la durata in carica, il funzionamento, le cause di ineleggibilità, i motivi di decadenza ed il trattamento economico spettante ai singoli componenti ed al segretario della sottocommissione.

Al presidente della commissione elettorale mandamentale compete l'attuazione pratica del decentramento funzionale dei compiti fra questa e le sottocommissioni, nonché il coordinamento e la vigilanza delle rispettive attività.

§ 20. - Competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale: deroghe

La competenza territoriale della commissione elettorale mandamentale, di regola, è circoscritta nell'ambito del mandamento giudiziario.

Al fine, però, di farne coincidere, là ove sia necessario, la competenza stessa con la circoscrizione amministrativa della provincia, l'art. 26 stabilisce che, nel caso in cui la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più province, il Presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza delle commissioni elettorali mandamentali interessate, in modo che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente il Presidente della Corte d'appello, quando la situazione del luogo lo consiglia, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione del mandamento giudiziario.

§ 21. - Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali mandamentali - Segretario - Verbali - Cautele per la conservazione degli atti

A norma dell'art. 27, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali compiono le relative operazioni con l'intervento del Presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei partecipanti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario o da altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco; le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune designati dal sindaco.

In proposito si richiama la particolare attenzione delle amministrazioni comunali sulla esigenza che la scelta cada su persone che, oltre ad avere i requisiti di capacità, diano ogni affidamento in rapporto alla delicatezza dei compiti che le commissioni e sottocommissioni elettorali sono chiamate ad assolvere.

L'art. 27 precisa, ancora, che di tutte le operazioni compiute dalla commissione il segretario redige formali processi verbali che vanno sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Affinché, poi, l'autorità giudiziaria competente possa decidere, con piena cognizione, gli eventuali ricorsi, lo stesso articolo di legge prescrive che le decisioni delle commissioni e delle sottocommissioni devono essere congruamente motivate; quando esse non siano state adottate all'unanimità, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei componenti e le ragioni addotte anche dai dissenzienti, analogamente a quanto è stabilito per i verbali delle commissioni elettorali comunali.

Una copia, poi, di tutti i verbali è trasmessa, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, affinché detti organi possano essere messi in grado di intervenire, a seconda della loro competenza, per ovviare a manchevolezze ed irregolarità.

Per quanto è possibile, infine, ragioni di prudenza consigliano di stabilire la sede della commissione elettorale mandamentale in un edificio diverso da quello dove si riunisce e conserva gli atti la commissione elettorale comunale, ad evitare che, nella deprecata eventualità di incendi od altri sinistri, possano andare distrutti gli atti sia della commissione mandamentale sia della commissione elettorale del comune capoluogo del mandamento.

§ 22. - Spese per il funzionamento delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali mandamentali

A norma dell'art. 62, le spese per il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo dal prefetto.

Tra le spese di che trattasi sono da comprendere il trattamento economico dei componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, stabilito dal menzionato art. 24, nonché tutti gli altri oneri finanziari, strettamente necessari, per assicurare il funzionamento delle commissioni e sottocommissioni.

Si ritiene opportuno precisare che, su conforme avviso dei competenti Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali non possono godere della esenzione dall'affrancatura della corrispondenza d'ufficio così come è previsto per le amministrazioni dello Stato.

Ciò in quanto le spese per il loro funzionamento gravano sul bilancio dei comuni e non su quelle dello Stato.

Circa la pratica attuazione della liquidazione delle spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni e del loro riparto fra i comuni del mandamento, si reputa opportuno che la liquidazione stessa venga operata direttamente dal comune capoluogo del mandamento giudiziario, salvo riparto tra i

vari comuni interessati da attuare in base al numero degli elettori di ciascuno di essi; criterio, questo, senza dubbio equo e non suscettibile d'inconvenienti nella sua concreta applicazione.

È appena il caso di sottolineare che la deliberazione del comune capoluogo concernente la liquidazione delle spese sostenute globalmente per il funzionamento dell'organo di cui trattasi è soggetta al generale controllo di legittimità.

La deliberazione stessa, ovviamente, deve essere corredata dalla nota analitica di tutte le spese sostenute dalla commissione elettorale mandamentale, debitamente vistata dal presidente e dal segretario.

CAPITOLO IV - DELLE LISTE ELETTORALI

§ 23. - Le liste generali e sezionali: la iscrizione nelle stesse

Le liste elettorali, che vanno tenute presso ciascun comune, si distinguono in generali e sezionali: le prime comprendono tutto il corpo elettorale, le seconde i cittadini assegnati a ciascuna delle sezioni in cui è ripartito il comune.

A norma dell'art. 4, sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune i cittadini italiani che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune (e cioè nell'anagrafe della popolazione residente nel comune stesso), sempreché siano in possesso della capacità elettorale.

Il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, peraltro, non è richiesto per i cittadini italiani residenti all'estero, a favore dei quali il legislatore ha dettato particolari norme, che verranno illustrate nel capitolo seguente.

Si ponga, inoltre, attenzione sulla circostanza che nelle liste elettorali vanno iscritti anticipatamente (come viene precisato nel successivo paragrafo), anche cittadini che non hanno ancora raggiunto la maggiore età e cioè coloro che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione delle liste stesse.

L'iscrizione di tali cittadini (la cosiddetta leva elettorale) costituisce semplice certificazione della loro particolare situazione di soggetti con sfera giuridica in via di espansione, che diverranno elettori di diritto nel giorno in cui avranno compiuto il 18° anno di età.

Poiché l'iscrizione nelle liste elettorali viene effettuata d'ufficio, si precisa che eventuali domande presentate da chi tenda a non essere iscritto nelle liste medesime, pur essendo cittadino italiano, ovvero abbia acquistato o riacquisito la cittadinanza italiana, vanno senz'altro respinte, nella considerazione che l'iscrizione in parola non è subordinata all'assenso degli interessati, ma va effettuata anche contro la loro volontà al verificarsi delle condizioni previste dalle vigenti norme sull'elettorato attivo.

§ 24. - Le revisioni semestrali e dinamiche delle liste - Lo schedario elettorale

Le liste elettorali vanno periodicamente aggiornate a mezzo delle revisioni semestrali e dinamiche previste dal Titolo II del vigente testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Con le revisioni semestrali si procede alla iscrizioni dei cittadini che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 4, raggiungeranno la maggiore età nel semestre successivo a quello in cui viene attuata ciascuna revisione.

In sede di revisione semestrale viene provveduto, inoltre, alla cancellazione degli elettori che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, o che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Con le revisioni dinamiche, previste dall'art. 32, come modificato dall'art. 2 della legge n. 40 del 1979, alle liste vanno apportate le cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, nonché le variazioni conseguenti al trasferimento di residenza da un comune all'altro.

In tale sede si procede, inoltre, alla iscrizione dei cittadini che, avendo compiuto il 18° anno di età, hanno, a qualsiasi titolo, diritto ad essere compresi nelle liste elettorali.

Con le revisioni dinamiche vanno altresì disposte le variazioni alle liste di cui all'art. 41 e cioè le variazioni conseguenti all'accoglimento dei ricorsi e quelle relative al cambio di abitazione nello stesso comune.

Per fornire, poi, agli organi incaricati gli elementi necessari per attuare ogni singola revisione, l'art. 6 dispone che presso ogni comune deve essere istituito lo schedario elettorale, che costituisce, un mezzo sussidiario per la tenuta delle liste.

Le norme che regolano la composizione, la tenuta e l'aggiornamento dello schedario sono illustrate al capitolo VII.

CAPITOLO V - I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

§ 25. - Definizione di cittadino residente all'estero

L'art. 11, come modificato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40, riguarda esclusivamente i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero e, quindi, non risultano iscritti all'anagrafe della popolazione residente di alcun comune della Repubblica; le schede individuali e di famiglia di tali cittadini, come è noto, vengono collocate nella

«Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero» (AIRE), giusta le disposizioni impartite dall'Istituto centrale di statistica con circolare n. 22 prot. 6157 del 21 febbraio 1969.

Le disposizioni non riguardano, invece, i cittadini che, trovandosi temporaneamente all'estero per qualsiasi causa, si trovano iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un comune della Repubblica.

Ora, a norma del citato art. 11, i cittadini italiani residenti all'estero e registrati nell'AIRE, restano iscritti nelle liste elettorali del comune stesso senza limiti di tempo, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

L'Ufficio anagrafe del comune, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento di eliminazione dall'anagrafe della popolazione residente di un cittadino, per emigrazione definitiva all'estero, deve darne comunicazione all'Ufficio elettorale ai fini delle annotazioni di cui al paragrafo 31.

Nella comunicazione devono essere indicate le generalità complete dell'emigrato, il suo indirizzo nello Stato estero e, ove ciò non sia possibile, ogni elemento utile affinché l'ufficio elettorale possa accertarlo.

§ 26. - Iscrizione del coniuge

Agli elettori che, dopo la emigrazione, hanno conservato la iscrizione nelle liste del comune di ultima residenza, il secondo comma dell'art. 11 concede la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento della loro iscrizione dal comune di emigrazione al comune nella cui lista elettorale è iscritto il coniuge.

La predetta facoltà è intesa a facilitare il voto di quei coniugi che hanno contratto matrimonio dopo essere emigrati da comuni diversi. La norma si applica indifferentemente per ottenere il trasferimento nel comune di iscrizione del marito o della moglie.

Le domande di cui trattasi devono essere ovviamente documentate con il certificato di matrimonio o con dichiarazione sostitutiva di detto certificato, resa a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

§ 27. - Domanda di iscrizione nelle liste elettorali da parte dei cittadini residenti all'estero

Il terzo comma dell'art. 11 dispone che i cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti o di essere reinscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali, sebbene non risultino compresi nella anagrafe della popolazione residente del comune.

La norma ha funzione integrativa delle disposizioni già esaminate, in quanto è intesa a far sì che qualsiasi elettore italiano residente all'estero possa ottenere, a domanda, la iscrizione nelle liste elettorali quando per qualsiasi motivo non sia stato iscritto o reinscritto d'ufficio nelle liste elettorali a norma delle disposizioni transitorie della legge n. 40, ovvero non sia stato mantenuto iscritto a norma del primo comma dello stesso articolo 11, ovvero abbia maturato l'acquisto del diritto elettorale trovandosi residente all'estero.

Possano quindi produrre la domanda di che trattasi:

1) i cittadini italiani residenti all'estero, i quali possono chiedere a scelta:

- la reinscrizione nelle liste elettorali del comune in cui risultavano iscritti all'atto della emigrazione;
- la iscrizione nelle liste del comune di nascita;
- la iscrizione nelle liste del comune di nascita dei propri ascendenti;
- la iscrizione nelle liste del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il coniuge;

2) il coniuge straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio contratto con cittadino italiano; egli può chiedere la iscrizione nelle liste elettorali del comune nelle cui liste elettorali il coniuge è iscritto oppure nelle liste del comune di nascita dello stesso;

3) i cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che non fanno più parte del territorio dello Stato, a seguito dei Trattati internazionali ratificati in data anteriore al 17 febbraio 1979; tali cittadini possono chiedere la iscrizione nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica, allegando, però, alla domanda un atto o certificato dal quale risulti il possesso della cittadinanza italiana.

A tal riguardo è da tener presente che la cennata facoltà concessa a quest'ultima categoria di cittadini, non è assoluta ma viene accordata per espressa disposizione della legge solo nel caso in cui l'interessato non rientri nei casi previsti ai nn. 1) e 2).

Pervenuta al comune la domanda di iscrizione o reinscrizione nelle liste, il sindaco deve dare direttamente all'interessato notifica della ricezione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ricevuta che verrà custodita nel fascicolo personale.

§ 28. - Inoltro ed istruttoria delle domande dei cittadini residenti all'estero

Tutte le domande inviate dai nostri connazionali residenti all'estero, intese ad ottenere l'iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali, vanno inoltrate per il tramite dell'autorità consolare competente.

Al riguardo, si avverte che, secondo accordi intercorsi con il Ministero degli affari esteri, i consolati, prima di inoltrare le domande accerteranno che esse indichino chiaramente il titolo per il quale si chiede la iscrizione o la reinscrizione, contengano una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non è iscritto nelle liste elettorali di altri comuni e rechino la indicazione precisa del suo indirizzo all'estero.

I consolati stessi inoltre, sulla scorta degli atti d'ufficio, accerteranno ed informeranno i comuni della esistenza di cause ostative alla iscrizione, quali la perdita della cittadinanza italiana.

Per coloro che non sanno leggere e scrivere, la domanda va fatta in forma verbale innanzi al console o ad un funzionario da questi delegato.

Nell'eventualità che gli interessati dovessero trasmettere direttamente ai comuni le domande di che trattasi, si dispone, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, che le stesse vengano dai comuni inviate, con la massima sollecitudine, all'autorità consiliare competente per lo svolgimento della cennata istruttoria.

Per la iscrizione dei richiedenti nelle liste elettorali sarà seguita la procedura di cui all'articolo 32, come modificato dall'articolo 2 della legge 1979, n. 40.

§ 29. - Modalità per la notifica delle decisioni delle Commissioni elettorali comunale e mandamentale ai cittadini residenti all'estero

Il sesto comma dell'art. 11, prescrive che le decisioni delle commissioni elettorali comunale o mandamentale vanno notificate ai cittadini residenti all'estero a cura del sindaco, per il tramite delle autorità consolari competenti.

Le norme che regolano la notifica delle decisioni delle predette commissioni sono contenute negli articoli 19, 30 e 32 e, pertanto, verranno analizzate, in appropriata sede, nei capitoli dedicati alle revisioni semestrale e dinamica delle liste elettorali (v. paragrafi 91, 96, 127, 129).

Per quanto attiene, invece, alle modalità da seguire per inviare, per il tramite delle competenti autorità consolari, le notificazioni stesse ai nostri connazionali all'estero, si prescrive in via generale quanto segue:

1) le comunicazioni di che trattasi, indirizzate alla abitazione o al recapito degli interessati, dovranno essere inviate esclusivamente per il tramite dei Consolati competenti per territorio; può consentirsi l'invio alla Ambasciata o alla Legazione d'Italia presso lo Stato estero in cui risiede l'elettore interessato soltanto quando, pur essendo noti il paese di residenza e l'esatto indirizzo del connazionale, non si conosca quale sia il Consolato territoriale competente;

2) le notificazioni predette, accompagnate da una lettera diretta all'autorità consiliare, che precisi lo scopo della trasmissione e contenga l'elenco degli allegati, dovranno essere incluse in buste aperte con la indicazione, all'esterno, del numero di protocollo e dell'indirizzo del Consolato al quale la corrispondenza in parola dovrà essere spedita;

3) tali buste aperte dovranno poi essere incluse in una busta unica che dovrà essere chiusa e indirizzata dai comuni direttamente «AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO CORRIERI - REPARTO SPEDIZIONI - ROMA», che provvederà al relativo inoltro ai Consolati competenti;

4) le assicurazioni che, in relazione alle su accenrate comunicazioni, dovranno essere fornite dagli uffici consolari italiani, verranno trasmesse in blocco alle competenti Prefetture che ne cureranno, poi, l'inoltro ai singoli comuni interessati.

Ai fini di una precisa esecuzione di tali disposizioni, questo Ministero ha già fatto pervenire ai comuni, per il tramite delle Prefetture, una pubblicazione con l'elenco delle Ambasciate, Legazioni, Consolati e Vice Consolati del Governo italiano, attualmente accreditati all'estero.

In proposito, si invitano i sindaci ad astenersi dall'inoltrare alle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari atti relativi ad elettori dei quali non si conosce l'indirizzo, ma soltanto lo Stato estero in cui sono emigrati, in quanto è estremamente improbabile che le predette autorità siano a conoscenza degli indirizzi di tali connazionali; è opportuno invece che vengano intensificate in ogni modo le indagini dirette ad accertare i relativi recapiti.

Ad evitare, infine, eventuali inconvenienti dovuti a casi di omonimia, è necessario che nelle notificazioni vengano sempre indicati il luogo e la data di nascita dei destinatari.

§ 30. - Modalità per l'inoltro dei ricorsi prodotti alla Commissione elettorale mandamentale da parte di cittadini residenti all'estero

I ricorsi che i cittadini residenti all'estero intendono produrre alla commissione elettorale mandamentale, a termine degli articoli 20 e 32, contro le decisioni adottate dalla commissione comunale in sede di revisione semestrale o dinamica, possono essere inviati direttamente ovvero per il tramite dell'autorità consolare che, in tale caso, deve curarne l'immediato inoltro alla commissione mandamentale competente.

§ 31. - Annotazione dell'indirizzo e della condizione di cittadino residente all'estero

L'ultimo comma dell'art. 11 dispone che della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

L'adempimento consiste nella apposizione, a mezzo di apposita stampiglia, della annotazione «Residente all'estero»; esso deve essere eseguito senza la osservanza di particolari modalità dall'ufficio comunale elettorale e, benché la legge lo richieda obbligatoriamente solo con riguardo allo schedario ed alle liste sezionali, esso deve essere eseguito anche sulle liste generali.

L'ufficio comunale elettorale provvede inoltre a registrare sugli stessi documenti il nuovo indirizzo all'estero dell'elettore.

L'annotazione di «Residente all'estero» e la registrazione del nuovo indirizzo devono essere eseguite appena l'ufficio comunale elettorale riceve dall'ufficio anagrafico del comune comunicazione del provvedimento di eliminazione dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero.

Delle variazioni sopra cennate deve essere data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 138.

Nel caso di iscrizione o reinscrizione di elettori residenti all'estero a domanda, la registrazione dell'indirizzo all'estero e la annotazione di residente all'estero hanno luogo contestualmente alla iscrizione dell'elettore nella lista elettorale.

§ 32. - Aggiornamento degli indirizzi degli elettori all'estero

Affinché la iscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero produca tutti i suoi effetti, è assolutamente necessario che il comune di iscrizione elettorale sia posto in grado di conoscere e di tenere aggiornato il relativo indirizzo.

A tal fine, si dispone che gli uffici anagrafici, all'atto in cui ricevono la dichiarazione della emigrazione, consegnino all'emigrante una comunicazione del seguente tenore:

«La s.V., pure trasferendo la propria residenza all'estero, a norma dell'art. 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sostituito dalla legge 7 febbraio 1979, n. 40, resterà iscritta nelle liste elettorali di questo comune senza limiti di tempo, sempre che conservi i requisiti per essere elettore. Tale iscrizione Le dà il diritto di partecipare a tutte le consultazioni elettorali italiane. Affinché però la S.V. possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione ed i documenti per fruire del viaggio o delle altre agevolazioni di legge per la effettiva partecipazione al voto, è pregata di voler inviare al comune scrivente, per il tramite della autorità consolare italiana competente, la seguente dichiarazione, scritta in chiara grafia.

AL SINDACO DEL COMUNE DI

OGGETTO: Indirizzo per la partecipazione alle consultazioni elettorali.

..... sottoscritt..... (cognome, nome e, per le donne coniugate, anche il cognome del marito)

nat..... in il

di professione

fornit..... del titolo di studio di

dichiara di essere ancora in possesso della cittadinanza italiana e che per ogni comunicazione a fini elettorali il proprio indirizzo all'estero è il seguente: Stato, città, via o Piazza, numero civico, numero di codice postale).

(Data) (Firma)»

Analoga comunicazione dovrà essere allegata, a cura degli Uffici elettorali comunali, alla notificazione della iscrizione nelle liste elettorali diretta agli elettori all'estero che ne hanno fatto domanda, e, ove se ne dimostri la opportunità, alle altre comunicazioni d'ufficio dirette agli elettori all'estero.

Sarà, ovviamente, cura dell'elettore comunicare al proprio comune di iscrizione elettorale, sempre per il tramite della competente autorità consolare, ogni variazione di indirizzo che, nel corso della sua permanenza all'estero, dovesse verificarsi.

§ 33. - Registro degli elettori residenti all'estero: rinvio

L'ufficio elettorale comunale, d'intesa con l'ufficio anagrafe, deve accertare e prendere nota del recapito degli elettori residenti stabilmente o temporaneamente all'estero al fine di provvedere, specie in occasione di consultazioni elettorali, all'invio di ogni documento o comunicazione che possa interessarli, quale la cartolina-avviso per il ritiro del certificato elettorale.

A tale effetto ogni comune dovrà tenere costantemente aggiornato l'apposito registro prescritto al paragrafo 78.

Per l'accertamento degli indirizzi di tali cittadini le indagini vanno effettuate presso l'Ufficio anagrafe, l'ufficio del lavoro, i congiunti che risiedono sul posto, ecc.

CAPITOLO VI

SEZIONE I - LE LISTE ELETTORALI GENERALI

§ 34. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali generali

L'articolo 5 prescrive che le liste elettorali (generali), distinte per uomini e donne, devono essere compilate in ordine alfabetico e in doppio esemplare.

Esse devono contenere tre colonne, rispettivamente per le variazioni di sezione e di abitazione, per le eventuali annotazioni e per gli estremi del provvedimento di cancellazione.

La esigenza di compilare le liste generali in due esemplari scaturisce dalla prescrizione legislativa contenuta nel secondo comma dell'art. 51, per la quale uno di essi va depositato e conservato negli archivi della commissione elettorale mandamentale per l'attuazione degli adempimenti demandati dalla legge a tale consesso.

L'altro esemplare delle liste generali, che devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati, va conservato nell'archivio dell'ufficio elettorale comunale.

Le liste medesime debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal Presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario.

Sulle liste elettorali va indicato, per ciascun iscritto:

1) il numero di iscrizione nella lista generale.

La numerazione degli iscritti nelle liste ha carattere progressivo, nel senso cioè che non sono consentite interpolazioni.

Il posto degli iscritti cancellati per qualsiasi motivo non può, pertanto, essere preso dagli elettori di nuova iscrizione. Né sono da lasciare spazi tra una lettera alfabetica e quella successiva né tra un nominativo e l'altro, dato che i nuovi iscritti, a seguito di ciascuna revisione, vengono aggiunti in calce alle liste generali esistenti secondo l'ordine alfabetico e mediante continuazione della numerazione progressiva.

2) L'anno di iscrizione.

3) il numero del fascicolo personale.

Per tale adempimento si rinvia alle disposizioni impartite al paragrafo 72.

4) Il numero della sezione cui è assegnato l'elettore.

5-6) Il cognome e il nome.

In proposito si precisa che se dall'atto di nascita risulta che alla persona siano stati imposti più nomi (rectius: prenomi) sulle liste elettorali deve essere riportato soltanto il primo, sempre che sia separato dagli altri da una virgola; in caso contrario tutti i nomi imposti vanno trascritti, non diversamente dal caso di due o più nomi fusi tra di loro o di nomi composti.

7) Per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito preceduto alla indicazione «in» o «cgt.» ovvero «ved.», a seconda dei casi.

In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito.

Per le donne che contraggono matrimonio è necessario, pertanto, curare sollecitamente tale adempimento, che, come verrà precisato, può essere effettuato in qualsiasi tempo, al di fuori delle operazioni della revisione semestrale e dinamica.

8) Il luogo di nascita.

9) La provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia.

Per la indicazione di questo dato può farsi ricorso alle abbreviazioni in uso per le targhe automobilistiche.

10) La data di nascita.

11) Il numero dell'atto di nascita nonché la parte e la serie del registro sul quale l'atto medesimo è redatto o trascritto.

Per quanto concerne la serie dell'atto di nascita, nella considerazione che la parte prima del registro degli atti di nascita è stata suddivisa in due serie A) e B) dal 1° gennaio 1940, si ritiene utile chiarire che per i nati in epoca precedente tale indicazione va ovviamente omessa.

Si ricorda in proposito che le disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile vennero estese, con il r.d. 24 settembre 1923, n. 2013, alle province di Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste ed a parte della provincia di Udine con decorrenza dal 1° gennaio 1924; pertanto, i dati relativi ai cittadini nati in queste province in epoca anteriore alla predetta data vengono tuttora desunti dai registri parrocchiali. Per costoro, in conseguenza, sulle liste vanno riportati soltanto il luogo e la data di nascita.

Per i cittadini italiani nati all'estero, nel caso che i relativi nominativi non risultino trascritti nel registro degli atti di nascita di alcun comune, l'ufficio elettorale comunale provvederà a controllare le esatte generalità da qualsiasi idoneo documento eventualmente acquisito agli atti d'ufficio o in possesso degli interessati.

È ovvio che anche per i suindicati cittadini sugli atti e sulle liste elettorali potranno essere indicati soltanto il luogo e la data di nascita.

12) Il tribunale nella cui giurisdizione rientra il luogo di nascita.

13) L'abitazione.

L'indicazione dell'abitazione, oltre che precisa, dovrà essere completa.

In tale voce, oltre alla via ed al numero civico, devono essere indicati anche la città e lo Stato per i residenti all'estero, che, pur avendo perduto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, siano iscritti nelle liste a norma dell'art. 11.

Invece, per i connazionali residenti temporaneamente all'estero, che mantengono l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, dovrà essere indicata l'abitazione che risulta dall'anagrafe stessa, mentre l'indirizzo o il recapito nello Stato estero va annotato soltanto nell'apposito registro di cui al paragrafo 78.

14 e 15) Il titolo di studio - La professione o il mestiere.

L'indicazione del titolo di studio e della professione o del mestiere è preordinata al fine di rendere possibile la costituzione degli uffici elettorali di sezione con elementi che, oltre ad avere una chiara consapevolezza dell'importanza e delicatezza del compito, siano in possesso della necessaria attitudine all'esercizio di una funzione cui non è estraneo un certo tecnicismo.

Tali indicazioni dovranno essere desunte dai fogli dell'ultimo censimento della popolazione o da informazioni dirette ovvero da ogni altro atto comunque venuto a conoscenza del comune.

Per quanto riguarda in particolare il titolo di studio, si precisa che non è consentito indicare approssimativamente soltanto le categorie di scuole frequentate, quali «elementari», «medie», ecc., ma si deve,

invece, specificare il diploma posseduto dall'interessato o, in mancanza, l'ultima classe di scuola elementare frequentata dallo stesso.

Per gli analfabeti e per chi, pur sapendo leggere e scrivere, non ha frequentato alcuna classe di scuola elementare, al posto dell'annotazione del titolo di studio, dovranno essere tracciate due linee (=).

Per quanto concerne l'indicazione della professione o mestiere, è da far presente, che i frequenti mutamenti che si verificano nel corso dell'attività lavorativa, che si svolge alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici o privati, renderebbero necessario, pur in presenza delle prescritte dichiarazioni ai competenti uffici anagrafici, procedere a un continuo aggiornamento delle qualifiche professionali da riportare sulle liste elettorali, con conseguente appesantimento di lavoro per gli uffici elettorali comunali.

Ad evitare quanto sopra si ritiene opportuno che, ove non vi ostino comprovati motivi di natura tecnica, in occasione di ricompilazione o rifacimento delle liste ed atti elettorali, l'indicazione della professione o mestiere, qualora essi vengano espletati nelle varie forme di lavoro subordinato, sia sostituita con la dizione più generica, a secondo dei casi che ricorrono, di dipendente statale, di ente pubblico o privato.

Le suesposte precisazioni sui dati da riportare sulle liste dovranno essere tenute presenti, ovviamente, anche nella compilazione di tutti gli altri atti elettorali relativi alle revisioni semestrale e dinamica delle liste nonché alla tenuta degli schedari elettorali.

§ 35. - Modelli per le liste elettorali generali

Le liste elettorali generali vanno possibilmente redatte su stampati conformi agli allegati modelli 1, 2/M, 2/F, sui quali i dati anagrafici dei singoli cittadini dovranno essere riportati negli spazi destinati alle «generalità degli iscritti» secondo l'ordine indicato nella Tabella E, allegata alle presenti istruzioni.

I comuni, invece, che si avvalgono di sistemi meccanizzati, elettronici o di altro tipo, ordineranno i dati prescritti secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non ometterne alcuno.

SEZIONE II - LE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE DEL TRENINO ALTO-ADIGE

§ 36. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

Le disposizioni contenute nei dd.PP.RR. 31 agosto 1972, n. 670, e 1° febbraio 1973, n. 50, nel modificare le norme relative alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, perseguono i seguenti scopi: 1) limitare il diritto di partecipare alla elezione a coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della regione ininterrottamente da almeno quattro anni; 2) mantenere separati i corpi elettorali dei due collegi provinciali nei quali è ripartito il territorio della regione.

Ciò stante, quando l'elettore che risiede nella regione non ha compiuto il prescritto periodo quadriennale non può partecipare alla votazione in alcun comune della regione.

Quando, invece, il prescritto periodo quadriennale sia maturato in più comuni della regione, l'interessato, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, è iscritto nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia, ove ha compiuto il maggior periodo residenziale, ovvero, nel caso di eguale durata dei periodi trascorsi nelle due province di Trento e Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Quindi è necessario accertare i periodi di residenza trascorsi dall'elettore nei vari comuni della regione, iniziando, a ritroso, dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 1, primo comma e art. 2, primo comma del d.P.R. n. 50).

Ai fini di cui sopra, nell'ambito del territorio regionale, i comuni di emigrazione, nel restituire a quelli d'immigrazione, in applicazione dell'art. 16 del regolamento anagrafico 31 gennaio 1958, n. 136, il Mod. AP/4 concernente le dichiarazioni da rendersi in sede di cambiamento di residenza, dovranno comunicare, con apposita certificazione, il periodo di residenza che l'interessato ha maturato nel comune stesso.

Sulla scorta dei predetti documenti la commissione elettorale comunale di ogni comune della regione, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del Consiglio regionale, deve compilare, in triplice copia un elenco degli elettori che non possono votare nel comune, o perché alla predetta data non hanno maturato il quadriennio di residenza nella regione o perché, pur avendolo maturato, devono votare nel comune di ultima residenza della provincia, nella quale hanno risieduto, nel quadriennio, per un maggior periodo; in questo secondo caso il provvedimento della commissione elettorale comunale deve, comunque, indicare in quale comune l'elettore ha diritto di votare.

Gli elenchi di cui trattasi seguiranno una procedura del tutto analoga a quella prevista dall'art. 33 del testo unico n. 223 (art. 2, secondo comma del d.P.R. n. 50); pertanto, una copia di essi deve essere trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale, una copia sarà pubblicata nell'albo pretorio del comune e l'altra resterà depositata nella segreteria comunale.

Alla copia dell'elenco da trasmettere alla competente commissione elettorale mandamentale, deve essere allegata la documentazione che comprova i motivi del disposto deppennamento degli elettori dalle liste e che sarà restituita al comune mittente.

La commissione elettorale mandamentale deve, inoltre, trasmettere al sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare copia del provvedimento adottato, affinché la competente commissione elettorale mandamentale provveda, a sua volta, ad iscrivere l'interessato nella lista della sezione nella cui circoscrizione dimorava.

Dato il carattere contingente delle iscrizioni così disposte, i nominativi degli elettori sono iscritti soltanto in calce alla lista sezionale destinata alla votazione e nella copia o estratto della stessa da affiggersi nella sala della votazione per consultazione da parte degli elettori.

Particolare cura, inoltre, dovranno osservare i sindaci dei comuni di precedente residenza, per fare pervenire tempestivamente agli interessati, nel luogo della loro residenza attuale, i relativi certificati elettorali, che vanno compilati sugli stessi modelli usati per i restanti elettori del comune.

§ 37. - Istituzione delle liste elettorali aggiunte

Si è visto che gli elettori, che non hanno compiuto il quadriennio di residenza nella regione del Trentino-Alto Adige, sono esclusi dal partecipare alle votazioni per la elezione di quel consiglio regionale.

Però, a salvaguardia del fondamentale diritto elettorale, la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e, di conseguenza, lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige hanno stabilito che i predetti elettori eserciteranno il diritto di voto per le elezioni regionali, provinciali e comunali nel comune di precedente residenza.

A tal fine, l'art. 3 del d.P.R. n. 50 prevede che i comuni di precedente residenza fuori della regione istituiscano una lista elettorale aggiunta, nella quale vengono iscritti tutti i cittadini che hanno trasferito la loro residenza nella regione, per esservi mantenuti sino a quando avranno maturato, in essa, il quadriennio di residenza.

§ 38. - Aggiornamento delle liste elettorali aggiunte

La iscrizione degli elettori nelle liste aggiunte per emigrazione verrà effettuata in sede di revisione dinamica delle liste elettorali disciplinata dall'art. 32, primo comma, n. 4), del t.u. n. 223, non appena il comune di emigrazione avrà ricevuto da quello d'immigrazione, sito nella regione Trentino-Alto Adige, il modello AP/4 che assicura la iscrizione del cittadino nella anagrafe della popolazione residente (art. 3, secondo comma del d.P.R. n. 50).

Per quanto attiene alla iscrizione nelle liste elettorali aggiunte delle nuove leve di elettori, i comuni della regione trasmetteranno ai comuni di precedente residenza un elenco degli elettori che, all'atto della iscrizione nelle liste elettorali in sede di revisione semestrale, non hanno maturato il quadriennio di residenza; detto elenco sarà corredato di una copia del provvedimento adottato, al riguardo, dalla commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 30, primo comma, del t.u. n. 223. Tale documento consentirà alle commissioni elettorali mandamentali dei comuni di precedente residenza di procedere alla iscrizione degli interessati nelle liste elettorali aggiunte con la procedura di cui al sopra citato art. 30.

La cancellazione dalle liste elettorali aggiunte motivata dal raggiungimento del prescritto requisito residenziale nella regione Trentino-Alto Adige deve essere effettuata, d'ufficio, dal comune di precedente residenza non appena l'interessato, sulla base della documentazione agli atti, risulterà avere maturato il prescritto quadriennio, senza che dal comune sito nella regione Trentino-Alto Adige sia pervenuta comunicazione alcuna di trasferimento di residenza in altro comune del restante territorio della Repubblica.

Della disposta cancellazione, ad ogni buon fine, deve essere avvisato il comune della regione ove il cittadino risiede.

Le cancellazioni, invece, dalle liste elettorali disposte d'ufficio dai comuni di attuale residenza nella regione, per uno dei motivi indicati nell'art. 32, primo comma, nn. 1, 2 e 3, devono essere, nel termine di quarantotto ore dall'adozione del provvedimento, comunicate ai comuni di precedente residenza affinché questi possano apportare sulle proprie liste elettorali aggiunte e sugli schedari le relative variazioni.

Sempre per conseguire una effettiva efficienza delle liste elettorali aggiunte, l'art. 4, secondo comma del d.P.R. n. 50 fa obbligo ai comuni della regione Trentino-Alto Adige di comunicare ai comuni che abbiano elettori iscritti nelle liste aggiunte ogni trasferimento che, nel corso del quadriennio, l'elettore effettua nell'ambito della regione.

Tale adempimento riveste particolare importanza al fine di far pervenire tempestivamente il certificato elettorale in occasione di elezioni regionali o provinciali, alle quali gli elettori hanno diritto di partecipare a norma del primo comma dello stesso articolo 4.

§ 39. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano

Le disposizioni sopra richiamate, e in particolare l'art. 5 del d.P.R. n. 50, hanno modificato anche le norme relative alla elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, limitando il diritto di partecipare alle relative consultazioni a coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono nel territorio della regione ininterrottamente da almeno quattro anni e nel territorio della provincia da almeno due anni.

Gli elettori che non hanno detti requisiti conservano il diritto di votare per la elezione del consiglio comunale nel comune di precedente residenza, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo.

L'art. 6 del d.P.R. n. 50 contiene disposizioni intese a disciplinare la elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, ed, in particolare, ad evitare che vi partecipino coloro che non ne hanno il diritto; è tuttavia da notare che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 devono avere applicazione solamente nel caso in cui i comizi per la elezione del consiglio comunale siano convocati anche nel comune della provincia di Trento nel quale l'elettore ha diritto di votare (art. 6, quinto comma del d.P.R. n. 50).

Sull'argomento, si intendono qui richiamate le istruzioni di cui al paragrafo 36.

§ 40. - Esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali fuori della provincia di Bolzano

Si è visto che gli elettori che non hanno maturato i requisiti per partecipare alle elezioni del consiglio comunale nel comune della provincia di Bolzano in cui hanno la residenza conservano il diritto di partecipare alle analoghe elezioni nel comune di precedente residenza, anche se della provincia di Trento (artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 50).

A tal fine soccorrono, per i comuni di tutto il territorio della Repubblica, le liste elettorali aggiunte, previste dall'art. 3 del d.P.R. n. 50, e, per i comuni della provincia di Trento, le liste elettorali aggiunte previste al successivo articolo 8.

Sull'argomento della istituzione e dell'aggiornamento delle liste aggiunte sopra accennate, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi 37 e 38.

§ 41. - Esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni politiche, del Parlamento Europeo e dei referendum

La normativa fin qui esaminata non trova applicazione in relazione alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo e ai referendum previsti dalla Costituzione; a questi effetti la iscrizione nelle liste aggiunte resta inoperante e gli elettori ivi iscritti, a norma del combinato disposto degli articoli 4 e 32, quarto comma del t.u. n. 223, votano nel comune del Trentino-Alto Adige in cui risiedono, a prescindere dalla circostanza che vi risiedano da meno di quattro anni.

Di conseguenza, non devono essere compilati i certificati elettorali per i cittadini inclusi nelle liste aggiunte.

§ 42. - Sull'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli comunali della Provincia di Bolzano da parte dei cittadini residenti all'estero

L'art. 9 del d.P.R. n. 50 è inteso ad armonizzare il particolare regime introdotto nella materia dell'elettorato attivo dagli articoli 25 e 63 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige con la disciplina generale contenuta nell'articolo 11 del t.u. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, concernente l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini emigrati all'estero.

La norma tratta distintamente il caso in cui il cittadino emigra all'estero dopo aver compiuto il quadriennio di residenza nella regione e il caso in cui il cittadino emigra nel corso di detto quadriennio.

Nel primo caso il cittadino conserva le facoltà previste nell'art. 11 del t.u. n. 223 e, se rimpatria definitivamente dall'estero, viene considerato residente nella regione del Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni, a condizione che vi si stabilisca e che abbia chiesto espressamente di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.

Nel secondo caso, cioè quando il cittadino sia emigrato all'estero dalla regione nel corso del quadriennio e sia quindi iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune della Repubblica, permane iscritto in quest'ultimo comune; se, peraltro, il cittadino rimpatria e si stabilisce nella regione dopo aver chiesto di essere iscritto nelle liste elettorali di un comune di essa, ai fini del compimento del quadriennio di residenza nella regione, gli viene ascritto anche il periodo di residenza ivi trascorso prima del trasferimento all'estero.

Gli stessi criteri si applicano in relazione al compimento del periodo di residenza biennale necessario per partecipare, a norma dell'art. 5 del d.P.R. n. 50, alle elezioni del consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano.

Le domande con le quali i cittadini residenti all'estero chiederanno di essere iscritti o reinscritti, se già cancellati, nelle liste elettorali saranno esaminate tenendo presenti le istruzioni contenute nel paragrafo 27: è da notare, però, che, mentre le domande provenienti da cittadini che hanno compiuto il quadriennio di residenza nella regione prima dell'emigrazione saranno esaminate dalla commissione elettorale comunale del comune di ultima residenza della regione stessa, quelle provenienti da cittadini che non hanno compiuto, all'atto della emigrazione, il quadriennio di residenza, dovranno essere trasmesse, dal sindaco del comune che le ha ricevute, al comune nelle cui liste elettorali aggiunte il richiedente ha diritto di essere iscritto, per l'esame di competenza della relativa commissione elettorale comunale.

Con l'ultimo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 50, infine, si è provveduto, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, ad estendere le disposizioni contenute nell'art. 11 del t.u. n. 223 del 1967 al figlio nato all'estero da cittadino, al figlio minore emigrato con il genitore ed agli stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadini italiani all'estero.

CAPITOLO VII

SEZIONE I - LO SCHEDARIO ELETTORALE

§ 43. - Composizione dello schedario

A norma dell'art. 6 presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale, composto dallo «schedario generale» e dallo «schedario sezionale».

Tuttavia, i comuni muniti di attrezzature elettroniche o meccanografiche, potendo realizzare con le apparecchiature di cui sono in possesso le medesime finalità dello schedario sezionale, sono esonerati dal provvedere alla tenuta dello schedario elettorale sezionale.

Le schede dello schedario generale - cui corrispondono i Modd. 1g e 2g, riportati, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate alle presenti istruzioni - sono state unificate in modo da poter essere usate da tutti i comuni, indipendentemente dalla meccanizzazione del servizio elettorale.

Pertanto, analogamente a quanto già disposto per la compilazione delle liste elettorali, i comuni il cui servizio elettorale non è meccanizzato dovranno riportare nel rettangolo riservato alle generalità degli iscritti, servendosi di una normale macchina da scrivere, i dati anagrafici e caratteristici dei singoli iscritti, secondo l'ordine e l'impostazione di cui all'allegato schema-tipo, che è identico a quello già prescritto per la compilazione delle liste elettorali (vedi Tabella E).

I comuni dotati di impianti elettrici o meccanizzati sono autorizzati a modificare i Modd. 1g e 2g in relazione alle esigenze dei rispettivi impianti, non trascurando, però, alcuna delle voci del predetto schema-tipo.

Allo schedario sezionale - che deve essere tenuto soltanto dai comuni non forniti di impianti meccanizzati - corrispondono le schede Modd. 3s e 4s, rispettivamente riportati alle tabelle C e D, per la compilazione con macchine dattiloscrittive.

Le schede, sia dello schedario generale sia dello schedario sezionale, sono di colore bianco per i maschi e rosa per le femmine.

§ 44. - Schedario generale

Lo schedario generale si compone di una parte principale - dove sono raccolte le schede dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e per i quali non si sia verificato alcun evento che ne comporti la cancellazione - e di due compartimenti riservati, rispettivamente, alla custodia delle schede dei cittadini da cancellare dalle liste e di quelle degli iscrivendi.

Il compartimento dei cancellandi è suddiviso in due settori:

- ✓ nel primo sono raccolte le schede dei cittadini da cancellare in sede di revisione dinamica;
- ✓ nel secondo sono raccolte le schede di quelli da cancellare in sede di revisione semestrale.

Il compartimento degli iscrivendi è suddiviso, invece, in tre settori;

- ✓ il primo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere nelle liste in sede di revisione dinamica;
- ✓ il secondo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere in sede di revisione semestrale;
- ✓ il terzo destinato alla custodia delle schede dei cittadini da iscrivere con la prossima revisione utile successiva, perché cancellati o non iscritti nelle liste per una causa di incapacità temporanea (vedi numeri 2, 3, 4 e 6 dell'art. 2).

Sia nella parte principale sia in ognuno dei settori dei due compartimenti dello schedario generale, le schede devono essere tenute in rigoroso ordine alfabetico, indipendentemente dal sesso.

§ 45. - Schedario sezionale

Nello schedario sezionale le schede sono tenute in rigoroso ordine alfabetico, ma distintamente per sesso, in due raccoglitori distinti per ciascuna sezione elettorale.

§ 46. - Personale addetto - Consegnatario dello schedario

Al fine di assicurare la funzionalità dello schedario e di evitare qualsiasi pericolo di manomissione o dispersione di schede, tutti i mobili, a suo tempo assegnati ai comuni dal Ministero, come noto, vennero forniti di apposita chiusura a chiave.

Analogo accorgimento dovrà ora essere adottato per i mobili eventualmente acquistati dai comuni direttamente dal libero mercato.

Tale precauzione, però, non realizzerebbe il fine voluto, qualora fosse consentito a qualsiasi dipendente del comune di consultare lo schedario medesimo e, peggio ancora, di asportarne le schede o i raccoglitori.

Perciò, in ogni comune devono essere designati un consegnatario dello schedario ed un suo sostituto che avranno il compito di tenere le chiavi e di curarne la consultazione e l'aggiornamento che saranno responsabili della sua conservazione e della sua tenuta.

Poiché non è prescritta alcuna formalità per l'autenticazione delle schede nonché delle registrazioni attinenti al relativo completamento e alle successive variazioni, ferma restando la responsabilità generale del segretario del comune, ne deriva un aumento delle responsabilità specifiche del consegnatario dello schedario e del suo sostituto in ordine alla regolare tenuta ed al tempestivo ed esatto aggiornamento dello schedario stesso, di cui devono rispondere in ogni caso.

I nomi del consegnatario e del suo sostituto ed ogni relativa variazione devono essere segnalati alla Prefettura.

Il segretario comunale, quale diretto responsabile del servizio elettorale, è tenuto ad adottare ogni opportuno provvedimento per la migliore conservazione e custodia del materiale in parola.

SEZIONE II - LE SCHEDE GENERALI E SEZIONALI

§ 47. - Dati che vanno trascritti sulle schede generali e composizione delle schede medesime

Sulle schede generali vanno trascritti, per ogni elettore, nell'ordine risultante dallo schema-tipo e dai Modd. 1g e 2g, i seguenti dati:

- 1) numero d'iscrizione nella lista generale;
- 2) anno d'iscrizione nelle liste del comune;
- 3) numero del fascicolo personale;
- 4) numero della sezione cui è assegnato l'elettore;
- 5) cognome;
- 6) nome (in proposito si precisa che, se dall'atto di nascita risultano più nomi, sulle liste va riportato soltanto il primo, sempre che sia separato dagli altri da una virgola: in caso contrario vanno tutti trascritti);
- 7) per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito, preceduto dalla indicazione «in» o «ctg.» ovvero «ved.», a seconda dei casi;
- 8) luogo di nascita;
- 9) provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia;
- 10) data di nascita;
- 11) numero dell'atto di nascita nonché parte e serie del registro sul quale l'atto medesimo è redatto o trascritto.

In proposito si precisa che la serie non va indicata per i nati anteriormente al 1° gennaio 1940 (vedi paragrafo 34);

- 12) tribunale nella cui giurisdizione rientra il luogo di nascita;
- 13) abitazione;
- 14) professione o mestiere (vedi, in proposito, paragrafo 34);
- 15) titolo di studio.

La scheda contiene, inoltre, cinque spazi destinati, rispettivamente, alla registrazione dei seguenti dati:

- 16) motivo ed estremi della iscrizione;
- 17) successive abitazioni;
- 18) motivo ed estremi della non iscrizione;
- 19) motivo ed estremi della cancellazione;
- 20) annotazioni.

Alle voci nn. 13 e 17 devono essere indicati anche la città e lo Stato estero per i connazionali residenti all'estero, che risultano iscritti nelle liste elettorali.

Invece, per i connazionali temporaneamente all'estero, che mantengono anche l'iscrizione anagrafica, l'indirizzo o il recapito nello Stato estero non va annotato sulla scheda ma soltanto nell'apposito registro, di cui al successivo paragrafo 78.

Per quanto concerne le voci nn. 14 e 15, si chiarisce che le notizie relative sia al titolo di studio che alla professione o mestiere dovranno essere ricavate dai fogli dell'ultimo censimento della popolazione ovvero da informazioni dirette.

Per gli immigrati si ha motivo di ritenere che i predetti accertamenti non dovrebbero presentare alcuna difficoltà, in quanto all'atto della denuncia della immigrazione da parte degli interessati, l'ufficio anagrafe deve richiedere le relative notizie aggiornate alla data del trasferimento.

Nelle schede generali le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 15 vanno riportate nel rettangolo riservato alle generalità degli iscritti. I successivi numeri di iscrizione nella lista generale (derivanti da compilazione, previa unificazione, della lista medesima) ed i numeri delle sezioni di successiva assegnazione vanno trascritti nel primo rettangolino libero posto, rispettivamente, sul lembo sinistro e destro della scheda.

I comuni dotati di attrezzature elettroniche o meccanografiche ordineranno i suddetti dati secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non trascurarne alcuno.

§ 48. - Dati che vanno trascritti sulle schede sezionali e composizione delle schede medesime

I comuni sprovvisti di impianti elettronici o meccanografici, che continueranno a tenere lo schedario sezionale, trascriveranno nell'ordine sulle relative schede, con macchina da scrivere, i seguenti dati:

- numero della sezione, che va scritto sul primo rettangolino libero posto sul lembo superiore della parte destra della scheda;
- cognome;
- nome, come per le schede generali;
- per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito, come per le schede generali;
- luogo di nascita;
- provincia del luogo di nascita, eccezion fatta per i comuni capoluoghi di provincia;
- tribunale del luogo di nascita;
- data di nascita;
- estremi dell'atto di nascita, come per le liste generali;
- abitazione (per i connazionali residenti all'estero si rinvia a quanto già prescritto nel paragrafo precedente);

- titolo di studio;
 - professione o mestiere;
 - numero del fascicolo personale, che va scritto nel rettangolino posto sul lembo superiore della parte sinistra della scheda;
 - numero della lista generale, che va scritto nel primo rettangolino libero posto nella parte sinistra della scheda sotto il rettangolino riservato per il numero del fascicolo personale;
 - successive abitazioni.
- Il retro della scheda reca, inoltre, uno spazio riservato alle annotazioni.

SEZIONE III - LA TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

§ 49. - Elementi per l'aggiornamento dello schedario elettorale

Da quanto si è precisato nelle sezioni precedenti consegue che lo schedario elettorale deve rispecchiare costantemente la situazione del corpo elettorale del comune, oltremodo fluttuante per effetto dei movimenti migratori e dei molteplici eventi che determinano l'acquisto, la perdita e il riacquisto della capacità elettorale.

Lo schedario elettorale deve essere aggiornato, altresì, con la registrazione di tutte le variazioni che possono verificarsi nelle generalità dei cittadini nonché nella relativa abitazione e nel titolo di studio e nella professione o mestiere.

A norma dell'articolo 6, terzo comma, tutte le predette variazioni vanno apportate sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

A tali elementi occorre aggiungere le segnalazioni degli interessati, le domande di cittadini residenti all'estero, i ricorsi, gli esiti degli accertamenti disposti dal comune in occasione della distribuzione dei certificati elettorali o dei censimenti generali della popolazione o per qualsiasi altra causa, il carteggio con altri comuni, ecc.

§ 50. - Collegamenti fra l'Ufficio elettorale e gli altri Uffici comunali per l'aggiornamento dello schedario elettorale e delle liste

Al fine di assicurare il tempestivo e perfetto aggiornamento dello schedario elettorale e, conseguentemente, delle liste generali e sezionali del comune, è necessario che venga curata la efficienza dei collegamenti fra l'ufficio elettorale comunale e gli altri uffici demografici del comune.

In particolare, sia l'ufficio anagrafe sia quello di stato civile devono trasmettere all'ufficio elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino variazioni allo schedario ed alle liste.

È ovvio, altresì, che l'ufficio elettorale debba segnalare ai predetti uffici quegli eventi che pervengano a sua conoscenza e che comportino variazioni ai relativi atti, allorché abbia motivo di ritenere che essi non ne abbiano avuto notizia.

Si raccomanda, comunque, che le segnalazioni e le comunicazioni tra i diversi uffici avvengano sempre per iscritto.

I funzionari preposti agli uffici dell'anagrafe e dello stato civile sono responsabili degli eventuali ritardi od omissioni degli adempimenti prescritti dall'art. 6, quarto comma.

§ 51. - Variazioni che possono essere apportate immediatamente agli schedari ed alle liste

Ai fini della tenuta dello schedario, occorre distinguere le variazioni che possono essere apportate alle liste elettorali esclusivamente in sede di revisione semestrale o dinamica, osservando la procedura stabilita in proposito dalla legge, da quelle che possono essere effettuate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di formalità particolari.

Queste ultime possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiunta del cognome del marito, per le cittadine che abbiano contratto matrimonio;
- b) cambiamento dell'indirizzo per trasferimento di abitazione dei cittadini nella medesima circoscrizione territoriale della sezione, nella cui lista sono iscritti (per i trasferimenti di abitazione che comportino, invece, le assegnazioni ad altra sezione, vedi paragrafo 68);
- c) annotazione, con stampiglia, della condizione di «residente all'estero» per i cittadini emigrati permanentemente all'estero, registrazione del relativo indirizzo e successive variazioni;
- d) annotazione e variazione circa il titolo di studio e la professione o mestiere;
- e) variazioni derivanti da rettifiche apportate agli atti di stato civile (aggiunte o modifiche di cognomi, nomi, ecc.);
- f) variazioni conseguenti alla rettifica di errori materiali contenuti nelle liste elettorali, che non importino la necessità di rinnovare l'istruttoria;
- g) rettifica delle schede generali e sezionali per errori di scritturazione commessi all'atto della relativa impostazione o del loro completamento o per altro motivo.

Tutte le anzidette variazioni vanno apportate, a cura dell'ufficio elettorale, sulle liste generali e sezionali nonché sulle schede generali e, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, su quelle sezionali. Esse devono essere effettuate con inchiostro rosso, cancellando la precedente annotazione con un tratto di penna in modo che resti leggibile e registrando i dati esatti a fianco di quelli cancellati, eccezion fatta per i cambiamenti di domicilio, che vanno registrati nella apposita voce «Successive abitazioni».

Nel caso che nel rettangolo destinato alle generalità degli iscritti non vi sia spazio sufficiente per le variazioni in parola, le stesse possono essere riportate nella voce «annotazioni».

Le schede, appena rettificate, vanno ricollocate, quindi, al loro posto, rispettivamente nello schedario generale o in quello sezionale.

I comuni dotati di impianto elettronico o meccanografico, contemporaneamente all'aggiornamento delle schede generali, devono provvedere a rettificare i corrispondenti supporti meccanografici o elettronici.

Si avverte, infine, che delle variazioni sopra elencate deve essere fatta comunicazione alla commissione elettorale mandamentale almeno alla fine di ciascun mese e, comunque, non oltre la data del blocco delle liste all'atto della indizione dei comizi elettorali, affinché tale consesso possa apportarle anche sugli esemplari delle liste elettorali in suo possesso.

Gli atti in base ai quali vengono effettuate le variazioni ridette devono essere conservati nel fascicolo personale degli interessati.

§ 52. - Sostituzione di schede generali e sezionali

Può avvenire che per il numero di variazioni o di rettifiche in rosso apportate alle schede generali queste risultino poco leggibili.

In tali casi gli uffici elettorali potranno provvedere alla loro sostituzione, indicando nello spazio riservato per le annotazioni della nuova scheda che la stessa è stata ricompilata.

La vecchia scheda, invece, verrà distrutta seduta stante, previa collocazione al suo posto della scheda ricompilata.

Analogamente si procederà per le schede sezionali, quando, per il numero eccessivo delle variazioni o delle rettifiche riportatevi, non risultino più di chiara lettura o quando, per l'uso o per altra causa, risultino deteriorate.

Delle operazioni elencate in questo paragrafo, come di tutte le altre operazioni per l'aggiornamento dello schedario elettorale di cui al paragrafo precedente, non va redatto alcun verbale.

§ 53. - Aggiornamento degli schedari elettorali nella Regione Trentino-Alto Adige

Per ogni nominativo compreso nelle liste elettorali aggiunte di cui al paragrafo 38, i comuni interessati dovranno compilare le prescritte schede elettorali, generale e sezionale.

La scheda generale deve essere inserita, in ordine alfabetico, nella parte principale dello schedario generale, avendo cura di segnare, nello spazio relativo alle annotazioni, il particolare stato anagrafico dell'elettore che ne giustifica l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Analogamente, si dovrà procedere alla compilazione della scheda elettorale sezionale, la quale verrà inserita, con le consuete modalità, nel raccoglitore relativo alla sezione elettorale nella cui circoscrizione territoriale l'iscritto aveva l'abitazione prima di trasferire la residenza nel Trentino-Alto Adige.

Dovranno, altresì, essere compilate anche le schede elettorali generali dei cittadini che, al momento, sono privi del diritto di voto.

Queste dovranno, con la relativa annotazione concernente lo stato anagrafico, essere inserite nel terzo settore del compartimento dello schedario riservato agli iscrivendi, per essere tenute in evidenza agli effetti della reinscrizione nelle liste.

SEZIONE IV - VARIAZIONI CHE VANNO APPORTATE ALLO SCHEDARIO PER IL PROCEDIMENTO DELLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE DELLE LISTE

§ 54. - Premessa

Tutte le variazioni da apportarsi allo schedario elettorale non comprese nella elencazione di cui al precedente paragrafo 51 riguardano il procedimento delle revisioni semestrali e dinamiche delle liste.

Poiché le variazioni suddette consistono in cancellazioni e nuove iscrizioni, e pertanto interessano entrambi i compartimenti dello schedario generale, si ritiene opportuno di illustrare distintamente le operazioni da effettuare su ciascuno dei compartimenti suddetti, settore per settore.

§ 55. - Elenco dei cittadini che compiono il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno

Per addivenire tempestivamente all'impostazione delle schede generali dei cittadini, appartenenti alle leve elettorali, l'ufficio anagrafe, d'intesa con l'ufficio dello stato civile, deve predisporre e rimettere all'ufficio elettorale entro il 1° febbraio un elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune (registro della popolazione stabile) che compiranno il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il 1° agosto un elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe stessa che compiranno il 18° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Poiché, peraltro l'elenco preparatorio da compilarsi ai sensi dell'art. 8 deve comprendere gli iscritti nell'anagrafe alla data, rispettivamente, del 15 febbraio e del 15 agosto, s'intende che l'ufficio anagrafe dovrà subito segnalare all'ufficio elettorale le immigrazioni relative ai cittadini di che trattasi, che dovessero verificarsi, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, dal 1° al 15 febbraio e dal 1° al 15 agosto.

È consentito, peraltro, che ai predetti adempimenti, nei comuni di media e grande densità demografica, venga provveduto tempestivamente, a scaglioni, con vari elenchi.

Per l'aggiornamento delle schede impostate sulla base dei predetti elenchi, l'ufficio anagrafe e quello di stato civile, in relazione alle vicende demografiche degli interessati, analogamente a quanto prescritto per i cittadini già iscritti nelle liste, avranno cura di comunicare all'ufficio elettorale, entro 48 ore, ogni eventuale variazione per emigrazione definitiva all'estero od in altri comuni della Repubblica, per perdita della cittadinanza italiana, per morte, per matrimonio, ecc.

§ 56. - Primo settore del compartimento dei cancellandi

Nel primo settore vanno man mano inserite le schede generali relative ai cittadini che dovranno essere cancellati dalle liste con la prima revisione dinamica utile per uno dei motivi previsti dagli artt. 32 e 29, ultimo comma, e cioè in conseguenza:

- a) della morte del cittadino;
- b) della perdita della cittadinanza italiana;
- c) della perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dall'autorità giudiziaria;
- d) del trasferimento della residenza in altro comune della Repubblica;
- e) della decisione da parte della commissione elettorale mandamentale di ricorsi proposti da cittadini residenti all'estero contro le operazioni della commissione elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste elettorali nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 dicembre rispettivamente per ciascuna revisione semestrale);
- f) di rettifica delle generalità che comporti una nuova istruttoria per la contemporanea proposta di iscrizione nelle liste con le generalità corrette.

§ 57. - Secondo settore del compartimento dei cancellandi

Nel secondo settore verranno inserite le schede generali relative ai cittadini che dovranno essere compresi nel secondo elenco di cui all'art. 16 per essere cancellati dalle liste in occasione della prima revisione semestrale utile, in conseguenza:

- a) di incapacità derivante dall'art. 2, n. 3;
- b) di eliminazione dall'anagrafe a seguito di irreperibilità.

§ 58. - Preparazione ed inserimento delle schede nei due settori del compartimento dei cancellandi

Entro 48 ore dalla ricezione dei documenti e delle segnalazioni in base ai quali dovrà effettuarsi la cancellazione, l'ufficio elettorale comunale dovrà procedere alle seguenti operazioni:

- 1) estrazione dalla parte principale dello schedario generale della scheda relativa al cittadino da cancellare (si rammenta che in questa fase le eventuali schede sezionali non interessano e pertanto dovranno essere lasciate al loro posto nei rispettivi raccoglitori);
- 2) annotazione sulla scheda stessa, alla voce n. 19, del motivo della cancellazione;
- 3) inserimento della scheda nel primo o secondo settore del compartimento a seconda che la cancellazione debba aver luogo in sede di revisione dinamica o semestrale, senza che vi sia apposta alcuna firma, data e chiamata di riferimento per l'autenticazione della annotazione di cui al numero precedente.

§ 59. - Primo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel primo settore del compartimento degli iscrivendi vanno man mano inserite, ai fini dell'aggiornamento delle liste con la prima revisione dinamica utile, le schede relative:

- a) ai cittadini che hanno trasferito la residenza da altro comune;
- b) a coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- c) ai cittadini che siano stati omessi dalle liste elettorali;

d) ai cittadini residenti permanentemente all'estero che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 11;

e) ai cittadini residenti all'estero, non iscritti nelle liste elettorali, che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe;

f) ai cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporaneo, si presume abbiano riacquisito la capacità per il decorso del termine;

g) ai cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquisito la capacità per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché a quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquisito la capacità prima della scadenza del termine suddetto;

h) agli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifica delle generalità;

i) ai cittadini residenti all'estero a seguito di decisione da parte della commissione elettorale mandamentale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 29, di ricorsi proposti dagli stessi contro le operazioni della commissione elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste, nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale).

Per quanto concerne i termini, la compilazione delle schede generali deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione, da parte dell'ufficio elettorale comunale, del documento o della segnalazione in base ai quali dovrà procedersi a suo tempo alla iscrizione degli interessati nelle liste elettorali.

Per i cittadini di cui alla lettera a), alle relative operazioni si provvederà senza attendere la dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali (Mod. 3/D) del comune di provenienza.

Si precisa che le schede relative ai cittadini di cui alla lettera f) vanno prelevati dal terzo settore del compartimento degli iscrivendi mentre quelle dei cittadini indicati alla lettera g) dalla apposita cassetta (vedansi paragrafi 61 e 66).

Tali schede, peraltro, non potranno essere inserite così come sono nel primo settore in quanto, come si vedrà al paragrafo 66, oltre ad essere state a suo tempo completate con tutte le annotazioni relative alla cancellazione, sono state anche stampigliate, per la eliminazione, con l'apposito timbro.

Pertanto è necessario che per tali elettori vengano ricompile ex novo le schede medesime, con le modalità di cui appresso; le vecchie schede eliminate dovranno essere, poi, distrutte.

Il prelevamento della scheda dal terzo settore e la sua ricompilazione ovvero la compilazione della stessa, allorché trattasi di persone per le quali non fosse stata predisposta per un qualsiasi motivo, dovrà essere effettuata man mano che per gli interessati venga a scadere il periodo di incapacità.

La compilazione - non potendosi conoscere subito gli estremi della iscrizione, né prevedere la esistenza o il sopravvenire di cause che potranno impedire la iscrizione degli interessati - va effettuata in due tempi distinti:

1) nel termine di cui sopra l'ufficio procederà alla impostazione delle schede, registrando nell'apposito rettangolo - secondo l'ordine dello schema-tipo e salvi i provvedimenti della commissione elettorale comunale - i dati indicati al paragrafo 47 dal numero 2 al 15, e riportando alla voce n. 16 della scheda soltanto il motivo dell'iscrizione;

2) in un secondo tempo - e cioè dopo che abbia avuto luogo la revisione dinamica e siano state apportate le conseguenti variazioni alle liste elettorali - le schede anzidette saranno completate con l'annotazione del numero di iscrizione nella lista generale e degli estremi del verbale della commissione elettorale comunale (voce n. 16).

Nei comuni dotati di impianti meccanizzati od elettronici, è consentito, peraltro, che il motivo di iscrizione nelle liste, da riportate alla voce n. 16, venga registrato in un secondo tempo, contemporaneamente alla annotazione degli estremi del verbale di iscrizione, nel caso che tale variante renda - a seconda dell'organizzazione interna dell'ufficio - più agevole la compilazione delle schede.

Le registrazioni effettuate sulla scheda sia nel primo sia nel secondo tempo non vanno autenticate con alcuna firma, né data, né chiamata di riferimento.

Le schede generali anzidette, appena compilate secondo le istruzioni di cui al numero 1, dovranno essere inserite in rigoroso ordine alfabetico, senza distinzione di sesso, nel primo settore del compartimento iscrivendi.

Le schede relative a cittadini immigrati che siano stati già cancellati dalle liste del comune di emigrazione, per una causa di incapacità a carattere temporaneo ovvero definitiva, dovranno essere completate con tutti i dati e le notizie utili - desumibili dai fascicoli personali che, come si dirà in appresso al paragrafo 75, verranno inviati dal comune di emigrazione stesso - per essere poi conservate con le modalità di cui ai paragrafi 61 e 66.

§ 60. - Secondo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi - relativo alla prima revisione semestrale utile - vanno man mano predisposte ed inserite le schede generali relative;

a) ai cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione semestrale, cioè, rispettivamente per le due revisioni, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre;

b) a coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e compiranno entro il termine suddetto il 18° anno di età.

Anche per la compilazione delle schede generali da inserire nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che non tutti coloro le cui schede generali siano state raccolte nel settore medesimo saranno poi effettivamente iscritti nelle liste elettorali: come già precisato, l'inserimento della scheda in tale settore dà titolo soltanto alla inclusione nell'elenco preparatorio di cui all'art. 8, mentre l'iscrizione nelle liste elettorali è in ogni caso subordinata all'esito favorevole della istruttoria.

Peraltro - salvi i provvedimenti delle commissioni comunale e mandamentale - è possibile, come illustrato nel paragrafo precedente, impostare le schede registrandovi, in un primo momento, i dati indicati al paragrafo 47, dal numero 2 al 15, e, alla voce n. 16, il motivo soltanto dell'iscrizione, rinviandosi il completamento delle schede stesse con il numero di iscrizione nella lista generale e degli estremi del verbale di iscrizione (voce n. 16) a dopo che siano state apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti alla revisione semestrale.

Per quanto concerne i termini, si prescrive che la impostazione predetta venga effettuata entro 48 ore dalla ricezione, da parte dell'ufficio elettorale comunale, del documento o della segnalazione in base ai quali dovrà procedersi a suo tempo alla inclusione degli interessati nel suddetto elenco preparatorio.

Tuttavia la impostazione delle schede generali relative agli iscrivendi potrà essere effettuata in fasi successive - ove se ne ravvisi comunque la convenienza, anche in rapporto alla importanza demografica del comune - in base all'elenco o agli elenchi di cui al paragrafo 55, nonché alle successive segnalazioni e certificazioni degli uffici di stato civile ed anagrafe, purché la impostazione medesima ed il relativo inserimento nel secondo settore siano in ogni caso ultimati entro i termini del 15 febbraio e del 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Anche le schede previste nel presente paragrafo vanno inserite nel secondo settore del compartimento degli iscrivendi in rigoroso ordine alfabetico, indipendentemente dal sesso, senza essere autenticate.

§ 61. - Terzo settore del compartimento degli iscrivendi

Nel terzo settore, infine, in occasione dell'aggiornamento dello schedario elettorale in conseguenza delle revisioni dinamiche e semestrali, saranno inserite le schede relative a coloro che, cancellati o non iscritti nelle liste elettorali per una causa di incapacità a carattere temporaneo, dovranno essere tenuti in evidenza ai fini della rinnovazione dell'istruttoria nella prima revisione dinamica utile.

Le schede medesime dovranno essere conservate in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso. Ove lo si ritenga opportuno, specialmente nei comuni maggiori, il settore in esame potrà essere ulteriormente ripartito, raggruppando le schede dei cittadini soggetti ad incapacità temporanea a seconda del tempo in cui verrà a scadere il periodo della incapacità stessa.

§ 62. - Completamento delle schede generali successivamente alle revisioni dinamiche e semestrali

Compiute le operazioni relative alla revisione dinamica oppure a quella semestrale, ed apportate alle liste generali e sezionali le conseguenti variazioni ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 32 o del secondo comma dell'art. 30, l'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere al completamento ed alle eventuali rettifiche delle registrazioni sulle schede generali, già predisposte ed inserite nel rispettivo settore dei due compartimenti a norma dei precedenti paragrafi.

A tale scopo l'ufficio predetto procederà:

1) per quanto riguarda i cancellati dalle liste, alla registrazione, alla voce n. 19, degli estremi del verbale della commissione elettorale comunale;

2) per i nuovi iscritti nelle liste, al completamento della voce n. 16 con gli estremi del verbale della commissione elettorale comunale. Contemporaneamente verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale generale, in alto, a sinistra, come indicato nello schema-tipo;

3) infine, per quanto riguarda i cittadini per i quali sia stata negata la iscrizione, alla registrazione, nella voce n. 18, del relativo motivo nonché degli estremi del verbale della commissione elettorale comunale.

Si precisa che per le cancellazioni e le iscrizioni, di cui ai nn. 1 e 2, se le stesse vengono effettuate con la revisione dinamica, dovranno essere riportati - rispettivamente nelle voci nn. 19 e 16 - gli estremi del verbale di cui al secondo comma dell'art. 32, mentre per le cancellazioni e le iscrizioni effettuate con le revisioni semestrali si dovranno riportare gli estremi del verbale di cui al terzo comma dell'art. 30.

Del pari, per i cittadini di cui al n. 3, che non sono stati inclusi nel primo elenco per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'art. 2, o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta dalla commissione elettorale mandamentale, si dovranno indicare nella voce n. 18 gli estremi del verbale della commissione elettorale comunale, di cui al suddetto terzo comma dell'art. 30.

Per i cittadini da iscrivere o da cancellare in seguito a sentenza vedasi il successivo paragrafo 71.

§ 63. - Accorgimenti per l'impostazione in due tempi delle schede generali nei comuni dotati di impianti meccanografici o elettronici

Come è dato rilevare, con le innovazioni apportate alla procedura per la compilazione in due tempi delle schede degli iscrivendi nelle liste elettorali, nei comuni forniti di impianti meccanizzati o elettronici dovrà essere riportato, in un secondo tempo, sul supporto elettronico o meccanografico, come disposto ai sopracitati paragrafi 59 e 60, soltanto il numero di iscrizione nella lista generale.

Non si ritiene, pertanto, che presenti difficoltà il dover riportare successivamente tale numero sugli anzidetti supporti, già completi di tutti gli altri dati.

Ove, peraltro, dovesse rivelarsi non agevole, per ragioni tecniche, procedere alla stampa in due tempi delle schede, si consente che, agli effetti della prima impostazione, vengano utilizzate schede provvisorie.

In tali schede, di identico formato del modello ufficiale, ma di diverso colore, dovranno essere riportati i dati indicati al paragrafo 47 dal n. 2 al 15, ed alla voce n. 16 il motivo della iscrizione.

Esse, dopo essere state compilate con qualsiasi mezzo, dovranno essere inserite, in rigoroso ordine alfabetico, nel corrispondente settore del compartimento degli iscrivendi.

Dopo che saranno ultimate le operazioni relative alla revisione semestrale o dinamica delle liste, gli uffici elettorali comunali, potendo disporre, in tale fase, di tutti i dati necessari, provvederanno a compilare le schede

definitive. Le schede provvisorie dovranno essere, quindi, distrutte immediatamente, sotto la personale responsabilità del consegnatario dello schedario.

§ 64. - Compilazione delle schede sezionali. Inserimento delle schede generali e sezionali nei cassetti e nei raccoglitori

Completate le schede generali, l'ufficio elettorale comunale, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, dovrà procedere alla compilazione delle schede sezionali per tutti i nuovi iscritti, effettuando, sulla base delle schede generali, la registrazione delle generalità e di tutte le altre notizie richieste dalle varie voci delle schede medesime.

Si tenga presente, a questo proposito, che per i cittadini dei quali sia stata negata l'iscrizione non deve essere compilata la scheda sezionale.

Quindi, l'ufficio elettorale comunale, previo accurato controllo delle schede generali, e, eventualmente, delle schede sezionali compilate per i nuovi iscritti, deve provvedere all'inserimento delle stesse, in rigoroso ordine alfabetico, rispettivamente nei cassetti dello schedario generale e nei raccoglitori dello schedario sezionale.

I comuni sprovvisti di attrezzature meccanografiche o elettroniche, che dovranno procedere, entro il 10 aprile ovvero entro il 10 ottobre, ad una nuova ripartizione in sezioni del corpo elettorale o alla ricompilazione delle liste sezionali esistenti, imposteranno, invece, provvisoriamente, subito dopo la compilazione delle schede generali di cui al paragrafo 60, anche le schede sezionali relative agli iscrivendi nelle liste compresi nel 1° elenco di cui all'art. 16.

In dette schede dovranno essere riportati tutti i dati previsti dal modello ufficiale delle schede sezionali, eccezion fatta per il numero di iscrizione nella lista generale.

Appena compilate, le schede in parola vanno inserite, in ordine alfabetico, nei rispettivi raccoglitori sezionali ovvero vanno conservate provvisoriamente a parte, anche nei raccoglitori stessi.

In un secondo tempo, a seguito dei provvedimenti di approvazione da parte della commissione elettorale mandamentale previsti dall'art. 40, le schede sezionali di che trattasi dovranno essere completate - sulla scorta degli atti della revisione semestrale - con il numero di iscrizione nelle liste generali dei cittadini iscritti, ed inserite nei rispettivi raccoglitori in ordine alfabetico; quelle, invece, intestate ai cittadini per i quali sia stata negata l'iscrizione dovranno essere subito distrutte.

I comuni che, entro gli stessi termini, dovranno compilare solo liste per sezioni di nuova istituzione, osserveranno analoga procedura limitatamente, però, agli iscrivendi nelle liste che verranno assegnati alle nuove sezioni.

§ 65. - Estrazione dai raccoglitori e distruzione delle schede sezionali relative ai cancellati nei comuni che conservano lo schedario sezionale

Collocate a posto le schede generali e sezionali dei nuovi iscritti, l'ufficio elettorale comunale, sulla base delle schede generali relative ai cittadini cancellati dalle liste, provvederà all'estrazione dai raccoglitori dello schedario sezionale delle relative schede sezionali ed a distruggerle seduta stante.

§ 66. - Stampigliatura e sistemazione delle schede generali eliminate

Le schede generali relative a tutti i cittadini cancellati dalle liste e quelle relative ai cittadini dei quali sia stata negata l'iscrizione, appena completate con le annotazioni prescritte nei paragrafi precedenti, dovranno essere immediatamente stampigliate diagonalmente mediante un timbro a caratteri grandi recante la dicitura «Scheda eliminata».

Successivamente:

a) le schede generali relative agli elettori cancellati dalle liste ed ai cittadini dei quali è stata negata l'iscrizione per una causa di incapacità temporanea dovranno essere inserite nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi, ai sensi del precedente paragrafo 61;

b) le schede, invece, eliminate per una causa di incapacità definitiva (come quella prevista dal n. 5 dell'art. 2) dovranno essere inserite, secondo l'ordine alfabetico, senza distinzione di sesso, in apposita cassetta, da conservare in un armadio dell'archivio dell'ufficio elettorale.

È ovvio che il terzo compartimento e la cassetta di cui sopra vanno aggiornati in rapporto ai casi di morte, emigrazione o per altre cause;

c) le schede, infine, relative ai cittadini cancellati dalle liste per morte, per emigrazione in altro comune o per perdita della cittadinanza italiana, vanno conservate nell'archivio di deposito, in una o più cassette, senza distinzione di sesso, per un periodo di almeno cinque anni. Dette schede - ad evitare gravose operazioni di scarto - potranno essere conservate in ordine alfabetico separatamente per ciascun anno solare: all'inizio di ogni anno sarà così agevole eliminare definitivamente e distruggere le schede relative ad una intera annata per decorso quinquennio.

§ 67. - Adempimenti particolari per i comuni forniti di impianti elettronici o meccanografici

Le istruzioni che precedono, fatta eccezione per quelle attinenti alla tenuta dello schedario sezionale, valgono, naturalmente, anche per i comuni forniti di impianti elettronici o meccanografici, i quali dovranno procedere alla compilazione delle schede per i nuovi iscritti con i mezzi e le procedure di cui dispongono.

Per quanto concerne gli elettori cancellati dalle liste, i comuni stessi, dopo aver provveduto, come innanzi precisato, alla estrazione, annotazione e stampigliatura delle schede generali, dovranno provvedere alla eliminazione, dai supporti elettronici o meccanografici, dei nominativi degli anzidetti elettori, facendo in modo, in ogni caso, che, in occasione della stampa dei certificati elettorali, sugli stessi venga riportato il numero d'ordine che ciascun cittadino ha nella lista sezionale.

All'accorgimento di cui sopra dovrà farsi ricorso almeno sino a quando non venga effettuata una nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni o la ricompilazione ex novo delle liste sezionali, allo scopo di consentire la riproduzione di eventuali nuove copie delle esistenti liste sezionali che, come è noto, devono riprodurre integralmente quelle originali.

§ 68. - Variazioni per trasferimento di abitazione che comporti assegnazione ad altra sezione

A norma dell'art. 41, le variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune vanno apportate d'ufficio dalla commissione elettorale comunale con la procedura di cui all'art. 32 (revisione dinamica: vedi paragrafo 119) e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Tali variazioni, e cioè l'aggiornamento dell'indirizzo e la registrazione del numero della nuova sezione di assegnazione, possono, pertanto, essere effettuate - sempre con inchiostro rosso - in un sol tempo sulle liste generali e sezionali, sulle schede generali e sezionali riportate sui supporti elettronici o meccanografici con le modalità già illustrate nel paragrafo 51.

Ovviamente, apportate le variazioni anzidette, le schede sezionali vanno inserite nel raccoglitore della nuova sezione cui l'elettore è stato assegnato.

In proposito si precisa che sulla lista sezionale, nella seconda colonna della voce «Annotazione», deve essere indicato il motivo della cancellazione - a mano od a mezzo di apposita stampigliatura - usando la seguente formula: «Cancellato con verbale n. del per assegnazione alla sezione n.».

§ 69. - Termini per le varie operazioni

Fermi restando i termini già prescritti nei paragrafi 58, 59 e 60, per il compimento delle operazioni in essi descritte, si dispone che quelle relative al completamento delle schede generali (paragrafo 62), alla compilazione delle schede sezionali per i nuovi iscritti nei comuni che conservano lo schedario sezionale e all'inserimento di tali schede nei cassette e nei raccoglitori (paragrafo 64), alla eventuale estrazione ed alla distruzione delle schede sezionali dei cancellati (paragrafo 65), ed alla stampigliatura ed alla sistemazione delle schede eliminate (paragrafo 66), dovranno essere compiute entro il termine massimo di quindici giorni dalla ultimazione delle operazioni previste dall'art. 32, secondo comma, per le variazioni da apportare alle liste in seguito alla revisione dinamica, o dal termine finale del deposito delle liste rettificata, in conseguenza della revisione semestrale, di cui al penultimo comma dell'art. 30.

§ 70. - Aggiornamento dei compartimenti dei cancellandi e degli iscrivendi in casi particolari

Per quanto concerne la tenuta dei compartimenti dei cancellandi e degli iscrivendi, non appare superfluo precisare che è necessario procedere al tempestivo aggiornamento delle situazioni annotate nelle schede inserite nei suddetti compartimenti in tutti i casi in cui, prima che siano state adottate le relative decisioni da parte della competente commissione elettorale, intervenga una variazione qualsiasi che possa comunque modificare non solo l'annotazione stessa ma anche l'inserimento della scheda in uno anziché in altro settore o compartimento.

Sarà necessario, cioè, curare l'aggiornamento del compartimento dei cancellandi e degli iscrivendi, in relazione ai casi in cui vengano a mancare le cause che comportano, rispettivamente, la cancellazione o l'iscrizione degli interessati nelle liste elettorali.

A titolo esemplificativo, si ritiene utile elencare qui di seguito alcuni dei più frequenti casi che comportano l'aggiornamento delle schede o dei vari settori dei due compartimenti in parola:

A) Primo settore del compartimento dei cancellandi

1) Riacquisto della capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia o riabilitazione o decorso del termine da parte di cittadini che dovrebbero essere cancellati dalle liste in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato o ad altro

provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

2) Reimmigrazione di cittadini che dovrebbero essere cancellati dalle liste per trasferimento definitivo in altro comune.

L'aggiornamento di tale settore, contenente le schede relative a coloro che debbono essere cancellati con la revisione dinamica, va utilmente effettuato sino al momento in cui la commissione elettorale comunale non abbia deliberato circa le cancellazioni stesse.

Pertanto, le schede dei cittadini, che venissero a trovarsi nelle condizioni sopraindicate, debbono essere di nuovo inserite nella parte principale dello schedario, dopo aver depennato alla voce n. 19 l'annotazione precedentemente registrata ed averne precisato il motivo alla voce n. 20.

B) Primo settore del compartimento degli iscrivendi

Riemigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale o decesso di cittadini che dovrebbero essere iscritti nelle liste a seguito di immigrazione da altro comune.

Anche l'aggiornamento di tale settore, che contiene le schede degli iscrivendi con la revisione dinamica, va utilmente effettuato sino a quando la commissione elettorale comunale non abbia deliberato le iscrizioni stesse.

In caso di riemigrazione, l'ufficio elettorale comunale provvederà ad annotare tale evento alla voce n. 20 delle schede che vanno, quindi, conservate nella apposita cassetta delle schede eliminate, previo inoltrare al comune di nuova residenza del Modello 3/D e del fascicolo personale ricevuto dal comune di prima emigrazione.

Invece, in caso di morte, di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, le schede dovranno essere estratte dal primo settore, annotate, alla voce n. 18, con il motivo per il quale non potrà procedersi alla iscrizione degli interessati nelle liste e conservate a parte nel settore stesso. Successivamente, dopo che la commissione elettorale comunale avrà dato atto, nel verbale di cui al secondo comma dell'art. 32, dei motivi per i quali non ha proceduto alle relative iscrizioni, l'ufficio elettorale comunale dovrà completare nelle schede predette l'annotazione apposta alla voce n. 18 con gli estremi del verbale e, dopo averle stampigliate, le dovrà inserire, a seconda dei casi, nel terzo settore degli iscrivendi o nelle apposite cassette delle schede eliminate (v. paragrafo 66).

C) Secondo settore del compartimento degli iscrivendi

Emigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, decesso dei cittadini che dovrebbero essere iscritti nelle liste con la revisione semestrale.

In caso di emigrazione, occorre distinguere se la relativa pratica migratoria si sia perfezionata prima o dopo del 15 febbraio e del 15 agosto, date, queste, cui si riferisce la situazione demografica del comune rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Nella prima ipotesi le schede relative ai cittadini emigrati vanno estratte dal secondo settore e subito distrutte: ma, se la pratica migratoria è stata definita pochi giorni prima delle suddette date, è necessario che il sindaco avverta il comune di immigrazione, se del caso telegraficamente, che i cittadini di che trattasi non sono stati inclusi nell'elenco preparatorio di cui all'art. 8, adempimento, questo, cui devono provvedere, pertanto, i rispettivi comuni di immigrazione.

Nel caso, invece, che le pratiche migratorie di cui trattasi si siano perfezionate dopo il 15 febbraio ed il 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, le schede relative ai cittadini emigrati non possono essere estratte per alcun motivo dal secondo settore del compartimento degli iscrivendi per essere inserite nel primo settore del compartimento dei cancellandi, in quanto nessuna variazione, conseguente a movimenti migratori può essere effettuata nei confronti di coloro che non sono ancora iscritti nelle liste.

Pertanto, nella fattispecie, si dovrà prima procedere alla iscrizione dei cittadini emigrati con la revisione semestrale in corso, e, in un secondo tempo, alla loro cancellazione, per trasferimento, con la prima revisione dinamica utile.

Per quanto attiene ai casi di morte ovvero di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale, se questi dovessero verificarsi prima che sia stato compilato l'elenco primo di cui all'art. 16, la commissione elettorale comunale, nel verbale prescritto dall'art. 17, dovrà dare atto dei motivi per cui non ha proposto le relative iscrizioni: in un secondo tempo, dopo le decisioni della commissione elettorale mandamentale, le schede verranno completate con le prescritte annotazioni, stampigliate, ed inserite, a seconda dei casi, nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi o nelle apposite cassette delle schede eliminate.

Se, però, i casi di morte ovvero di perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale dovessero verificarsi dopo che la commissione elettorale comunale abbia già proceduto alla formazione dell'elenco primo di cui all'art. 16, il sindaco deve darne notizia e trasmettere i relativi documenti probatori alla commissione elettorale mandamentale affinché questa - sempre che non abbia già disposto le conseguenti iscrizioni - possa provvedere a cancellare d'ufficio dal suddetto elenco i nominativi dei cittadini nei cui confronti siano venuti a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste.

In caso contrario, si provvederà alla cancellazione con la prima revisione dinamica utile successiva alle operazioni conclusive della revisione semestrale.

D) Terzo settore del compartimento degli iscrivendi

Emigrazione, perdita della cittadinanza italiana o della capacità elettorale a carattere permanente, decesso di cittadini tenuti in evidenza per l'iscrizione o la reinscrizione nelle liste, perché colpiti da una causa di incapacità a carattere temporaneo.

Le schede, verificandosi tali eventi, vanno prelevate ed inserite nelle apposite cassette delle schede eliminate, dopo aver registrato le annotazioni del caso alla voce n. 20.

Per i cittadini emigrati si ricorda che, contemporaneamente, l'ufficio elettorale deve provvedere a trasmettere i relativi fascicoli personali ai rispettivi comuni di immigrazione.

§ 71. - Adempimenti attinenti alle schede degli elettori iscritti o cancellati dalle liste in virtù di sentenza di Corte d'Appello o della Corte di Cassazione

Come è noto, i ricorsi proposti a norma del Titolo IV del testo unico si includono con una sentenza della Corte d'appello o, in successiva istanza, della Corte di Cassazione, con la quale viene riconosciuta o denegata la capacità elettorale di singoli soggetti.

Tali sentenze, in virtù dell'art. 45, sono comunicate, tra gli altri, al sindaco, per la esecuzione e la notificazione.

Ciò stante, nel caso specifico è demandato al sindaco, anziché alle commissioni elettorali comunale e mandamentale, il compito di provvedere alle iscrizioni nelle liste elettorali di quelle persone alle quali le anzidette decisioni riconoscono la capacità elettorale ed alla cancellazione dalle liste stesse, qualora vi fossero iscritte, di quelle persone che le sentenze medesime, escludono dal diritto di voto.

S'intende che, in tale ipotesi, il sindaco stesso deve immediatamente comunicare alla commissione mandamentale i numeri di lista generale e sezionale che risulteranno assegnati agli iscritti nelle liste e la avvenuta cancellazione degli eliminati, per consentire a questo consesso di far apportare agli esemplari delle liste elettorali in suo possesso le medesime variazioni.

Dalle caratteristiche di tale procedimento consegue che le corrispondenti variazioni allo schedario elettorale vanno effettuate, a differenza di quanto si è prescritto per le variazioni normali, in un sol tempo, e, quindi, senza provvedere al preliminare aggiornamento dei compartimenti degli iscrivendi e dei cancellandi.

In particolare, allorché, per effetto delle cennate sentenze, si provvede alla iscrizione nelle liste di un cittadino, contemporaneamente a tale iscrizione l'ufficio elettorale comunale deve compilare la scheda generale dell'interessato per tutte le voci prescritte, compreso il numero di iscrizione nella lista generale, e con l'annotazione, alla voce n. 20, degli estremi della sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione.

Tale scheda va, quindi, inserita, seduta stante, nella parte principale dello schedario, secondo l'ordine alfabetico, mentre la scheda a suo tempo compilata e inserita nel terzo settore o nelle cassettoni delle schede eliminate deve essere distrutta.

I comuni che conservano lo schedario sezionale, prima di provvedere all'inserimento predetto, compileranno la corrispondente scheda sezionale, con l'osservanza delle norme di cui alla Sezione II del presente capitolo.

Allorché in base alle sentenze medesime si provvede, invece, alla cancellazione di un cittadino dalle liste, l'ufficio elettorale deve estrarre immediatamente la relativa scheda dalla parte principale dello schedario, annotare sulla stessa, alla voce n. 19, il motivo della cancellazione, e, alla voce n. 20, gli estremi della sentenza e la data della variazione; quindi, se trattasi di incapacità elettorale temporanea, deve inserirla, dopo averla stampigliata, nel terzo settore del compartimento degli iscrivendi, oppure nell'apposita cassettoni, se trattasi di incapacità definitiva.

In pari tempo, nei comuni che conservano lo schedario sezionale, l'ufficio predetto estrarrà la corrispondente scheda sezionale dal raccoglitore e la distruggerà seduta stante.

SEZIONE V - FASCICOLI PERSONALI DEGLI ELETTORI

§ 72. - Impianto e loro numerazione

Tutti gli atti relativi alle iscrizioni di ciascun cittadino, nonché quelli che abbiano dato luogo alle successive variazioni (come cambi di abitazione, rettifica di generalità, esiti di accertamenti disposti dal comune circa il titolo di studio, la professione od il mestiere, ecc.) fino a quelli in base ai quali verrà disposta la cancellazione dalle liste dell'interessato per morte, perdita della cittadinanza, condanna, ecc., o per il trasferimento in altro comune, vanno custoditi in appositi fascicoli personali, da predisporli contemporaneamente alla impostazione delle schede generali degli iscrivendi nelle liste elettorali.

Essi devono recare una numerazione progressiva unica, che va trascritta sulle corrispondenti schede generali, in modo che sia sempre possibile risalire dalla scheda al fascicolo individuale.

Si precisa che il numero d'ordine non può corrispondere al numero di iscrizione del cittadino nelle liste generali sia perché il fascicolo viene impostato prima dell'iscrizione nelle liste, sia perché le liste generali sono distinte per sesso e, conseguentemente, si avrebbe una doppia numerazione dei fascicoli medesimi; inoltre si renderebbe necessario l'aggiornamento della numerazione nel caso di unificazione delle liste generali e le conseguenti rettifiche della relativa annotazione sulle schede dello schedario, ciò che è assolutamente sconsigliabile.

In proposito viene segnalato che la numerazione dei fascicoli, specie nei comuni di maggiore densità demografica, ha raggiunto cifre elevate che a volte, a causa dello spazio limitato, non è agevole riportare sulle liste, sulle schede e, particolarmente, sui rapporti elettronici o meccanografici.

Al riguardo - nella considerazione, come risulta dai paragrafi seguenti, che molti fascicoli verranno eliminati definitivamente dagli archivi - si consente, per bloccare l'ulteriore progredire della numerazione, che i numeri residui disponibili vengano utilizzati per l'impianto dei nuovi fascicoli.

È ovvio che il ricorso a tale accorgimento va subordinato ad una adeguata organizzazione dell'ufficio elettorale ed all'adozione di ogni cautela per evitare duplicazioni di numeri od altri inconvenienti.

§ 73. - Documentazione dei fascicoli personali

Come è noto, per l'iscrizione nelle liste elettorali devono sussistere, per ciascun cittadino, i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e cioè la cittadinanza italiana, l'età, l'assenza delle cause che escludono la capacità elettorale e, eccezion fatta per i connazionali residenti all'estero, l'iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza.

Per comprovare, pertanto, in qualsiasi sede e momento, la legittimità di ogni iscrizione nelle liste, è necessario che i singoli fascicoli personali siano corredati dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato penale;
- 3) certificato di residenza;
- 4) certificato di cittadinanza.

Nei fascicoli dovranno essere conservati, inoltre, l'eventuale sentenza della Corte d'appello, la domanda per i connazionali residenti all'estero, le comunicazioni concernenti l'interessato pervenute dagli uffici anagrafe e stato civile o da altro comune ecc.

Si precisa che i certificati di residenza e cittadinanza possono essere rilasciati dal sindaco anche cumulativamente, a mezzo di un unico attestato.

§ 74. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli personali dei cittadini cancellati dalle liste per trasferimento di residenza

Allo scopo di alleggerire ulteriormente la tenuta degli schedari e degli archivi elettorali, si dispone che i fascicoli dei cittadini, cancellati dalle liste con le revisioni dinamiche per trasferimento di residenza, vengano inviati, con tutti gli atti in essi conservati, al comune di immigrazione unitamente alla dichiarazione del sindaco del comune di emigrazione, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste, dichiarazione che, come è noto, viene fornita con il Mod. 3/D.

A tal fine, gli uffici elettorali comunali - subito dopo aver inserito nel primo settore del relativo compartimento le schede generali dei cancellandi - preleveranno dall'archivio i rispettivi fascicoli e controlleranno che gli stessi contengano i documenti prescritti provvedendo, in mancanza di alcuno di essi, alle necessarie integrazioni, eccezion fatta per il certificato di cittadinanza, per il quale dovrà provvedere il comune di immigrazione.

I fascicoli verranno tenuti da parte per essere in seguito spediti, come innanzi detto, ai comuni di immigrazione, insieme con i Modd. 3/D.

Nel caso che la quantità dei fascicoli fosse rilevante, è consigliabile che gli stessi vengano inviati con plico a parte.

Comunque, gli uffici comunali valuteranno di volta in volta le modalità delle spedizioni, tenendo, però, presente che i Modd. 3/D debbono pervenire a destinazione tempestivamente in modo da non ritardare le conseguenti iscrizioni nelle liste elettorali, che vanno effettuate entro i termini di legge.

I comuni di immigrazione, da parte loro, appena ricevuti i fascicoli, provvederanno ad inserire - dopo un accurato controllo - la documentazione in essi contenuta, rispettivamente per ciascun iscrivendo, nei fascicoli già predisposti all'atto dell'impostazione delle schede generali (v. paragrafo 72), aggiungendovi, naturalmente, il certificato di residenza cumulativamente con il certificato di cittadinanza, se quest'ultimo non è già in atti.

Effettuata tale operazione, le copertine dei vecchi fascicoli vanno distrutte.

Si precisa, infine, che i comuni di emigrazione dovranno conservare le relate di notifica delle cancellazioni effettuate (Mod. 4/D), opportunamente disposte in ordine alfabetico, nel fascicolo generale della revisione dinamica cui si riferiscono, non essendo più possibile inserirle nei rispettivi fascicoli personali degli emigrati, fascicoli che, come sopra detto, vanno trasmessi, assieme al Mod. 3/D, ai rispettivi comuni di immigrazione.

§ 75. - Trasmissione ai Comuni di immigrazione dei fascicoli dei cittadini non iscritti o già cancellati dalle liste per una causa di incapacità elettorale

Per quanto concerne i cittadini che, non iscritti o già cancellati dalle liste per una causa di incapacità elettorale, dovessero trasferire in seguito la propria residenza, si dispone:

a) gli uffici dei comuni di emigrazione, ad avvenuta cancellazione dall'anagrafe delle persone in parola, trasmetteranno ai comuni di immigrazione i rispettivi fascicoli, precisando, in una lettera di accompagnamento, il motivo e gli estremi del verbale di cancellazione dalle liste o di non iscrizione nelle stesse a suo tempo adottato.

Le relative schede generali vanno, poi, conservate nella o nelle apposite cassettoni delle schede eliminate, dopo aver apposto, nella voce «Annotazioni», la seguente nota: «Emigrato nel comune di ...»;

b) i comuni di immigrazione provvederanno, da parte loro, ad impiantare e ad inserire nell'archivio corrente i nuovi fascicoli e ad inserire, altresì, le relative schede, già predisposte e conservate nel primo settore del compartimento degli iscrivendi a norma del § 59, rispettivamente nel terzo settore degli iscrivendi o nelle apposite cassettoni, a seconda che trattasi di incapacità temporanea oppure definitiva.

Nell'ipotesi, infine, che non si rinvenissero i fascicoli dei cittadini emigrati o che questi non fossero stati iscritti nelle liste per omissione od altra causa, i comuni di emigrazione dovranno fornire a quelli di immigrazione le delucidazioni del caso per il necessario rinnovo dell'istruttoria.

§ 76. - Trasferimento all'archivio di deposito dei fascicoli relativi ai cittadini cancellati dalle liste per morte o per perdita della cittadinanza

Sempre allo scopo di consentire agli uffici elettorali comunali una maggiore disponibilità di spazio, si prescrive che tutti i fascicoli personali di coloro che siano cancellati dalle liste per morte o per perdita della cittadinanza vengano trasferiti dall'archivio corrente a quello di deposito, dove saranno custoditi per un periodo di cinque anni.

Tali fascicoli - ad evitare gravose, ricorrenti operazioni di scarto - potranno essere conservati, in ordine numerico, separatamente per ciascun anno solare: all'inizio di ogni anno sarà così agevole eliminare definitivamente

ed inviare al macero, con le consuete modalità vevolevoli per lo scarto degli atti di archivio, quelli relativi ad un'intera annata per decorso quinquennio.

I fascicoli, invece, relativi alle persone non iscritte o cancellate dalle liste per una causa di incapacità elettorale definitiva o temporanea devono essere tenuti nell'archivio corrente, con quelli degli elettori iscritti, nello stesso unico ordine numerico progressivo; essi dovranno essere utilizzati per la reinscrizione nelle liste dei cittadini che, a qualsiasi titolo, riacquistassero la capacità elettorale.

I fascicoli in parola, peraltro, vanno trasferiti all'archivio di deposito in caso di morte o perdita della cittadinanza italiana degli interessati.

§ 77. - Fascicoli personali degli elettori nel Trentino-Alto Adige

Per ogni elettore iscritto nelle liste aggiunte (v. sezione II del Capitolo VI, a pag. 47) dovrà essere istituito il fascicolo personale, con l'osservanza delle modalità di cui ai paragrafi precedenti.

I fascicoli e le schede elettorali, dopo la cancellazione dei rispettivi intestatari dalle liste elettorali aggiunte per aver maturato il prescritto periodo di residenza nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, dovranno essere eliminati in quanto, a tutti gli effetti di legge, le persone di cui trattasi, da quel momento, per l'esercizio del diritto di voto in qualsiasi genere di consultazione, avranno un solo domicilio elettorale: quello del comune di residenza, che continuerà a mantenere il relativo fascicolo personale.

SEZIONE VI - ISTRUZIONI COMPLEMENTARI

§ 78. - Registro degli emigrati temporaneamente o definitivamente all'estero

Al fine di integrare la tenuta delle liste e degli schedari elettorali, appare utile mantenere la prescrizione secondo la quale ogni comune deve tenere un apposito unico registro degli emigrati all'estero.

Su tale registro per ogni elettore dovrà essere annotato il relativo recapito all'estero nonché il consolato competente per territorio.

Il registro dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il tempestivo invio di eventuali notificazioni nonché delle cartoline-avviso, in caso di consultazioni elettorali, sempre che gli interessati abbiano compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno di età.

L'ufficio elettorale curerà l'aggiornamento del registro stesso e degli indirizzi dei singoli iscritti, sia in base alle notizie che l'ufficio anagrafe dovrà fornirgli sulla scorta dello «schedario degli emigrati e degli emigranti per l'estero», prescritto dall'Istituto Centrale di Statistica, sia rivolgendosi, ove necessario, ai congiunti che risiedono sul posto, ed anche agli uffici del lavoro.

Si ritiene utile ricordare, infine, che nei confronti degli elettori emigrati temporaneamente all'estero nessuna annotazione o stampigliatura va apposta sulle liste e sulle schede.

§ 79. - Vigilanza del sindaco e della giunta municipale sull'impianto e la tenuta dello schedario elettorale

Il sindaco, come ufficiale del Governo, e la giunta municipale, per la specifica competenza assegnatale in materia dall'art. 6, sesto comma, sono tenuti a vigilare sull'impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi innanzi tutto che siano osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell'ufficio elettorale e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso e del suo sostituto, nonché dell'eventuale altro personale da adibirsi alle operazioni inerenti alla sua tenuta.

Dovranno assicurarsi, inoltre, che tutte le operazioni illustrate nella presente circolare vengano eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti per ciascuna di esse.

La citata disposizione di legge prescrive che tali verifiche possono essere effettuate ogni qualvolta la giunta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio e cioè prima dell'inizio di ciascuna revisione semestrale.

Della effettuata verifica deve essere redatto apposito verbale.

Data la strettissima connessione esistente tra lo schedario e le liste elettorali e la funzione preparatoria che lo schedario stesso, per mezzo dei suoi compartimenti, riveste nei riguardi delle revisioni dinamiche e semestrali delle liste, il testo unico prevede negli articoli 55 e 56 sanzioni penali a carico di chiunque «include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario» e di «chiunque sottrae od altera» le schede di cui trattasi.

È evidente che coloro i quali si rendono responsabili di ritardi od omissioni nello svolgimento delle varie operazioni relative alla tenuta dello schedario, tali da incidere sulla regolarità e tempestività di quelle inerenti alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, possono incorrere anche nelle sanzioni previste dall'art. 54, specialmente quando si sia resa necessaria l'applicazione del disposto del precedente art. 53.

In ogni caso, anche se le infrazioni non raggiungano gli estremi di reato, a carico dei responsabili sono sempre applicabili le normali sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

§ 80. - Manutenzione, sostituzione e integrazione dei mobili dello schedario per le future esigenze - Acquisto di mobili e di schede

Lo Stato ha dato, ormai da tempo, completa attuazione al disposto dell'art. 5, ultimo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, avendo provveduto a fornire ai comuni, a proprie spese, i mobili e le schede per l'impianto dello schedario elettorale o, quanto meno, a concedere un contributo pari all'importo dell'impianto ministeriale a quei comuni che hanno ritenuto di acquistare direttamente uno schedario di tipo speciale.

D'altra parte è da tener presente che, effettuata la fornitura anzidetta, per la quale era stato previsto nel bilancio di questo Ministero il necessario stanziamento, è venuta a mancare ogni altra disponibilità di fondi, così che, per l'avvenire, le singole amministrazioni dovranno provvedere esclusivamente con i propri mezzi a far fronte alle ulteriori esigenze del servizio.

Pertanto, i comuni dovranno provvedere:

- a) alla manutenzione dei mobili medesimi ed alle riparazioni e sostituzioni che si rendessero necessarie per eventuali guasti;
- b) all'acquisto delle schede generali e, dove sono mantenuti gli schedari sezionali, delle schede sezionali occorrenti per i nuovi elettori.

Come per la manutenzione e per la sostituzione dei mobili dello schedario e per gli stessi motivi, le singole amministrazioni comunali dovranno provvedere con i propri mezzi a far fronte anche alle esigenze inerenti ai futuri sviluppi del corpo elettorale - sia in seguito al normale incremento demografico, sia in seguito a variazioni territoriali - oppure a variazioni nella distribuzione in sezione del corpo elettorale medesimo.

Analogamente dovrà procedersi in caso di costituzione di nuovi comuni, quando non sia possibile provvedere - mediante ripartizione degli elementi costituenti lo schedario del comune ex capoluogo - ad assicurare ai nuovi enti l'assegnazione di uno schedario adeguato alle rispettive necessità.

CAPITOLO VIII - LA REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE GENERALI

§ 81. - Premesse sulle operazioni per la revisione semestrale delle liste generali

In armonia con quanto prescritto dall'art. 48 della Costituzione, la legislazione vigente mira a consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini che compiano il 18° anno di età alla data di una qualsiasi consultazione elettorale.

Per raggiungere tale scopo, l'aggiornamento delle liste, a norma dell'art. 7 del testo unico, viene effettuato a mezzo di due revisioni semestrali con le quali d'ufficio si procede alla iscrizione anticipata dei cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione.

Con il sistema della iscrizione anticipata, però, le liste vanno a comprendere anche i cittadini che ancora non sono elettori, perché, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, mancano momentaneamente del requisito della età, che, peraltro, acquisteranno, a mano a mano, nel semestre successivo a quello della loro iscrizione nelle liste.

Conseguentemente, il legislatore ha previsto - in caso di elezioni - la cancellazione, sull'esemplare delle liste sezionali destinato al seggio per le operazioni di voto, dei nominativi di quei cittadini che nel primo giorno della votazione non abbiano compiuto il 18° anno di età.

§ 82. - I tempi delle revisioni semestrali delle liste elettorali - Responsabilità degli organi preposti alle relative operazioni

Come accennato, a norma dell'art. 7, l'aggiornamento delle liste si attua a mezzo di due revisioni semestrali con le modalità e nei termini previsti dal vigente testo unico.

Con la revisione che viene effettuata durante il secondo semestre solare dell'anno, debbono essere iscritti nelle liste coloro che compiranno il 18° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo; con la revisione da attuare durante il primo semestre solare dell'anno, vanno iscritti i cittadini che compiranno il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno.

Le variazioni apportate alle liste hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

In conseguenza, per le elezioni indette tra il 1° gennaio ed il 30 giugno, sono valide le liste entrate in vigore il 1° gennaio dello stesso anno, e, per quelle indette tra il 1° luglio ed il 31 dicembre, sono valide le liste entrate in vigore il 1° luglio.

Presso qualche comune è stato rilevato che a volte vengono ignorate le forme degli atti e superati i termini prescritti dalla legge sull'elettorato attivo, nell'erroneo convincimento che sia sufficiente badare alla sostanza degli adempimenti relativi agli accertamenti della posizione elettorale dei cittadini.

A questo riguardo, anche a prescindere dalla considerazione che, disattendendo le formalità prescritte, si determina la carenza dell'unico presupposto che possa garantire la legittimità dell'ammissione o dell'esclusione del cittadino dal voto, si osserva che, quando il legislatore, a garanzia della forma prescritta, ha previsto addirittura delle sanzioni penali, non può non dedursi l'essenzialità della forma medesima, come per gli atti dello stato civile.

In proposito, si richiama la particolare attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 52 del testo unico, il quale sancisce che il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalle vigenti norme sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali.

§ 83. - Collegamenti fra l'ufficio elettorale e gli altri uffici comunali per l'aggiornamento delle liste

Si è già detto al paragrafo 50 degli stretti collegamenti che devono intercorrere tra l'ufficio elettorale comunale e gli altri uffici demografici del comune.

In questa sede, si ritiene di dover richiamare la particolare attenzione degli uffici elettorali sulla opportunità di controllare sulla base delle risultanze degli estratti degli atti di nascita - acquisiti, come si dirà al paragrafo seguente, al fascicolo personale dei singoli interessati - l'esattezza delle generalità e degli altri dati contenuti nelle comunicazioni; eventuali errori riscontrati, oltre ad essere preventivamente eliminati dagli atti elettorali, vanno segnalati con ogni sollecitudine agli uffici anagrafici per le rettifiche del caso nel registro di popolazione.

Per quanto concerne gli errori contenuti negli atti dello stato civile, si chiarisce che, a norma dell'art. 451 codice civile, gli atti medesimi fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che in essi è attestato dall'ufficiale pubblico e che, peraltro, a mente dell'art. 454 codice civile, le rettificazioni degli atti medesimi vanno effettuate in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato.

Da tali disposizioni discende che, nel caso in esame, le generalità risultanti dai registri dello stato civile, anche se errate, devono essere riprodotte nelle liste elettorali, sino a quando non siano eventualmente rettificate da una sentenza emessa dal competente tribunale.

§ 84. - La documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nelle liste - I fascicoli personali

Com'è dato rilevare da quanto sinora illustrato, l'iscrizione nelle liste è subordinata ai requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, e cioè la cittadinanza italiana, l'età, l'assenza delle cause che escludono la capacità elettorale, eccezion fatta per i cittadini emigrati definitivamente all'estero, l'iscrizione nella anagrafe della popolazione residente nel comune.

Come già detto al paragrafo 73 per l'accertamento del possesso o della carenza dei requisiti e per comprovare, inoltre, in qualsiasi sede e momento, la legittimità di ogni iscrizione nelle liste, l'ufficio elettorale comunale, per ciascun iscrivendo, dovrà acquisire i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) estratto dell'elenco preparatorio con le annotazioni del casellario giudiziale (certificato penale);
- 3) certificato di residenza;
- 4) certificato di cittadinanza.

Questi due ultimi certificati possono essere rilasciati dal sindaco cumulativamente, a mezzo di un unico attestato.

Oltre a tale documentazione, che ha carattere di assoluta inderogabilità, possono peraltro influire sulla posizione elettorale del cittadino, e pertanto determinarne la non iscrizione o la cancellazione dalle liste, eventuali circostanze deducibili dalle segnalazioni della autorità provinciale di pubblica sicurezza (per quanto attiene alla causa ostativa di cui all'art. 2, n. 3), dalle sentenze dell'autorità giudiziaria, dalle domande dei residenti all'estero, dalle segnalazioni dei comuni o dell'autorità consolare relative alla perdita della cittadinanza italiana, dalle comunicazioni degli uffici giudiziari concernenti la perdita del diritto elettorale, dalle comunicazioni degli uffici anagrafe e di stato civile del comune, ecc. ecc.

Tutti i suindicati documenti vanno conservati, per ciascun interessato, nei rispettivi fascicoli personali, come già precisato ai paragrafi 72 e 73.

In tali fascicoli, ovviamente, vanno altresì conservati i documenti relativi alle variazioni da apportare alle liste in sede di revisione dinamica.

§ 85. - L'elenco preparatorio previsto dall'art. 8 del testo unico

Il primo adempimento, connesso all'attuazione della revisione semestrale delle liste, è costituito dalla compilazione dell'elenco preparatorio previsto dall'art. 8.

L'elenco preparatorio, che non può essere sostituito con raccolte di moduli individuali intestati a singoli cittadini, dovrà essere compilato in conformità dell'allegato mod. 3 e dovrà contenere, per ciascun iscrivendo, tutti i dati indicati in testa all'intercalare del modello stesso.

Il citato art. 8 dispone che il sindaco, sulla scorta dei registri di stato civile e anagrafe e dello schedario elettorale, dovrà compilare:

- 1) entro il mese di febbraio di ciascun anno, un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre;
- 2) entro il mese di agosto di ciascun anno, un elenco, in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il 18° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso di distruzione totale o parziale, si provvede con gli elementi che possono essere ricavati dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Quando manchino anche questi documenti, vi suppliscono le indicazioni dei registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.

In relazione a quanto sopra, nell'elenco preparatorio dovranno essere compresi:

- a) i cittadini che compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo a quello in cui ha luogo la revisione semestrale, e cioè rispettivamente per le due revisioni, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Al riguardo una questione particolare insorge a proposito della iscrizione di quei cittadini che, trovandosi in procinto di essere iscritti nelle liste elettorali, trasferiscano la loro residenza da un comune all'altro della Repubblica.

Con richiamo a quanto già detto al paragrafo 70, sub lettera c), occorre precisare che, se la relativa pratica migratoria si sia perfezionata prima del 15 febbraio e del 15 agosto, date, queste, cui si riferisce la situazione demografica del comune rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, i nominativi dei cittadini emigrati in altri comuni non vanno compresi nell'elenco preparatorio. Peraltro, se la pratica stessa è stata definita pochi giorni prima delle suddette date, è necessario, ad evitare eventuali indebite omissioni, che il sindaco avverta il comune di immigrazione, se del caso telegraficamente, che i cittadini di che trattasi non sono stati inclusi nell'elenco preparatorio, adempimento, questo, cui devono provvedere, pertanto, i rispettivi comuni di immigrazione.

Nel caso, invece, che la pratica migratoria, alla data del 15 febbraio e del 15 agosto, non fosse stata ancora definita, i nominativi dei cittadini interessati debbono essere compresi nell'elenco preparatorio, affinché gli stessi, se in possesso dei requisiti prescritti, vengano iscritti nelle liste con la revisione semestrale in corso: in un secondo tempo verrà provveduto alla loro cancellazione dalle liste, per trasferimento, con la prima revisione dinamica utile.

I cittadini eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero vanno inclusi nell'elenco preparatorio in quanto gli stessi vanno iscritti nelle liste e mantengono tale iscrizione, a norma dell'art. 11, primo comma.

b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e compiranno entro il semestre successivo il 18° anno di età.

§ 86. - Gli accertamenti presso gli uffici dei casellari giudiziari

A norma dell'art. 9, il sindaco, entro il mese di febbraio, per la prima revisione semestrale delle liste, ed entro il mese di agosto, per la seconda revisione semestrale delle stesse, è tenuto a trasmettere per ogni singolo nominativo un estratto dell'elenco preparatorio agli uffici dei casellari giudiziari competenti.

Per ciascun casellario gli uffici comunali dovranno compilare apposita richiesta, conforme all'allegato mod. 4, alla quale vanno uniti, opportunamente cuciti, gli estratti in parola, da redigersi su stampati predisposti in base all'allegato mod. 5.

La prescrizione legislativa, per cui gli estratti stessi vanno redatti per ogni singolo nominativo, è giustificata dalla esigenza che le certificazioni dei casellari giudiziari devono essere incluse nel fascicolo personale di ciascun interessato, costituendo documento insostituibile per il riconoscimento della capacità elettorale. Ciò considerato, è indispensabile che in tali estratti siano indicati con la massima esattezza i dati anagrafici, in modo da ridurre al minimo, oltre che il tempo occorrente per le ricerche stesse, il pericolo di errori e di equivoci sui cittadini da iscrivere nelle liste.

Inoltre, per agevolare ancora il compito dei casellari, sarà bene che i sindaci non attendano gli ultimi giorni di febbraio o di agosto per inviare le predette richieste.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari giudiziari, eseguiti gli accertamenti di competenza, devono restituire ai comuni, entro il 20 marzo ed il 20 settembre, rispettivamente per ciascuna delle due revisioni semestrali, gli estratti suddetti previa apposizione della annotazione «nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della annotazione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservando il disposto di cui all'art. 609 del codice di procedura penale.

Il citato articolo prescrive che «nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e degli altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale».

Tale disposizione legislativa, indubbiamente, tende a non ingenerare erronee interpretazioni da parte delle commissioni elettorali ed a facilitarne nello stesso tempo i compiti.

Ma tutto ciò non esime le commissioni elettorali dal valutare se ed in quale misura tali iscrizioni incidano concretamente sulla capacità elettorale di ciascun cittadino ed in caso di dubbio, anche nei riguardi di coloro nei cui confronti il casellario ha certificato l'inesistenza di alcuna iscrizione, sono tenute, per gli ulteriori accertamenti, ad interessare nuovamente lo stesso casellario e, se del caso, anche l'autorità giudiziaria.

Infatti, a norma dell'art. 49, tutti i pubblici uffici, a richiesta dei comuni e delle commissioni elettorali, devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Nei riguardi delle condanne per le quali è stato disposto con la sentenza il divieto di menzionarle nei certificati penali estratti dal casellario giudiziale, poiché il suddetto provvedimento produce il solo effetto di impedire che nei certificati medesimi, soltanto se richiesti da privati e «non per ragioni di diritto elettorale» (art. 175 codice penale), si faccia menzione della condanna, esso evidentemente non è causa di estinzione del reato e della pena e, quindi, nonostante il concesso beneficio, alle condanne consegue egualmente la perdita del diritto elettorale per i casi indicati all'art. 2.

§ 87. - Le segnalazioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza

Sempre per accertare se gli iscrivendi nelle liste si trovino in possesso della capacità elettorale, le autorità provinciali di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 10 del testo unico, sono tenute a trasmettere due volte all'anno, ai comuni di residenza, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione sancite dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (vedi lettera b del paragrafo 4), e, precisamente, entro il 20 marzo, l'elenco dei cittadini in parola che compiranno il 18° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre dello stesso anno, ed entro il 20 settembre, l'elenco di quelli che compiranno il 18° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

Peraltro, poiché nel periodo intercorrente tra la data di trasmissione dei predetti elenchi e quella di ultimazione delle operazioni della revisione semestrale taluni cittadini possono essere sottoposti alle cennate misure di

prevenzione, con relativa perdita della capacità elettorale, si rende necessario denegarne l'iscrizione nelle liste elettorali.

A tal fine, le autorità provinciali, di pubblica sicurezza, oltre alla trasmissione degli elenchi di cui sopra - da effettuare sempre entro il 20 marzo ed il 20 settembre di ciascun anno - vorranno segnalare di volta in volta ai comuni interessati i nominativi di coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10, vengono sottoposti alle misure di prevenzione in parola nei periodi compresi tra il 20 marzo ed il 10 giugno, nonché tra il 20 settembre ed il 10 dicembre di ciascun anno.

§ 88. - Formazione dei due elenchi prescritti dall'art. 16 - Compilazione del relativo verbale

A norma dell'art. 16 la commissione elettorale comunale deve provvedere per ciascuna revisione semestrale, rispettivamente entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ogni anno, alla formazione di due elenchi separati con i quali propone alla commissione elettorale mandamentale le iscrizioni e le cancellazioni da apportare alle liste elettorali.

Della formazione dei suddetti elenchi il segretario della commissione, ai sensi del successivo art. 17, è tenuto a redigere apposito verbale, che, come gli elenchi, va sottoscritto dal presidente nonché dai commissari presenti alla seduta e dal segretario stesso.

Il verbale dovrà essere redatto attenendosi allo schema di cui all'allegato mod. 6, e con l'osservanza delle modalità già illustrate al paragrafo 13.

Gli elenchi vanno compilati in duplice copia e distinti per uomini e donne, in conformità degli allegati modelli 7 e 8, rispettivamente per gli iscrivendi ed i cancellandi, e dovranno contenere per ciascuno di essi i dati indicati in testa agli intercalari dei modelli stessi.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare nelle apposite colonne, a fianco di ciascun nominativo, il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione, la cancellazione o la denegata iscrizione viene proposta.

Tale annotazione, disposta dall'ultimo comma del citato art. 16, oltre a mettere in grado gli interessati di poter appropriatamente esperire gli eventuali ricorsi previsti dall'art. 18, consente alla commissione mandamentale un più spedito e completo esame delle operazioni compiute dalla commissione comunale.

Nel caso che nei termini sopraindicati la commissione non avesse provveduto alla compilazione degli elenchi in parola, il prefetto delegherà un suo commissario ai sensi dell'art. 53.

Primo elenco

A mezzo del primo elenco la commissione comunale, sulla scorta dell'elenco preparatorio, predisposto dal sindaco a norma dell'art. 8, deve proporre alla commissione elettorale mandamentale l'iscrizione nelle liste dei cittadini che risultino in possesso dei requisiti di legge già dinanzi illustrati, avvalendosi, per i relativi concreti accertamenti, della documentazione contenuta nel fascicolo personale di ciascun iscrivendo (v. paragrafo 84).

Di conseguenza, la commissione non dovrà proporre per l'iscrizione coloro che, pur essendo compresi nell'elenco preparatorio, risultino deceduti ovvero incorsi nella perdita della cittadinanza o del diritto elettorale: tale circostanza dovrà risultare dal verbale.

I cittadini, invece, che siano stati eliminati dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento in altro comune, dopo il 15 febbraio e il 15 agosto, rispettivamente per ciascuna revisione, dovranno, come già precisato, egualmente essere compresi nell'elenco primo.

Si rammenta poi che i cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione definitiva all'estero dovranno comunque essere compresi nell'elenco, per i motivi esposti al paragrafo 85.

Secondo elenco

Con il secondo elenco la commissione comunale, in base alla documentazione acquisita agli atti alla data della formazione dell'elenco stesso, propone alla commissione elettorale mandamentale la cancellazione dalle liste dei seguenti cittadini, sulla scorta delle schede generali inserite nel secondo settore del compartimento dei cancellandi dello schedario elettorale, di cui al paragrafo 57:

a) coloro che sono incorsi nella incapacità di cui al n. 3) dell'art. 2 perché sottoposti alle misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nel fascicolo personale di siffatti cittadini dovrà essere allegata la comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza di cui al paragrafo 87: se tale comunicazione si riferisce a più nominativi, occorrerà farne copia conforme o stralcio della stessa;

b) coloro che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità.

Il fascicolo personale di costoro deve essere corredato dal relativo certificato dell'ufficio anagrafe, che costituisce il titolo per la proposta di cancellazione.

Per ultimo appare utile richiamare l'attenzione sulla circostanza che le determinazioni della commissione elettorale comunale, per quanto attiene alla formazione degli elenchi, hanno esclusivamente valore di proposte alla commissione elettorale mandamentale:

a tale consesso, infatti, il legislatore ha demandato il compito di disporre le iscrizioni e le cancellazioni nelle liste, a norma degli articoli 29 e 30.

Pertanto, i cittadini compresi negli elenchi primo e secondo non possono, rispettivamente, essere iscritti nelle liste o cancellati dalle stesse, se non dopo l'approvazione da parte della commissione mandamentale.

In conseguenza è erroneo il sistema usato da alcuni comuni, che trascrivono sull'elenco primo il numero di lista generale degli interessati, il quale può sempre variare in conseguenza delle decisioni della commissione elettorale mandamentale.

§ 89. - Acquisto della capacità elettorale in un tempo successivo alla compilazione degli elenchi previsti dall'art. 16: elenco suppletivo

Da qualche parte è stato avanzato il dubbio se con il primo elenco di cui all'art. 16, da compiliarsi dalla commissione comunale entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, possano o meno essere proposti per l'iscrizione quei cittadini che, raggiungendo la maggiore età nel semestre successivo, si trovino, tuttavia, in una delle condizioni di incapacità elettorale i cui effetti cessano durante il semestre in cui ha luogo la revisione.

Al quesito sembra potersi dare risposta affermativa per i nominativi dei cittadini per i quali il periodo di incapacità di cui è cenno, viene a scadere entro il giorno in cui la commissione elettorale comunale procede alla formazione dell'elenco stesso (rispettivamente 10 aprile e 10 ottobre per ciascuna revisione semestrale).

Coloro, invece, che acquistano la capacità elettorale successivamente - ma non oltre, rispettivamente per ciascuna revisione, il 10 giugno ed il 10 dicembre, termine entro cui le commissioni mandamentali ultimano i propri lavori - potranno ottenere l'iscrizione nelle liste con la revisione semestrale in corso, a norma del primo comma, n. 3), e secondo comma, dell'art. 29, sia rivolgendosi direttamente alla commissione elettorale mandamentale, che provvederà sulle relative istanze, sia mediante iscrizione d'ufficio da parte della commissione stessa.

Dispone, infatti, il sopracitato art. 29 che la commissione elettorale mandamentale, tra l'altro, «decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente».

La commissione, prima di iscrivere, su domanda o d'ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale».

Tale rimedio di carattere straordinario e generale indubbiamente tende allo scopo di consentire alle commissioni mandamentali - anche se avessero provveduto all'approvazione degli elenchi anticipatamente rispetto alle date del 10 giugno e del 10 dicembre indicate nell'art. 30 - di apportare a domanda ovvero d'ufficio, a seguito di segnalazioni pervenute, iscrizioni o cancellazioni nelle liste, affinché queste possano rispecchiare nel modo più fedele possibile la reale e regolare consistenza del corpo elettorale ed evitare, principalmente, l'esclusione da esse di cittadini che si trovino in possesso dei requisiti per esservi iscritti.

A tal fine le commissioni comunali, come per il passato, vorranno segnalare con elenco a parte alle commissioni mandamentali i nominativi di coloro che acquisteranno la capacità elettorale, rispettivamente per ciascuna revisione, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre.

Si precisa che la trasmissione di questo elenco non può, tuttavia, costituire una vera e propria proposta d'iscrizione, anche nella considerazione che lo stesso non è suscettibile di pubblicazione come gli elenchi deliberati a norma dell'art. 16.

Pertanto, le commissioni mandamentali se ne serviranno solo come elemento istruttorio ai fini degli accertamenti d'ufficio della posizione elettorale dei singoli interessati, a norma del ridetto art. 29.

Agli stessi effetti, le commissioni comunali signaleranno alle commissioni mandamentali - sempre entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale - i nominativi dei cittadini eventualmente omessi dall'elenco primo e trasmetteranno alle stesse le domande d'iscrizione nelle liste inoltrate dai residenti all'estero appartenenti alla leva elettorale, per i provvedimenti di competenza a norma del citato art. 29.

Analogamente, entro gli stessi termini, sulla scorta delle comunicazioni suppletive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza (v. paragrafo 87), le commissioni comunali signaleranno alle commissioni mandamentali, per le conseguenti decisioni, i nominativi di coloro che, dopo la compilazione dell'elenco secondo, siano incorsi nelle misure di prevenzione di cui all'art. 2, n. 3), allo scopo di evitare che la cancellazione di costoro venga differita alla successiva revisione semestrale.

L'elenco suppletivo, le domande e comunque ogni segnalazione eventualmente inviata alla commissione mandamentale dovranno essere sempre corredati dalla documentazione dalla quale risulti la posizione elettorale dei singoli interessati.

È appena il caso di osservare che nessun problema si pone nei confronti dei cittadini che, durante le operazioni della revisione semestrale, siano deceduti o siano incorsi nella perdita della capacità elettorale, ai sensi dell'art. 32 (perdita della cittadinanza italiana o del diritto elettorale o del requisito della residenza), nella considerazione che gli stessi vanno eliminati dalle liste a mezzo delle revisioni dinamiche e comunque prima della indizione dei comizi elettorali.

§ 90. - Pubblicazione degli elenchi e manifesto del sindaco

L'art. 18 conferisce a ciascun cittadino il diritto di prendere visione degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali.

A tale fine, un esemplare di ciascuno dei due elenchi compilati dalla commissione elettorale comunale, firmati dal presidente e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale dall'11 al 20 aprile e dall'11 al 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, insieme con i documenti relativi ad ogni nominativo compreso negli elenchi stessi, il verbale adottato e le liste elettorali generali.

Inoltre il sindaco, non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, rende noto il deposito degli atti e dei documenti in parola ed invita chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarli non oltre il 20 aprile o il 20 ottobre con le modalità indicate all'art. 20 (v. paragrafo 92).

Il sindaco è tenuto, altresì, a comunicare subito al prefetto, se del caso a mezzo telegrafo, l'avvenuta affissione del manifesto, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, a norma dell'art. 53.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato mod. 9.

Con lo stesso, viene reso noto anche il deposito degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste sezionali, le cui norme verranno in seguito illustrate.

Un esemplare del manifesto dovrà essere conservato agli atti, munito in calce della dichiarazione del segretario comunale attestante l'avvenuta pubblicazione.

Nel caso che la compilazione dei predetti elenchi ed il relativo deposito nell'ufficio comunale non vengano effettuati nei termini previsti, il deposito stesso, salve le sanzioni a carico dei responsabili giusta il disposto dell'art. 54, dovrà essere adeguatamente protratto per assicurare la pubblicazione degli atti per il periodo di dieci giorni prescritto dalla legge.

§ 91. - Notificazione delle deliberazioni della commissione elettorale comunale

Ai sensi dell'art. 19, la pubblicazione dell'elenco primo, effettuata nelle forme e nei termini di cui all'art. 18, tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro che la commissione elettorale comunale ha proposto per la iscrizione nelle liste elettorali.

Invece, a coloro che non sono stati inclusi nel citato elenco primo per essere incorsi nelle cause ostative di cui all'art. 2 ed a coloro che sono stati proposti per la cancellazione delle liste a mezzo dell'elenco secondo, il sindaco - entro il quarto giorno dalla pubblicazione degli elenchi stessi - deve notificare, per iscritto, la decisione della predetta commissione, indicandone i motivi.

La notificazione va eseguita a mezzo dei messi comunali, che dovranno richiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza, il messo notificatore attesterà l'avvenuta notifica, e la sua dichiarazione farà fede fino a prova contraria.

Ai cittadini residenti all'estero, anche se temporaneamente, le decisioni della commissione comunale vanno notificate per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

Le comunicazioni di che trattasi, munite in calce della data e della firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel fascicolo personale, usando la seguente formula:

«Si comunica che la commissione elettorale comunale, a norma dell'art. 16 del t.u. 20 marzo 1967, n. 223, ha proposto alla commissione elettorale mandamentale di non iscrivere nelle (oppure: cancellare dalle) liste elettorali la S.V. per il seguente motivo

.....
 Ai sensi dell'art. 20 del citato testo unico, contro tale proposta è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale di (il 20 aprile o il 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale: per i cittadini residenti all'estero entro trenta giorni dalla data di notificazione).

Il ricorso, entro il suindicato termine, può essere anche presentato a questo comune ovvero, per i cittadini residenti all'estero, all'autorità consolare».

§ 92. - I ricorsi alla commissione elettorale mandamentale

L'art. 20 concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione elettorale comunale a norma dell'art. 16.

Peraltro, tenuto conto del carattere correttivo del rimedio in parola e del rilievo che la vigente legislazione riconosce al principio della iscrizione d'ufficio, deve ritenersi che ne possa essere oggetto anche la omissione della proposta di iscrizione nelle liste elettorali, nel caso che gli interessati ne vengano comunque a conoscenza.

Ovviamente, poi, il ricorso può contestare, oltre che detti provvedimenti nel loro complesso, anche solamente la motivazione di essi, o la esattezza dei dati che contengono, quando questi possono pregiudicare, in concreto, l'esercizio del voto.

Il ricorso - redatto in carta semplice, giusta il disposto dell'art. 50 - deve essere presentato alla commissione elettorale mandamentale non oltre il 20 aprile o il 20 ottobre in relazione alle due revisioni semestrali di ogni anno.

Esso, entro lo stesso termine, può essere prodotto anche al comune, che ne rilascia ricevuta al presentatore e, unitamente agli atti indicati all'art. 28, lo trasmette alla commissione mandamentale, corredato dei documenti che vi si trasferiscono, nonché delle eventuali deduzioni e di ogni elemento utile che valga a mettere il predetto consesso in grado di decidere con piena cognizione di causa.

Peraltro, è da ritenere che la commissione elettorale mandamentale, se le dovesse pervenire un ricorso comunque tardivo, ne dovrà tener conto quale semplice segnalazione ai fini dei provvedimenti che riterrà adottare d'ufficio a norma del secondo comma dell'art. 29.

Con riguardo ai cittadini residenti all'estero, il termine è invece stabilito, all'ultimo comma del citato art. 20, in 30 giorni ad iniziare dalla data della notificazione - da parte dell'autorità consolare - della decisione della commissione comunale: il ricorso, entro tale termine, può essere presentato anche per il tramite dell'autorità consolare, che ne cura l'immediato inoltro alla commissione mandamentale competente, per le conseguenti decisioni a norma dell'art. 29, ultimo comma.

La legge non richiede la notificazione del ricorso alla commissione comunale, bensì soltanto alla parte interessata. La notifica, pertanto, è prevista solamente nel caso in cui il ricorrente impugna la proposta di iscrizione di un terzo, e deve essere eseguita, entro i cinque giorni successivi alla presentazione del ricorso, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

§ 93. - Trasmissione alla commissione elettorale mandamentale degli elenchi di revisione delle liste generali e degli atti relativi

Decorsi i termini del 20 aprile e del 20 ottobre - entro i quali gli elenchi primo e secondo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 debbono rimanere depositati nell'ufficio comunale - e non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, il sindaco deve trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale, a norma dell'art. 28, i seguenti documenti:

- 1) un esemplare degli elenchi di cui all'art. 16, unitamente ai documenti relativi alle proposte di iscrizione o di cancellazione di ciascun interessato;
- 2) i ricorsi eventualmente presentati avverso i predetti elenchi, anch'essi corredati di tutti i documenti che vi si riferiscono e delle eventuali controdeduzioni;
- 3) una copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale.

Il secondo esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente stesso.

Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della commissione mandamentale ne dà immediatamente avviso al prefetto, al fine di consentire allo stesso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 53.

Del registro sopramenzionato si è ritenuto utile predisporre apposito schema che viene riportato nell'allegata Tabella F.

§ 94. - Gli adempimenti della commissione elettorale mandamentale

A norma dell'art. 29 e dell'art. 30, primo comma, la commissione elettorale mandamentale si raduna non più tardi del quinto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti, ed entro il 10 giugno ed il 10 dicembre di ogni anno, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale:

- 1) esamina le operazioni compiute dalla commissione elettorale comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2) cancella dagli elenchi formati dalla commissione comunale, a norma dell'art. 16, i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3) decide sulle domande di iscrizione o di cancellazione, che le siano pervenute direttamente;
- 4) include nell'elenco primo, a domanda o di ufficio, i nominativi di coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei necessari requisiti di legge, ed aggiunge nell'elenco secondo i nominativi dei cittadini che avesse deciso di cancellare dalle liste elettorali, a norma del citato art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma;
- 5) approva i suindicati elenchi così rettificati;
- 6) provvede alle conseguenti variazioni sull'esemplare delle liste generali depositate presso di essa, con le stesse modalità previste ai capoversi quarto e quinto del paragrafo seguente;
- 7) restituisce al comune gli elenchi approvati, unitamente a tutti i documenti che vi si riferiscono.

Delle suddette operazioni il segretario della commissione - ai sensi dell'art. 27, già illustrato al paragrafo 21 - redige verbale che, entro cinque giorni, va trasmesso in copia al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Peraltro, può accadere che la commissione mandamentale, se avesse provveduto anticipatamente rispetto alle previste date del 10 giugno e del 10 dicembre all'approvazione degli elenchi di un comune, debba successivamente disporre, a domanda o d'ufficio, a norma del citato art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma, ulteriori variazioni alle liste del comune stesso: in tal caso, indubbiamente, delle eventuali decisioni adottate è necessario redigere altro apposito verbale, che va trasmesso in copia al comune interessato per l'esecuzione, nonché al prefetto ed al procuratore della Repubblica.

In proposito, appare opportuno che in detto verbale la commissione indichi per ciascun nuovo iscritto il relativo numero di lista generale.

Per quanto attiene, poi, ai suindicati termini del 10 giugno e del 10 dicembre, è da sottolineare che la Corte di cassazione ha avuto a sentenziare che gli stessi hanno carattere ordinatorio e la loro scadenza non impedisce alla commissione mandamentale di pronunciarsi su istanze o reclami che le siano pervenuti entro, e non oltre, i predetti termini.

È, però, da ritenere che le relative operazioni dovranno comunque essere ultimate tempestivamente per consentire la pubblicazione delle liste rettificate il 21 giugno ed il 21 dicembre di ogni anno, a norma dell'art. 30, penultimo comma.

In relazione a quanto sopra, si ricorda, infine, che a norma dell'art. 29, ultimo comma, i ricorsi presentati dai cittadini residenti all'estero - nel caso probabile che dovessero pervenire tardivamente, dato che gli interessati hanno a disposizione, per ricorrere, trenta giorni di tempo dalla notifica della decisione della commissione comunale - vengono decisi dalla commissione mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione, e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione della prima revisione dinamica utile.

§ 95. - Le variazioni alle liste generali da parte della commissione elettorale comunale in conseguenza delle decisioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale - La compilazione del verbale di rettifica

A norma dell'art. 30, pervenuti al comune gli elenchi approvati dalla commissione elettorale mandamentale insieme con tutti i documenti relativi, il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente del predetto consesso.

La commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, improrogabilmente entro il 20 giugno ed il 20 dicembre, le variazioni alle liste generali conservate in comune, in conformità degli elenchi approvati e delle altre eventuali decisioni della commissione elettorale mandamentale.

Le variazioni alle liste, in concreto, debbono essere apportate aggiungendo progressivamente, senza soluzione di continuità, i nominativi dei nuovi iscritti ed eliminando dalle stesse i nomi di coloro che ne sono stati cancellati.

Le cancellazioni, si precisa, vanno effettuate a mano o a mezzo di idonee stampiglie, tracciando trasversalmente un tratto con inchiostro rosso sul rettangolo ove sono riportate le generalità del cittadino ed annotando, altresì, nella apposita colonna il motivo della cancellazione e gli estremi del verbale di rettificazione, usando la seguente formula:

«Cancellato per giusta verbale n. del»

(segue la firma dell'impiegato che ha eseguito la variazione).

Le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono vincolanti per la commissione elettorale comunale, che è tenuta ad apportare alle liste le variazioni disposte.

In mancanza, il prefetto, avvalendosi dei poteri sostitutivi demandati dall'art. 53, delegherà allo scopo un suo commissario.

Delle rettificazioni eseguite, sia sulla scorta degli elenchi approvati, sia delle eventuali successive decisioni adottate, d'ufficio o a domanda, dalla commissione mandamentale, deve essere redatto apposito verbale: copia di esso, firmata dal presidente e dal segretario, viene immediatamente trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Il suddetto verbale va compilato attenendosi allo schema dell'allegato mod. 10 e con l'osservanza delle modalità già indicate al paragrafo 13.

Nel caso in cui dopo l'attuazione dei suesposti adempimenti la commissione mandamentale dovesse disporre, a domanda o d'ufficio, ulteriori iscrizioni o cancellazioni, come illustrato al paragrafo precedente, la commissione comunale dovrà redigere altro verbale in ordine alle conseguenti variazioni apportate alle liste, sulla falsariga del mod. 10, opportunamente adattato.

Copia dello stesso va trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica ed al presidente della commissione mandamentale.

§ 96. - Notificazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale

L'ultimo comma dell'art. 30 stabilisce che la pubblicazione delle liste generali rettificata e degli elenchi di variazione approvati, effettuata nelle forme e nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo, tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

A norma del quarto comma del medesimo art. 30, invece, il sindaco, nei dieci giorni successivi alla ricezione degli atti approvati, è tenuto a notificare per iscritto ai cittadini cancellati dalle liste, o la cui domanda o proposta d'iscrizione non sia stata accolta, il relativo provvedimento della commissione elettorale mandamentale, precisandone i motivi.

Del pari, come è dato desumere dal terzo comma dell'art. 42, vanno notificate agli interessati le decisioni del predetto consesso sui ricorsi presentati.

La notificazione va eseguita a mezzo dei messi comunali, che dovranno farsi rilasciare apposita ricevuta. In mancanza, il messo notificatore attesterà l'avvenuta notifica e la sua dichiarazione farà fede sino a prova contraria.

Le comunicazioni in parola, munite in calce della data e della firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel fascicolo personale, usando la seguente formula:

«Si comunica che la commissione elettorale mandamentale di, a norma degli artt. 29 e 30 del t.u. 20 marzo 1967, n. 223, ha deciso di non iscrivere nelle (oppure: cancellare dalle) liste elettorali la S.V., per il seguente motivo (se la decisione è stata emessa a seguito di ricorso menzionare tale circostanza):
.....»

Contro tale decisione, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 42 e 43 del citato testo unico, è ammesso ricorso alla Corte d'appello».

Si precisa, infine, che, contrariamente a quanto avviene per i residenti in Italia, il sindaco - a norma dell'art. 11, sesto comma - deve notificare ai cittadini residenti all'estero anche il provvedimento relativo alla loro iscrizione nelle liste, unico sistema per darne legale conoscenza agli interessati, i quali si trovano nella materiale impossibilità di prendere visione delle liste rettificata durante la loro pubblicazione, che, come sopra precisato, tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro che sono stati iscritti nelle liste stesse.

La notificazione a tali cittadini viene eseguita per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

§ 97. - Autenticazione e pubblicazione delle liste elettorali generali

Il secondo comma dell'art. 5 prescrive che le liste debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario.

L'autenticazione delle liste generali va effettuata, alla fine di ciascuna revisione semestrale, il giorno precedente alla pubblicazione delle liste stesse, usando la seguente formula:

« VISTO, si certifica che la presente lista elettorale, debitamente rettificata giusta verbale di questa commissione n. del, comprende, alla data del (1), n. iscritti».

(Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente e del segretario della commissione ed il bollo dell'ufficio).

Si ritiene opportuno precisare che le predette autenticazioni debbono rispecchiare esattamente la situazione numerica degli iscritti al 20 giugno ed al 20 dicembre, e, pertanto, debbono regolarmente essere computati anche coloro che a tali date sono stati iscritti nelle liste a seguito delle revisioni dinamiche, di decisioni della commissione mandamentale intervenute dopo l'approvazione degli elenchi e di sentenza dell'autorità giudiziaria.

Ovviamente, nel caso che la commissione comunale avesse adottato anche un secondo verbale di rettifica, nella autenticazione ne dovranno essere indicati gli estremi.

È necessario che analoga certificazione venga apposta sulle liste generali in possesso della commissione elettorale mandamentale e la stessa potrà essere formulata come segue:

«VISTO, si certifica che la presente lista elettorale, debitamente rettificata, giusta verbale di questa commissione n. del comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente e del segretario della commissione ed il bollo dell'ufficio).

A norma del penultimo comma dell'art. 30, le liste rettificata ed autenticata dalla commissione comunale, unitamente agli elenchi approvati e ad ogni altra successiva decisione della commissione mandamentale devono rimanere depositati nella segreteria comunale, per pubblicazione, dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre di ciascun anno, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco, con apposito manifesto - da affiggersi, come consueto, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici - dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito degli atti summenzionati.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato mod.

(1) 20 giugno o 20 dicembre, a seconda se trattasi della prima o della seconda revisione semestrale.

CAPITOLO IX - LA RICOMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI GENERALI

§ 98. - Procedura per attuare la ricompilazione delle liste elettorali generali

L'art. 31, dopo aver sancito che le liste elettorali, salve le variazioni da apportarsi in sede di revisione dinamica, non possono essere modificate se non per effetto della revisione semestrale, detta norme atte a disciplinare la ricompilazione delle liste generali, cui non si addivene secondo scadenze temporalmente determinate ma ogni qualvolta che, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste stesse siano divenute di difficile consultazione.

La legge demanda al sindaco il compito di disporre - d'intesa con il presidente della commissione elettorale mandamentale - la ricompilazione in unico ordine alfabetico ed in duplice copia delle liste elettorali generali, che deve essere attuata sulla base dello schedario generale elettorale.

Tuttavia si ritiene opportuno suggerire che i sindaci, in prossimità di consultazioni generali, si astengano dal disporre siffatte operazioni che possono utilmente essere rinviate, e ciò al fine di non frapportare ostacoli alle complesse operazioni del procedimento elettorale preparatorio.

Comunque sarà bene, in proposito, che i comuni si forniscano dell'assenso della prefettura.

Il legislatore ha prescritto una procedura semplicissima per attuare tale adempimento, nella considerazione che scopo della ricompilazione è unicamente quello di avere liste generali, maschili e femminili, ciascuna redatta chiaramente ed in rigoroso ordine alfabetico, in modo che ne sia agevole la consultazione.

Non si tratta, pertanto, di un'operazione di revisione, ed in conseguenza nelle liste ricompile dovranno essere compresi tutti e soltanto i cittadini già iscritti con le generalità che risultano dalle vecchie liste.

Si potrà procedere, peraltro, all'eliminazione di nominativi esclusivamente per accertata duplicazione.

La ricompilazione delle liste può essere attuata in qualsiasi periodo dell'anno, ma è preferibile che essa venga effettuata in concomitanza di una delle revisioni semestrali.

A conclusione dei lavori, dovrà essere redatto, a cura del segretario della commissione elettorale comunale, apposito verbale.

Le vecchie liste generali vanno conservate dall'ufficio comunale e dalla commissione elettorale mandamentale, nei rispettivi archivi, finché non si procederà ad una nuova compilazione delle liste medesime, in modo da assicurare, in ogni momento, la possibilità di accertare la regolarità delle operazioni compiute.

I due esemplari delle liste generali ricompile devono essere approvati dalla commissione elettorale comunale con la seguente formula, da apporre in calce all'ultimo iscritto:

«VISTO, si attesta che la presente lista elettorale unificata, approvata da questa commissione elettorale con verbale n. del comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente, del segretario della commissione ed il bollo dell'ufficio).

Le liste stesse vanno poi inviate alla commissione elettorale mandamentale, affinché questa, effettuati i debiti controlli, possa accertarne la regolarità: delle operazioni eseguite il segretario redigerà apposito verbale, a norma dell'art. 27.

Le liste ricomilate debbono quindi essere autenticate dal presidente e dal segretario della commissione usando una formula del seguente tenore:

«VISTO il verbale di questa commissione numero del, si autentica la presente lista elettorale unificata che comprende n. iscritti». (Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del presidente e del segretario della commissione elettorale mandamentale ed il bollo dell'ufficio).

Un esemplare delle liste così autenticate, infine, viene restituito al comune.

CAPITOLO X - DELLE SEZIONI ELETTORALI

§ 99. - Ripartizione del comune in sezioni elettorali

A norma dell'art. 34, ogni comune è ripartito in sezioni elettorali, con una propria circoscrizione territoriale.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile in modo che in ogni sezione il numero degli iscritti non sia di regola superiore ad 800 unità né inferiore a 100.

Il legislatore, pertanto, come criterio di massima, ha fissato in 800 il numero massimo degli iscritti in ogni sezione, allo scopo di rendere più agevoli le delicate operazioni di voto e di scrutinio in occasione di consultazioni popolari, specie nel caso, oramai generalizzato, di abbinamento delle stesse.

È intuitivo che della possibilità di superare il limite sopraindicato le commissioni comunali dovranno fare un uso assai cauto e soltanto quando dovessero ricorrere plausibili motivi e sempre che il limite stesso non sia superato che di poche unità.

In ogni caso, tale eventualità costituisce un rimedio di carattere eccezionale, per cui le commissioni elettorali comunali e, nella loro azione di controllo, quelle mandamentali dovranno curare che ciascuna sezione non abbia più di 800 iscritti.

Comunque è opportuno, specie nei comuni aventi una cospicua densità demografica, che le commissioni comunali, sulla scorta della esperienza acquisita, assegnino alle sezioni un numero di iscritti inferiore al limite massimo consentito, in modo che questo non venga superato in sede di revisione dinamica con l'ulteriore iscrizione di cittadini che ne abbiano diritto.

In particolare, criteri di larga previsione dovranno essere seguiti nei centri ove si prevede un naturale incremento demografico di qualche quartiere, in conseguenza del sorgere di nuovi agglomerati edilizi. In tal caso - è facilmente intuibile - si rende indispensabile che il numero degli elettori da assegnare alle sezioni della zona sia contenuto in un limite molto esiguo, sia per consentire l'iscrizione nelle sezioni medesime di coloro che si trasferiranno nei nuovi edifici, senza dover superare il limite massimo di 800 iscritti, sia per evitare a breve scadenza una nuova ripartizione del corpo elettorale.

Del pari, nei centri ove esistano cospicui nuclei di appartenenti a Forze armate, a Corpi militarmente organizzati od alla Polizia di Stato, alle sezioni ubicate in prossimità di caserme dovrà assegnarsi un limitato numero di cittadini, onde facilitare, in occasione di elezioni politiche, del Parlamento europeo, di referendum, l'affluenza alle urne dei militari, i quali, ai sensi dell'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sull'elezione della Camera dei deputati, come modificato dall'articolo unico della legge 4 luglio 1981, n. 349, applicabile, altresì, alle elezioni regionali e provinciali in virtù del richiamo operato dall'art. 1, lettera f), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, hanno diritto di votare in soprannumero in qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio.

Analogo criterio dovrà essere osservato per i comuni sedi di porti, per le sezioni ubicate in prossimità di essi, nella considerazione che anche i marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune ove si trovano, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative sezioni, con le modalità prescritte all'art. 50 del predetto testo unico n. 361.

Il citato art. 34, infine, prescrive che, quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Non occorre soffermarsi sulla ratio della norma che risponde ad una esigenza di ordine generale, intesa a rimuovere ogni possibile remora all'afflusso degli elettori alle urne. Peraltro, anche in questa ipotesi, le commissioni elettorali, comunale e mandamentale, vorranno tener presente l'opportunità di un equo contemperamento della esigenza sopra accennata con l'altra di evitare ingiustificati aggravii ai bilanci comunali.

Ciò non toglie tuttavia che, anche quando le condizioni di viabilità o di lontananza non rappresentano un inconveniente apprezzabile per l'esercizio del diritto di voto, la costituzione di sezioni distinte dovrà essere invece senz'altro effettuata per quelle frazioni che già hanno ottenuto o che possano essere indotte a chiedere la rappresentanza separata in seno al consiglio comunale, a norma dell'art. 11 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

§ 100. - Circoscrizione delle singole sezioni elettorali

Nella delimitazione delle circoscrizioni delle singole sezioni si dovrà, in concorrenza con le altre esigenze obiettive e con i limiti numerici stabiliti dalla legge dianzi illustrati, tener presente l'opportunità di ottenere che la circoscrizione di ciascuna sezione sia interamente compresa nei confini delle circoscrizioni dei collegi uninominali, attualmente delimitate dalle norme in vigore nella specifica materia.

L'art. 2, secondo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, relativa alla elezione del Senato della Repubblica, e l'art. 9, terzo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, riguardante la elezione dei consigli provinciali, prevedono, tuttavia, il caso che la circoscrizione di una sezione elettorale si estenda al di là dei confini di un collegio

uninominale e sanciscono che, in tale ipotesi, la sezione si intende assegnata, per intero, al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale della sezione: queste norme si riferiscono al caso normale in cui l'ufficio elettorale di sezione è ubicato entro i confini della circoscrizione della sezione medesima.

Può riscontrarsi, tuttavia, come di fatto è accaduto, che le circoscrizioni di talune sezioni facciano parte di più collegi elettorali mentre le sedi dei loro uffici elettorali siano ubicate al di fuori del territorio dei collegi stessi. In tale caso si dovrà senz'altro rivedere la delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni del comune in modo da eliminare tale situazione anomala e fare sì che, possibilmente, il territorio di ciascuna sezione sia compreso in un collegio elettorale. Tuttavia, qualora non fosse assolutamente possibile procedere ad una nuova delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni del comune, occorrerà spostare le sedi di queste sezioni in maniera che si trovino, comunque, ubicate nell'ambito di uno dei collegi che interessano le sezioni stesse, rendendo così possibile l'attribuzione dei voti degli elettori, iscritti nella sezione, al collegio in cui è ubicata la sede del relativo ufficio elettorale.

Allo scopo, peraltro, di non dover ricorrere a siffatti rimedi, che possono generare non pochi inconvenienti di ordine pratico, si ribadisce la necessità di curare - in sede di revisione della ripartizione dei comuni in sezioni elettorali - che la circoscrizione territoriale ed il luogo di riunione delle sezioni stesse siano compresi nei confini degli attuali collegi uninominali senatoriali e provinciali.

Analoghe considerazioni valgono per i consigli circoscrizionali da eleggere con suffragio diretto.

§ 101. - Ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni

A norma dell'art. 38, in via generale, nello stesso fabbricato non possono essere sistemate più di quattro sezioni elettorali. In tal caso, l'accesso dalla strada alla sala ove avviene la votazione deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, purché, comunque, un medesimo accesso della strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Al riguardo, considerato che l'autorizzazione prefettizia trova la sua giustificazione nella sussistenza di comprovate obiettive necessità, si ritiene che sino a quando le stesse permangono non debba essere rinnovata l'autorizzazione ad ogni revisione semestrale delle liste sezionali.

Anche per tale eccezione valgono le considerazioni esposte a proposito della deroga al numero massimo di elettori che possono essere assegnati a ciascuna sezione: il decentramento, con l'imprimere alla votazione un più sollecito ed ordinato impulso, agevola l'esercizio del suffragio agli elettori e, pertanto, a mano a mano che sarà possibile disporre di altri idonei locali, specie se ubicati a pianterreno, i comuni dovranno rivolgere le loro cure ad una sempre più conveniente sistemazione degli uffici elettorali di sezione.

In ordine alla scelta dei luoghi di riunione delle sezioni elettorali, per motivi di opportunità facili ad intuirsi, occorrerà evitare nel modo più assoluto di sistemare le stesse in sedi di partiti politici, di organizzazioni politiche o sindacali o, infine, in edifici destinati al culto.

La scelta delle sedi delle sezioni, invece, dovrà cadere, di preferenza, su edifici scolastici ovvero di proprietà comunale o di altri enti pubblici.

Soltanto in casi eccezionali possono adibirsi allo scopo locali privati, tenendo peraltro sempre presenti i suindicati motivi di opportunità.

Lo stesso art. 38 regola, altresì, l'ipotesi in cui, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori.

In tale evenienza, la commissione elettorale comunale deve farne proposta alla commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, informandone contemporaneamente il prefetto.

La commissione elettorale mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente la data delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico mediante manifesto da affiggersi, due giorni prima del giorno delle elezioni, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici nonché all'ingresso del locale in precedenza prescelto a sede della sezione.

§ 102. - Istituzione di sezioni elettorali ospedaliere

A norma dell'art. 52 del t.u. 30 marzo 1957, numero 361, sulla elezione della Camera dei deputati, e dell'art. 43 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, relativo alla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti, la commissione elettorale comunale, nell'attuare le operazioni prescritte dall'art. 35 del testo unico, deve istituire per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale.

Gli elettori che esercitano il voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente di seggio.

Alle anzidette sezioni, in sede di revisione semestrale delle liste, possono, tuttavia, essere assegnati gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda: in mancanza di domande, nelle liste di tali sezioni non verrà iscritto alcun cittadino.

Il numero dei posti-letto deve essere conteggiato in base alla dotazione dell'ospedale o della casa di cura, a prescindere da contingenti situazioni di tempo e di luogo che possono determinare un sovrappioppamento di degenti.

Nei luoghi di cura in cui, per il numero dei letti esistenti, è stata istituita più di una sezione, le commissioni elettorali comunali, al fine di rendere possibile il regolare afflusso alle urne degli elettori degenti, dovranno ripartire,

sentita la direzione sanitaria, i singoli reparti tra le varie sezioni, tenendo conto della dislocazione dei reparti stessi nell'ambito dell'istituto e delle esigenze di carattere sanitario.

Premesso che i predetti testi unici non contengono una elencazione delle diverse categorie dei luoghi di cura in cui i ricoverati possono esprimere il voto, va precisato che nella generica dizione usata dalla legge debbono essere compresi tutti gli stabilimenti ospedalieri e le strutture minori delle Unità sanitarie locali che svolgono assistenza ospedaliera (art. 17, primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Nelle case di cura non dovranno comprendersi le case di riposo, i ricoveri di mendicizia, gli istituti di ricovero per inabili al lavoro e simili, nei quali, peraltro, possono essere istituite sezioni elettorali con le modalità previste dalla legge per quelle normali.

§ 103. - La sezione di assegnazione dei singoli iscritti

A norma dell'art. 36, il cittadino deve essere assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista elettorale generale, la propria abitazione.

All'enunciato principio deroga il secondo comma dello stesso art. 36, in base al quale i connazionali residenti stabilmente all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni. A tale istituzione potrà procedersi, peraltro, solo in casi eccezionali, sembrando preferibile la ripartizione dei residenti all'estero tra tutte le sezioni del comune, assieme con gli altri iscritti.

Con l'occasione si significa che, oltre alle predette sezioni ed a quelle ospedaliere, non è assolutamente consentita l'istituzione di sezioni elettorali speciali per altre categorie di elettori, quali i militari, i marittimi in attesa di imbarco, i votanti in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, ecc. ecc.

CAPITOLO XI - LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI

§ 104. - La compilazione e la tenuta delle liste elettorali sezionali

A norma dell'art. 37, le liste di sezione, distinte per uomini e donne, vanno compilate in triplice esemplare e, ovviamente, in ordine alfabetico.

Esse devono contenere due colonne, rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

Nelle stesse, infine, vanno tracciate ancora tre apposite finche per l'indicazione del numero d'ordine, per le annotazioni dell'ufficio comunale, o della commissione mandamentale, ed infine per le annotazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Le liste sezionali, munite del bollo d'ufficio, vanno sottoscritte ai componenti della commissione comunale e dal segretario.

Come è dato desumere dal secondo e quarto comma dell'art. 39, dei tre esemplari delle liste di sezione, due restano depositati nell'ufficio della commissione elettorale mandamentale ed il terzo va conservato nell'archivio dell'ufficio elettorale comunale, per i relativi adempimenti di legge.

Nelle liste sezionali devono essere riportati gli stessi dati contenuti nelle liste generali, con l'osservanza delle istruzioni impartite al paragrafo 34 cui si rinvia.

Peraltro, nei comuni non forniti di impianti meccanizzati o elettronici, si consente che nelle liste sezionali, allo scopo di semplificarne la compilazione, non venga riportato, per ciascun iscritto, l'indicazione dell'anno di iscrizione, del numero di fascicolo personale e del tribunale.

Le liste elettorali sezionali vanno, possibilmente, redatte su stampati conformati ai modelli 12, 13/M e 13/F, salvo che i comuni non si avvalgono di sistemi meccanizzati, elettronici o di altro tipo. In tal caso, i comuni disporranno i dati secondo le esigenze dei rispettivi impianti, avendo cura, però, di non ometterne alcuno.

Infine, per motivi di prudente opportunità, è necessario che l'esemplare delle liste sezionali destinato, in occasione di elezioni, al seggio elettorale, venga cucito in fascicolo provvisto di copertina, ovvero custodito in un raccoglitore munito di appositi sigilli.

CAPITOLO XII - LA REVISIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E LA REVISIONE DELLE LISTE SEZIONALI

§ 105. - La deliberazione di cui all'art. 35 del testo unico

A norma dell'art. 35, la commissione elettorale comunale, entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali generali, deve provvedere, con una unica deliberazione, alla revisione:

- 1) della ripartizione del comune in sezioni elettorali;
- 2) della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse;

3) dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

La predetta deliberazione va redatta attenendosi allo schema di cui all'allegato mod. 14 e con l'osservanza delle modalità già illustrate al paragrafo 13.

§ 106. - La revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse

La revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della relative circoscrizioni territoriali e del luogo di riunione di ciascuna di esse, ovviamente va attuata soltanto se siano intervenute nuove obiettive ragioni che rendano necessario, o quanto meno opportuno, addivenire alla istituzione di nuove sezioni elettorali ovvero alla riduzione del numero di quelle esistenti, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali delle sezioni stesse o di alcune di esse, ed all'eventuale spostamento del luogo di riunione.

Peraltro, con la revisione da attuarsi durante il semestre in cui cade la data delle elezioni, si sconsiglia di addivenire ad una nuova ripartizione del comune in sezioni elettorali ed alla modificazione della delimitazione delle rispettive circoscrizioni territoriali, allo scopo, di evitare ogni possibile inconveniente di carattere tecnico per la compilazione dei certificati elettorali, specie nei comuni forniti di impianti meccanizzati o elettronici.

Contestualmente agli adempimenti di che trattasi, la commissione comunale dovrà procedere di conseguenza anche ad una nuova ripartizione del corpo elettorale, e cioè alla revisione dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni tenendo presente che gli stessi, a norma dell'art. 36, vanno assegnati alla sezione nella cui circoscrizione, secondo l'indicazione della lista generale, hanno la propria abitazione.

In proposito, sebbene il legislatore, con una espressione generica, parli di «revisione..... della assegnazione degli iscritti», si precisa che alle singole sezioni, oltre ai cittadini già iscritti nelle liste elettorali, vanno assegnati, a mezzo degli appositi elenchi di variazione, previsti dall'art. 39, anche gli iscrivendi con la revisione semestrale in corso.

Infatti, argomentando diversamente, si verrebbe a negare a costoro la contestuale assegnazione alle sezioni elettorali e, dopo le decisioni della commissione mandamentale, la conseguente iscrizione nelle liste sezionali, il che indubbiamente contrasta con lo spirito della legge e con le norme contenute negli artt. 39 e 40.

Pertanto, anche se non fosse necessario addivenire ad una nuova ripartizione del corpo elettorale, la commissione comunale, con la revisione semestrale delle liste sezionali, dovrà proporre alla commissione mandamentale di assegnare alle singole sezioni ovvero di radiare dalle stesse rispettivamente i cittadini che, a norma dell'art. 16, sono stati proposti per l'iscrizione o la cancellazione nelle liste generali.

In proposito è da rilevare che nessuna variazione può essere apportata alle liste sezionali prima che sia intervenuta la relativa approvazione della commissione elettorale mandamentale, come è dato desumere dai citati artt. 39 e 40, che verranno in seguito commentati.

§ 107. - La revisione semestrale delle liste sezionali

La commissione elettorale comunale, entro il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, procederà alla revisione delle liste delle sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione istituita.

La revisione semestrale delle predette liste viene effettuata a mezzo di appositi elenchi, uno per le iscrizioni e l'altro per le radiazioni, da redigere in duplice copia, distinti per uomini e donne: in essi i nominativi dovranno essere riportati suddivisi sezione per sezione, seguendo, per ciascuna di esse l'ordine alfabetico.

Nell'elenco delle iscrizioni - si precisa ancora - vanno inclusi i nominativi dei cittadini contenuti nell'elenco primo, di cui all'art. 16, terzo comma, nonché i nominativi degli elettori che, per effetto della revisione della ripartizione del comune in sezioni e della circoscrizione territoriale delle stesse, devono essere compresi nella lista della sezione, in luogo di quella in cui risultano iscritti.

Nell'elenco delle radiazioni, invece, vanno riportati i nominativi dei cittadini contenuti nell'elenco secondo, di cui al quarto comma dello stesso articolo 16, ed altresì quelli degli elettori che, sempre per effetto della revisione della ripartizione del comune in sezione e delle circoscrizioni territoriali delle stesse, devono essere radiati dalla lista della sezione in cui sono iscritti, in quanto sono stati proposti, con il precedente elenco, per l'iscrizione nella lista di altra sezione.

I predetti elenchi di variazione vanno compilati in conformità degli allegati modelli 14 - All. 1 e 14 - All. 2, rispettivamente per i cittadini da iscrivere o da cancellare, e dovranno contenere per ciascuno di essi i dati indicati in testa agli intercalari dei modelli stessi.

§ 108. - La compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite

Come già noto, la divisione del territorio del comune in sezioni elettorali, a norma dell'art. 34, è fatta in guisa che il numero degli iscritti in ciascuna di esse non sia di regola superiore a 800 né inferiore a 100 unità.

Pertanto, se qualche sezione venisse a superare notevolmente gli 800 iscritti e non fosse possibile, fermo rimanendo il numero delle sezioni esistenti, addivenire ad una più organica ripartizione del corpo elettorale, s'imporrà la istituzione di una o più sezioni elettorali.

Ciò posto, la commissione elettorale comunale, giusta la disposizione contenuta alla fine dell'art. 35, dovrà provvedere alla compilazione delle liste delle nuove sezioni istituite, attenendosi alle norme di cui agli articoli 36, 37 e 38, d'anzì illustrati.

È consentito, peraltro, che nelle predette liste vengano inseriti gli iscrivendi ed esclusi i cancellandi, compresi rispettivamente negli elenchi primo e secondo di cui all'art. 16, seguendo le stesse direttive impartite in proposito per la ricompilazione ex novo di tutte le liste sezionali, adempimento questo che verrà trattato al paragrafo 113, cui si rinvia.

È appena il caso di precisare, infine, che per le liste delle nuove sezioni istituite non deve essere predisposto alcun elenco di variazioni.

§ 109. - Pubblicazione delle nuove liste di sezione e ricorsi

L'art. 39 conferisce ad ogni cittadino il diritto di prendere visione degli atti relativi alla revisione delle liste sezionali, analogamente a quanto stabilisce l'art. 18 per le liste regionali.

A tal fine, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata degli elenchi di variazione, degli altri documenti relativi e di un'esemplare delle liste di sezione, deve rimanere depositata nell'ufficio comunale dall'11 al 20 aprile e dall'11 al 20 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

Inoltre il sindaco, non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, con il medesimo manifesto (mod. 9) di cui al citato art. 18, rende noto il deposito della deliberazione stessa e delle liste sezionali, ed invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni elettorali, la circoscrizione delle stesse, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse e l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile ed il 20 ottobre alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa anche una copia della deliberazione di che trattasi.

Nel caso che la compilazione degli atti in parola ed il relativo deposito nell'ufficio comunale non venissero effettuati nei termini previsti, il deposito stesso, salve le sanzioni a carico dei responsabili giusta il disposto dell'art. 54, dovrà essere adeguatamente protratto per assicurare la pubblicazione degli atti medesimi per il periodo di dieci giorni prescritto dalla legge.

Conseguentemente anche i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avrà inizio dalla data di pubblicazione del manifesto.

Per quanto attiene alla procedura relativa ai ricorsi, si fa rinvio al paragrafo 92.

Non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, rispettivamente per ciascuna revisione, il sindaco deve trasmettere, alla commissione elettorale mandamentale, i seguenti documenti:

- 1) copia della deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti ad essa relativi;
- 2) i ricorsi presentati e le eventuali controdeduzioni;
- 3) due esemplari delle liste delle nuove sezioni istituite;

4) un esemplare degli elenchi di variazione per nuove iscrizioni nelle liste delle sezioni preesistenti o per radiazione dalle stesse.

Un esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.

Per la ricezione degli atti da parte della commissione elettorale mandamentale e per le eventuali inadempienze del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

§ 110. - Gli adempimenti della commissione elettorale mandamentale in sede di revisione semestrale delle liste sezionali

A norma dell'art. 40, la commissione elettorale mandamentale, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre di ciascun anno, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale:

1) decide sui reclami proposti contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse e l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni;

2) approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, nonché, come è facile intuire, delle decisioni di cui al precedente punto 1) e delle determinazioni eventualmente prese d'ufficio;

3) riporta sui due esemplari delle liste delle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni approvate, con le stesse modalità previste al paragrafo seguente, capoversi 3, 4, 5 e 6;

4) autentica le liste, attestando in ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi.

Il presidente, inoltre, vidima, con la propria firma ed il bollo della commissione, ciascun foglio dei due esemplari delle liste di sezione, che restano depositati nell'ufficio della commissione stessa;

5) comunica i provvedimenti adottati, in ordine ai punti 1) e 2), alla commissione comunale, in modo che questa possa apportare alle liste sezionali in suo possesso le conseguenti variazioni.

Delle predette operazioni il segretario della commissione, a norma dell'art. 27, redige apposito verbale che, entro cinque giorni, va trasmesso in copia al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Per quanto attiene alle modalità da seguire, per effettuare la comunicazione di cui al punto 5), è da rilevare che il legislatore nulla ha precisato in proposito.

Pertanto, è da ritenere che la commissione mandamentale possa provvedervi restituendo al comune gli elenchi di variazione approvati, analogamente a quanto la legge dispone per la revisione delle liste generali, ovvero trasmettendo alla commissione comunale copia del verbale o una circostanziata formale comunicazione.

Si ricorda, infine, che la commissione elettorale mandamentale, entro il 10 giugno ed il 10 dicembre, può disporre iscrizioni nelle liste generali, su domanda o d'ufficio, a norma dell'art. 29, primo comma, n. 3), e secondo comma.

In tal caso, il predetto consesso, per addivenire alla conseguente iscrizione dell'interessato nella lista della sezione nella cui circoscrizione egli ha la propria abitazione, potrà individuare la sezione di assegnazione dalla deliberazione di cui all'art. 35, sempre che dalla stessa sia chiaramente desumibile: in caso contrario il segretario della commissione stessa dovrà svolgere opportuni accertamenti presso il comune.

§ 111. - Le variazioni alle liste sezionali conservate in comune - Il verbale di rettifica - La notifica delle decisioni della commissione elettorale mandamentale sui reclami proposti

A norma del quarto comma dell'art. 40, la commissione comunale, in conformità delle decisioni della commissione mandamentale, deve apportare le conseguenti variazioni sulle liste sezionali conservate in comune.

A tale adempimento deve provvedervi entro il termine massimo del 20 giugno e del 20 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, in modo che, nel periodo in cui le liste generali sono depositate per pubblicazione della segreteria comunale, anche le liste di sezione possano essere messe a disposizione dei cittadini che intendano prenderne visione.

Le variazioni alle singole liste saranno apportate aggiungendo progressivamente, senza soluzione di continuità, i nominativi dei nuovi iscritti ed eliminando dalle stesse coloro che ne sono stati cancellati.

Le cancellazioni, si precisa, vanno effettuate a mano o a mezzo di apposita stampiglia, tracciando trasversalmente un tratto con inchiostro rosso sul rettangolo ove sono riportate le generalità dell'elettore ed indicando altresì nella colonna «Annotazioni» il motivo della cancellazione e gli estremi del verbale di rettifica, usando la seguente formula:

«Cancellato per giusta verbale n. del». (Segue la firma dell'impiegato che ha eseguito la variazione).

Si ricorda, poi, che nelle liste delle nuove sezioni istituite dovrà essere trascritto il numero di lista generale per i cittadini di cui all'elenco primo dell'art. 16, già inseriti in ordine alfabetico nelle liste in parola all'atto della loro compilazione (v. paragrafo 108 e paragrafo 113).

Infine nell'apposita «voce» delle liste generali andrà riportato od aggiornato, a seconda dei casi, il numero di sezione di ciascun interessato.

Delle rettificazioni eseguite il segretario della commissione redige apposito verbale, attenendosi allo schema dell'allegato mod. 15 e con le modalità già illustrate al paragrafo 13.

Si dispone che copia del predetto verbale venga inviata, per i controlli del caso, al prefetto ed al presidente della commissione mandamentale competente.

Si ricorda ancora che, a norma dell'art. 40, quinto comma, entro quindici giorni dalla comunicazione il sindaco deve notificare agli interessati, a mezzo dei messi comunali, soltanto le decisioni della commissione mandamentale sui reclami proposti contro i provvedimenti adottati dalla commissione comunale a norma dell'art. 35.

La notificazione agli elettori residenti all'estero viene eseguita per il tramite dell'autorità consolare con le modalità già illustrate al paragrafo 29.

§ 112. - Variazioni alle liste elettorali di sezione per ovviare ad errori materiali di scritturazione o ad omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali

A norma dell'ultimo comma dell'art. 40, la commissione, mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denuncia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

Con la disposizione in esame, la legge ha inteso stabilire che rientra nelle attribuzioni della commissione mandamentale di apportare, comunque ne venga a conoscenza, le necessarie variazioni alle liste sezionali per ovviare a divergenze materiali esistenti tra queste e le liste generali.

La potestà attribuita alla predetta commissione, pertanto, va obbligatoriamente esercitata ogni qualvolta se ne verificano i presupposti, ma, in caso di indizione di comizi, fino al secondo giorno antecedente alle elezioni.

Come è dato rilevare, tali rettificazioni non sono connesse al procedimento delle revisioni semestrali e dinamiche, e ciò nella considerazione che le liste sezionali, in senso lato, rappresentano degli estratti delle liste generali, cui debbono necessariamente corrispondere nelle loro risultanze.

In pratica, per l'attuazione del suddetto adempimento, la commissione mandamentale riporterà nelle liste sezionali depositate presso di essa le rettificazioni disposte e ne darà immediata comunicazione al sindaco affinché la commissione comunale, a sua volta, apporti le conseguenti variazioni sulle liste sezionali custodite in comune.

Peraltro, in caso di elezioni, se la commissione mandamentale avesse già trasmesso al sindaco l'esemplare delle liste sezionali destinato alle votazioni, alle conseguenti variazioni su di esso provvederanno i presidenti delle singole sezioni, tempestivamente informati dal sindaco stesso.

Dalle operazioni compiute in ordine ai predetti adempimenti, i segretari delle commissioni elettorali comunale e mandamentale debbono redigere verbale, rispettivamente a norma degli articoli 17 e 27.

§ 113. - La ricompilazione delle liste sezionali

Per consentire, in caso di elezioni, al presidente del seggio ed agli scrutatori una più facile e rapida individuazione degli elettori chiamati ad esercitare il diritto di voto, è opportuno che le liste sezionali risultino di facile consultazione.

A tal fine, contestualmente alle operazioni della revisione semestrale antecedente il semestre in cui cade la presumibile data della convocazione dei comizi elettorali, ed attuati in via preliminare gli adempimenti di cui all'art. 35, tutti i comuni interessati alle elezioni dovranno provvedere alla ricompilazione delle liste sezionali, con l'osservanza delle norme di cui al Titolo III del testo unico.

S'intende che la ricompilazione medesima non esonera dall'obbligo della formazione degli elenchi di variazione alle liste sezionali preesistenti.

È da tener presente, inoltre, che all'atto della ricompilazione, nelle liste stesse dovranno essere inseriti, in stretto ordine alfabetico, anche i nominativi dei cittadini da iscrivere con la revisione semestrale in corso, compresi nell'elenco primo di cui all'art. 16, ma omettendo per essi la indicazione del numero di lista generale, che sarà trascritto, a cura delle commissioni comunale e mandamentale, rispettivamente sugli esemplari delle liste in loro possesso, dopo l'approvazione degli atti da parte della commissione mandamentale stessa.

In pari tempo, nelle predette liste sezionali ricompile non dovranno essere inseriti i nominativi da cancellare con la stessa revisione semestrale, compresi nell'elenco secondo del citato art. 16.

In caso di mancata approvazione di alcune delle proposte di iscrizione o di cancellazione, le commissioni elettorali comunale e mandamentale dovranno apportare le necessarie variazioni alle liste ricompile, aggiungendovi i nominativi dei cittadini che ne erano stati esclusi e depennando dalle stesse coloro la cui iscrizione non è stata convalidata. A fianco di questi ultimi verrà riportata la seguente annotazione: «Iscrizione non approvata dalla C.e.m.». (Segue la data e la firma del segretario della commissione).

Le nuove liste sezionali dovranno essere compilate in quadrupliche esemplare, in modo che uno di essi, in caso di elezioni, venga destinato all'affissione nei seggi elettorali.

In ordine alla prescrizione di cui all'art. 30 del t.u. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati, e delle corrispondenti norme contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale, è appena il caso di precisare che un esemplare delle liste sezionali può sostituire più che validamente l'estratto delle stesse.

In proposito, si dispone che, esaurite le operazioni elettorali i comuni curino di recuperare prontamente detto esemplare di lista sezionale affisso nei seggi e, in un secondo momento, dopo averlo opportunamente adattato sostituendo i fogli in cui risultano depennati i cittadini che non avevano compiuto il 18° anno di età il primo giorno delle votazioni, provvedano ad inviarlo, debitamente aggiornato, alla competente commissione elettorale mandamentale in sostituzione di quello utilizzato per le votazioni.

Tale accorgimento, che viene suggerito per motivi di economia di tempo e di spese, eviterà ai comuni di procedere, dopo le elezioni, alla compilazione di una copia integrale delle liste stesse per l'esigenza dianzi accennata.

Si ricorda, infatti, che le liste sezionali - come è dato rilevare dagli articoli 37 e seguenti - vanno costantemente tenute in triplice esemplare, dei quali uno è depositato negli uffici del comune e due in quelli della commissione elettorale mandamentale.

In ogni modo, se il predetto suggerimento dovesse in pratica riuscire difficoltoso, nulla osta che la ricompilazione delle liste sezionali venga effettuata in cinque esemplari, anziché in quattro, per avere a disposizione sin dall'inizio uno di essi che, aggiornato a mano a mano, possa essere destinato dopo le elezioni alla commissione elettorale mandamentale.

Si precisa, infine, che alla ricompilazione delle liste sezionali può procedersi non soltanto in vista di elezioni, ma anche quando, specie a seguito di una nuova ripartizione del comune in sezioni elettorali, le variazioni da apportare alle liste preesistenti dovessero richiedere un notevole impegno di lavoro per cui si appalesa più conveniente la compilazione ex novo delle liste medesime.

§ 114. - L'autenticazione delle liste elettorali sezionali

In ordine a tale adempimento si forniscono le seguenti precisazioni:

a) Allo scopo, principalmente, di snellire i relativi lavori, si consente che le liste elettorali sezionali rettifiche vengano autenticate alla fine di ciascuna revisione semestrale soltanto dal presidente e dal segretario della commissione elettorale comunale, usando la seguente formula:

«VISTO, si certifica che la presente lista elettorale sezionale, debitamente rettificata giusta verbale di questa commissione n. del, comprende, alla data del (1), n. iscritti».

(Seguono le firme, con la indicazione della carica, del presidente e del segretario della commissione elettorale comunale ed il bollo dell'ufficio).

b) Per l'autenticazione delle stesse liste rettificate da parte della commissione elettorale mandamentale in occasione delle revisioni semestrali a norma dell'art. 40, potrà essere usata la seguente formula:

«VISTO, si autentica la presente lista sezionale che, debitamente rettificata giusta verbale di questa commissione n. del, comprende n. iscritti».

(Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del presidente, dei componenti e del segretario della commissione elettorale mandamentale ed il bollo dell'ufficio).

c) Le liste elettorali delle nuove sezioni, istituite a termine dell'art. 35, nonché quelle ricompilate ex novo vanno autenticate con la seguente formula valida sia per la commissione elettorale comunale che per quella mandamentale:

«VISTO, si autentica, giusta verbale di questa commissione n. del, la presente lista elettorale sezionale la quale comprende n. iscritti».

(Seguono le firme, con l'indicazione della carica, del presidente, dei componenti e del segretario della commissione ed il bollo dell'ufficio).

Per quanto attiene alle liste delle nuove sezioni istituite ed a quelle ricompilate ex novo depositate in comune, le stesse, dopo l'approvazione degli atti relativi alla revisione semestrale delle liste generali e sezionali da parte della commissione mandamentale, e tenuto conto delle variazioni da questa disposte, dovranno essere ulteriormente convalidate dalla commissione comunale con la formula di cui alla lett. a).

(1) 20 giugno o 20 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale.

CAPITOLO XIII - LA REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI

§ 115. - Variazioni che vanno apportate alle liste con la revisione dinamica

Alle liste elettorali generali e sezionali, rettificata a seguito di ciascuna revisione semestrale, possono essere apportate, sino alla revisione del semestre successivo, le variazioni previste dall'art. 29, ultimo comma, e dall'art. 32, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

A norma dei predetti articoli, pertanto, le liste elettorali dovranno essere aggiornate con le seguenti variazioni:

1) cancellazioni per morte; perdita della cittadinanza italiana; perdita del diritto elettorale; trasferimento della residenza in altro comune; decisioni da parte della commissione elettorale mandamentale di ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 29, da cittadini residenti all'estero, nel caso in cui l'organo di livello mandamentale sia stato attivato successivamente al compimento delle operazioni revisionali (10 giugno e 10 ottobre rispettivamente per ciascuna revisione semestrale);

contemporanea iscrizione dovuta a rettifica di generalità;

2) iscrizioni derivanti dall'acquisto del diritto elettorale per qualsiasi motivo diverso dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative.

Il predetto aggiornamento delle liste, cui viene correttamente data la denominazione di «revisione dinamica», è attuato direttamente dalla commissione comunale, salvo i controlli di legge da parte della commissione elettorale mandamentale.

Infine, con la revisione dinamica, vengono apportate alle liste sezionali le variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune (art. 41).

Per consentire che la revisione dinamica delle liste venga attuata tempestivamente e con la necessaria regolarità in modo da non frustare il fine cui tendono le relative disposizioni di legge, è indispensabile che anche per tale adempimento venga curato un perfetto collegamento tra l'ufficio elettorale e gli uffici demografici del comune.

Pertanto, a norma dell'art. 6, quarto comma, gli uffici anagrafe e di stato civile devono trasmettere a quello elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino variazioni alle liste ed agli schedari.

Naturalmente le certificazioni relative alle cancellazioni vanno effettuate nei riguardi dei cittadini che hanno superato i diciassette anni e sei mesi di età o che siano stati già segnalati all'ufficio elettorale per l'iscrizione nelle liste con la revisione semestrale in corso (v. paragrafo 55).

Le comunicazioni fra i diversi uffici debbono avvenire sempre per iscritto ed in modo tale che possa sempre essere comprovato se e quando le comunicazioni medesime siano state effettuate.

§ 116. - Elenco preparatorio dei cancellandi

Al fine di procedere alle cancellazioni dalle liste elettorali per uno dei motivi indicati al precedente paragrafo e specificatamente previsti ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32, gli uffici elettorali comunali, sulla scorta delle schede generali inserite nel primo settore del compartimento dei cancellandi dello schedario elettorale di cui al paragrafo 56, compileranno un elenco nel quale dovranno essere compresi:

a) i cittadini deceduti o che abbiano perso la cittadinanza italiana.

Le cancellazioni di che trattasi vanno effettuate in base a documenti idonei giuridicamente a comprovare che in effetti si è verificata l'una o l'altra circostanza: è pertanto da escludersi la validità di atti notori o di altre attestazioni cui la legge non riconosca efficacia di costituire la prova in argomento.

È ovvio che fra i deceduti sono da comprendersi anche coloro nei cui riguardi sia stata giudizialmente dichiarata la morte presunta.

b) i cittadini che abbiano perso il diritto elettorale.

A norma del combinato disposto degli artt. 2 e 32, n. 3), vanno cancellati dalle liste elettorali i cittadini incorsi nella perdita del diritto elettorale, circostanza questa che deve risultare da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria adottato in sede penale o civile.

A tale regola fa eccezione il caso previsto al n. 3) dell'art. 2 che commina la perdita del diritto elettorale per coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

Tali cittadini, infatti, a norma dell'art. 16, quarto comma, vengono proposti per la cancellazione dalle liste in sede di revisione semestrale.

Affinché in tale sede di revisione dinamica possano essere attuate le cancellazioni prescritte, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale deve inviare notizia, al comune di residenza dell'interessato, o, se il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita.

Quando, per qualsiasi motivo, sorgono dubbi sulla identità della persona cui la sentenza o il provvedimento si riferisce, la comunicazione dovrà essere senza indugio restituita all'ufficio mittente con le osservazioni del caso, e, se la persona stessa non dovesse risultare iscritta nelle liste elettorali, il sindaco, previ eventuali accertamenti a mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la parteciperà al comune nelle cui liste l'interessato è compreso.

Nel caso, poi, che gli uffici comunali abbiano comunque notizia di sentenze o provvedimenti comportanti la perdita del diritto elettorale, intervenuti a carico di cittadini per i quali non fosse, eventualmente, pervenuta alcuna comunicazione da parte della cancelleria interessata, i comuni dovranno rendersi parte diligente e chiedere al competente casellario giudiziale il rilascio di un nuovo certificato precisando il motivo per cui viene inoltrata la richiesta stessa.

Si ritiene di dover richiamare l'attenzione sulla norma, di cui all'art. 605, primo comma, del codice di procedura penale, che prescrive la eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per i cittadini ultraottantenni.

Al riguardo nessuna deroga può derivare alla disciplina dell'esclusione dall'elettorato attivo dal citato articolo 605 codice di procedura penale, che concerne solo la tenuta delle schede del casellario giudiziale e le relative certificazioni.

Ed invero, è principio indiscusso che le annotazioni che si conservano nel casellario giudiziale hanno carattere meramente certificativo e non costitutivo, nel senso, cioè, che non è l'annotazione che crea il precedente penale a carico di una determinata persona, così che, in mancanza dell'annotazione, possa ritenersi che la persona è incensurata.

Il precedente sussiste, invece, in forza della pronuncia giudiziaria o di altro provvedimento del giudice, mentre l'annotazione nel casellario serve principalmente a dare di esso, attraverso il certificato penale, una prova più facilmente acquisibile.

Nulla vieta, però, che tale prova possa essere desunta da una diversa documentazione che faccia ugualmente fede.

Pertanto, deve ritenersi che i cittadini di cui trattasi non possano ottenere o mantenere la iscrizione nelle liste stesse per la semplice circostanza del raggiungimento dell'ottantesimo anno di età e del conseguente rilascio, da parte del competente casellario giudiziale, del certificato privo delle iscrizioni pregiudizievoli, quando, da un certificato penale o da altra comunicazione dell'autorità giudiziaria, risulti a loro carico condanna per reato preclusivo del diritto di voto.

Per eventuali ulteriori accertamenti si richiama, altresì, quanto precisato alla fine del paragrafo 86.

c) i cittadini che abbiano trasferito la residenza in altro comune.

A norma dell'art. 32, n. 4), i cittadini che abbiano perduto la residenza nel comune vanno cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafe attestante l'avvenuta cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente: gli stessi, poi, sono iscritti nelle liste elettorali del comune di nuova residenza, sempreché sia pervenuta la dichiarazione del sindaco del comune di provenienza attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste.

La predetta dichiarazione va effettuata a mezzo di stampati conformi all'allegato Mod. 3/D.

Si precisa che tale Mod. 3/D non deve essere mai inviato dal comune di emigrazione a quello di nuova residenza prima che la commissione elettorale comunale abbia effettivamente disposto la cancellazione dell'interessato dalle liste, né può essere sostituito dall'assicurazione che lo stesso verrà proposto alla commissione elettorale comunale per la cancellazione dalle liste con la prima revisione dinamica utile.

Allo scopo, poi, di semplificare la procedura e nell'interesse degli stessi elettori, il sindaco del comune di emigrazione, appena la commissione comunale avrà provveduto alla cancellazione dalle liste del cittadino trasferitosi, spedisce subito al comune di nuova residenza, perché quella commissione elettorale comunale possa procedere tempestivamente alla conseguente iscrizione, la dichiarazione di avvenuta cancellazione (Mod. 3/D), senza attendere la richiesta da parte del comune predetto, come previsto dall'art. 32, n. 4), ultimo periodo, del testo unico.

L'adozione di tale prassi, che attraverso una lunga esperienza è risultata efficacissima, oltre a consentire un considerevole risparmio di tempo, di stampati e di spese postali, evita che qualche elettore, non pervenendo dal comune di nuova residenza la richiesta d'ufficio della dichiarazione di avvenuta cancellazione, venga escluso dall'esercizio del voto.

d) i cittadini residenti all'estero da cancellare a seguito di decisioni della commissione elettorale mandamentale su ricorsi presentati dagli stessi.

A norma dell'art. 29, ultimo comma, i ricorsi presentati a termini dell'art. 10 dai cittadini residenti all'estero contro le determinazioni adottate dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione semestrale vengono decisi dalla commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione.

Tale procedura viene giustificata dalla circostanza che i nostri connazionali all'estero hanno trenta giorni di tempo, dalla data di notificazione, per proporre i ricorsi in parola, per cui difficilmente gli stessi potrebbero essere decisi tempestivamente entro i termini fissati per l'attuazione della revisione semestrale.

La suddetta disposizione legislativa - a norma dell'art. 32, ultimo comma - si osserva anche in ordine ai ricorsi prodotti dai cittadini residenti all'estero contro le decisioni adottate dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica.

e) gli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali con generalità errate.

I cittadini eventualmente iscritti nelle liste elettorali con generalità errate ne dovranno essere cancellati per esservi contemporaneamente iscritti con le generalità esatte.

Alle relative rettifiche, pertanto, si dovrà provvedere inserendo nell'elenco per le cancellazioni le generalità errate e nell'elenco per le iscrizioni le generalità esatte.

Agli anzidetti elettori dovrà essere notificata tale circostanza usando la seguente formula:

«Si comunica che la commissione elettorale comunale, sulla base delle risultanze dei registri di stato civile, ha disposto di cancellare la S.V. dalle liste elettorali, nelle quali risulta iscritta con le seguenti generalità errate: e di reinscrivereLa contemporaneamente nelle liste medesime con le seguenti generalità, quali risultano dall'atto di nascita della S.V.»

Contro tale decisione è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale di entro il termine di 10 giorni dalla data della notificazione della presente comunicazione (per i cittadini residenti all'estero entro trenta giorni dalla data di notificazione).

Il ricorso, entro il suindicato termine, può essere anche presentato a questo comune» (ovvero, per i cittadini residenti all'estero, all'autorità consolare).

§ 117. - Elenco preparatorio degli iscrivendi

Per far luogo alla iscrizione di elettori nelle liste elettorali in applicazione del n. 5 dell'articolo 32 del testo unico, introdotto dall'articolo 2 della legge 1979, n. 40, gli uffici elettorali comunali dovranno provvedere a compilare un elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste per qualsiasi motivo che non sia il compimento del 18° anno di età ovvero da reinscrivere nelle liste stesse a causa del venir meno di condizioni ostative.

La compilazione di tale elenco va effettuata sulla scorta delle schede generali inserite nel primo settore del compartimento degli iscrivendi dello schedario elettorale di cui al paragrafo 59.

Pertanto, nell'elenco preparatorio, dovranno essere compresi:

a) coloro che abbiano trasferito la residenza da altro comune.

Al riguardo si richiamano le istruzioni contenute nella lettera c) del precedente paragrafo;

b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ed abbiano già compiuto il 18° anno di età.

Il caso deve essere esaminato in questa sede e non in sede di revisione semestrale dato che il titolo della iscrizione nelle liste elettorali è l'acquisto della cittadinanza.

c) i cittadini che siano risultati omessi nelle precedenti revisioni.

Molta attenzione deve essere riposta alla iscrizione dei cittadini omessi per qualsiasi motivo dalle liste elettorali.

Al fine di eliminare ogni omissione è necessario che gli uffici tengano buona nota di ogni segnalazione e protesta che, specialmente in occasione di ogni consultazione elettorale, venga prodotta dagli interessati.

È poi quanto mai utile che, nei tempi di minor lavoro, gli uffici effettuino metodici riscontri tra le risultanze anagrafiche e quelle delle liste elettorali; tali riscontri sono particolarmente facilitati nel caso che i due servizi siano trattati elettronicamente;

d) i cittadini residenti all'estero, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reinscrizione ai sensi dell'art.

11.

Le norme contenute nel citato art. 11 sono illustrate nel capitolo V, cui si rinvia:

e) i cittadini già residenti all'estero che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe.

Se l'interessato risultasse comunque già iscritto, a norma dell'art. 11, proprio nelle liste del comune ove ha fissato la sua residenza, l'ufficio elettorale comunale si limiterà a depennare, con inchiostro rosso, la relativa annotazione di «Residente all'estero», sia dalle liste generali e sezionali sia dallo schedario, nonché le altre indicazioni contenute nella voce «annotazioni» delle schede, sempre che si riferiscano alla posizione elettorale di residente all'estero.

Ovviamente l'elettore dovrà essere anche depennato dal registro degli elettori all'estero, ed essere altresì assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione, nel caso in cui non si trovi già assegnato.

Se il cittadino, invece, fosse iscritto nelle liste di altro comune, sempre a norma dell'art. 11, il comune di attuale residenza anagrafica, prima di inserirlo nell'elenco degli iscrivendi, dovrà provvedere a promuoverne la cancellazione dalle liste del comune di precedente iscrizione, con la preventiva e tempestiva richiesta della dichiarazione attestante l'avvenuta cancellazione (Mod. 3/D).

Per la migliore istruttoria della pratica, l'ufficio elettorale curerà di farsi rilasciare una dichiarazione con la quale l'interessato dovrà precisare, sotto la propria responsabilità, se e nelle liste di quale comune sia già iscritto a domanda, ovvero, sempre che gli risulti, se sia stato mantenuto iscritto nelle liste del comune di ultima residenza anagrafica: in mancanza, egli indicherà in quale comune risiedeva anagraficamente all'atto dell'espatrio e sotto quale data è emigrato.

Tale accorgimento ha lo scopo di consentire al comune di esperire, se necessario, gli accertamenti del caso sulla posizione elettorale dell'iscrivendo, accertamenti che dovranno essere effettuati con la massima celerità, anche a mezzo telegrafo, allo scopo di non ritardare l'iscrizione nelle liste;

f) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporaneo, abbiano riacquisito la capacità per il decorso del termine.

Nell'elenco preparatorio vanno ancora compresi quei cittadini che - incorsi in una delle fattispecie di cui ai nn. 2), 3), 4) e 6) dell'art. 2 - abbiano riacquisito il diritto elettorale per il decorso del previsto periodo di incapacità, e precisamente:

1) i commercianti falliti, per i quali sia cessato lo stato di fallimento ovvero siano trascorsi cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

2) coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, per i quali siano cessati gli effetti dei provvedimenti stessi;

3) coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata, a norma dell'art. 215 del codice penale, per i quali siano cessati gli effetti del provvedimento;

4) coloro che sono sottoposti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i quali sia trascorsa la durata del provvedimento stesso.

Come è ricordato alla lettera b) del paragrafo precedente, le cancellerie delle autorità giudiziarie, a norma dell'art. 32, debbono inviare notizia delle sentenze passate in giudicato o di altri provvedimenti definitivi, cui consegue la perdita del diritto elettorale, ai comuni di residenza degli interessati, in modo da consentire alle rispettive commissioni comunali di addivenire alla cancellazione degli stessi dalle liste.

In base alle risultanze di tali comunicazioni, sarà inoltre possibile effettuare il computo del periodo di incapacità elettorale nei riguardi dei summenzionati cittadini e predisporre le schede nei compartimenti dello schedario al fine della loro reinscrizione nelle liste elettorali.

Per quanto attiene alla eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale per i cittadini ultraottantenni, si richiamano le considerazioni svolte alla soprarichiamata lettera b) del paragrafo precedente.

In relazione alla posizione elettorale dei falliti, deve osservarsi che la legge non prevede l'obbligo per le cancellerie giudiziarie di comunicare ai comuni la cessazione dello stato di fallimento.

Pertanto, per venire a conoscenza dei casi di chiusura del fallimento prima dei cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa dello stesso, il comune dovrà avvalersi delle notizie e delle segnalazioni comunque pervenutegli, ed in particolare dei reclami e degli eventuali documenti prodotti dagli interessati, per poi accertare, attraverso un nuovo certificato del casellario, se gli stessi abbiano riacquisito o meno la capacità elettorale;

g) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquisito la capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquisito la capacità prima della scadenza del termine.

Anche in ordine a tali eventi, come nei casi di cessazione dello stato di fallimento, la legge non prevede l'obbligo per gli uffici giudiziari di dare ai comuni notizia dei provvedimenti, cui consegue il riacquisto della capacità elettorale.

Pertanto il comune, su segnalazione o in base a documenti eventualmente acquisiti agli atti di ufficio, dovrà, di volta in volta, rendersi parte diligente per accertare se l'interessato abbia nuovamente diritto ad essere iscritto nelle liste elettorali; a tal fine richiederà, nei riguardi dello stesso, un nuovo certificato penale al casellario giudiziale competente, e, se del caso, potrà anche rivolgersi, ai sensi dell'art. 49, all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento per ottenerne copia;

h) gli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifiche di generalità.

Per regolarizzare la posizione elettorale dei cittadini eventualmente iscritti nelle liste con generalità errate, indubbiamente si rende necessario accertare se nei loro riguardi, in base alle rispettive generalità esatte desumibili dall'atto di nascita, risultino o meno al casellario giudiziale iscrizioni limitative della capacità elettorale, come se si trattasse di soggetti che per la prima volta vengono proposti per l'iscrizione.

La documentazione acquisita dovrà essere conservata nel fascicolo personale, unitamente ai documenti relativi all'elettore cancellato con le generalità errate.

Per quanto concerne le notifiche, si rinvia a quanto fatto presente alla lettera e) del precedente paragrafo;

i) i cittadini residenti all'estero da iscrivere a seguito di decisioni della commissione elettorale mandamentale su ricorsi presentati dagli stessi.

Per quanto riguarda i cittadini residenti all'estero da iscrivere nelle liste elettorali su conforme decisione della commissione elettorale mandamentale, emessa a seguito di ricorsi dagli stessi presentati contro le determinazioni adottate dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione semestrale, si rinvia a quanto già rappresentato alla lettera d) del precedente paragrafo.

§ 118. - I tempi della revisione dinamica

A norma dell'art. 32, quarto comma, la commissione elettorale comunale deve provvedere alle operazioni di revisione dinamica delle liste elettorali almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, (in occasione della cosiddetta revisione dinamica straordinaria: vedi anche paragrafo 122), non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, per le cancellazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso articolo nonché per le variazioni per trasferimento di residenza o di abitazione nella circoscrizione di altra sezione, non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le iscrizioni previste al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le cancellazioni per morte.

Come è dato constatare, il legislatore, per le cancellazioni e per i trasferimenti di residenza o di abitazione, ha prescritto soltanto genericamente i tempi della revisione dinamica, ma non ne ha fissato le date.

Allo scopo, però, di consentire che gli elettori trasferitisi, dopo essere stati cancellati dalle liste del comune di provenienza, vengano tempestivamente iscritti in quelle del comune di nuova residenza, e considerati gli innegabili vantaggi che possono derivare da un sincrono compimento delle relative operazioni in tutto il territorio della Repubblica, si rende opportuno che le revisioni dinamiche vengano effettuate ad epoca fissa ed in due tornate, procedura questa già da tempo seguita da tutti i comuni con soddisfacenti risultati.

A conferma delle precedenti istruzioni, pertanto, si dispone che le revisioni dinamiche vengano effettuate nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, cioè subito dopo il completamento di ciascuna revisione semestrale e prima dell'inizio della successiva, in modo da non intralciare le relative operazioni.

In particolare, le commissioni elettorali comunali, entro la prima decade di gennaio e luglio, dovranno provvedere alle cancellazioni (prima tornata), mentre nella terza decade dei mesi predetti procederanno alle iscrizioni (seconda tornata).

Peraltro, con la seconda tornata le suddette commissioni, assieme alle iscrizioni, possono procedere anche alle cancellazioni dei cittadini per i quali, dopo l'attuazione della prima tornata, sia pervenuta la documentazione

comprovante la causa che determina la cancellazione stessa, ad eccezione delle cancellazioni per trasferimento della residenza in altro comune della Repubblica, cui dovrà provvedersi esclusivamente con la prima tornata.

Le dichiarazioni di avvenuta cancellazione (Mod. 3/D) dovranno essere inviate con la massima urgenza al comune di immigrazione in modo che le commissioni elettorali comunali possano tempestivamente provvedere alle conseguenti iscrizioni con la seguente tornata.

Nella eventualità che qualche Mod. 3/D non dovesse pervenire tempestivamente al comune di immigrazione, nonostante gli opportuni solleciti anche a mezzo di telegramma, le relative iscrizioni dovranno necessariamente essere rinviate alla successiva revisione dinamica od a quella straordinaria, in caso di elezioni.

Per quanto concerne, invece, le iscrizioni previste nel paragrafo 117 si precisa che alle stesse, quando non corrisponda un provvedimento di cancellazione, potrà farsi luogo sia nella prima tornata sia nella seconda tornata.

§ 119. - Variazioni alle liste elettorali per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del comune

A norma dell'art. 41, l'elettore iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima, purché il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

Le commissioni elettorali comunali devono provvedere alle conseguenti variazioni alle liste elettorali con la procedura di cui all'art. 32 e, comunque, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; provvedendo, sulla base delle relative comunicazioni dell'ufficio anagrafe, alla cancellazione degli interessati dalla lista sezionale in cui risultano iscritti ed alla contemporanea iscrizione degli stessi nella lista sezionale di nuova assegnazione.

Al riguardo, si ritiene utile disporre che di regola le commissioni elettorali comunali provvedano alle variazioni delle liste a seguito di cambi di abitazione soltanto in occasione delle revisioni dinamiche, e cioè nei mesi di gennaio e luglio, nonché in occasione della revisione dinamica straordinaria nella imminenza delle elezioni.

È consigliabile che tali variazioni vengano effettuate con la seconda tornata delle predette revisioni dinamiche.

Sembra non superfluo ribadire che alle stesse non potrà più provvedersi dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Nei comuni, poi, di maggior importanza demografica, al fine di non appesantire successivamente le operazioni delle revisioni dinamiche, le commissioni elettorali comunali, con apposito verbale, potranno provvedere alle variazioni di che trattasi anche con maggiore frequenza, in relazione al numero dei trasferimenti denunciati, e con l'occasione potranno anche procedere alle iscrizioni e cancellazioni, in base alla documentazione già acquisita all'ufficio elettorale.

Per quanto attiene, infine, ai trasferimenti di abitazione nella circoscrizione territoriale della medesima sezione, nella cui lista l'interessato è iscritto, il relativo cambiamento di indirizzo va apportato in qualsiasi momento, a cura dell'ufficio elettorale e senza l'osservanza di formalità particolari, con le modalità che verranno illustrate al Cap. XVI.

§ 120. - Gli adempimenti della commissione elettorale comunale - I verbali - Le variazioni alle liste

Per l'attuazione delle revisioni dinamiche, le commissioni elettorali comunali, con le consuete modalità (v. paragrafo 13), redigeranno appositi verbali, corredati da elenchi di variazione.

I verbali di ciascuna tornata dovranno essere compilati attenendosi, rispettivamente, agli schemi di cui agli allegati Modd. 1/D e 2/D.

Gli elenchi di variazione, in duplice copia e distinti per uomini e donne, vanno redatti in conformità dei Modd. 1/D-2/D - All. 1 per le cancellazioni, del Modd. 1/D-2/D - All. 2 per le iscrizioni ed infine dei Modd. 2/D - All. 3 e 2/D - All. 4, rispettivamente per le cancellazioni e le iscrizioni da apportare nelle liste sezionali a seguito di trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione.

I verbali e gli allegati dovranno contenere tutti i dati prescritti nei relativi modelli e nell'ordine in essi indicato.

Contestualmente all'adozione dei predetti verbali, la commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporgerà alle liste, sia generali che sezionali, le conseguenti variazioni.

Infatti, la commissione comunale - mentre in sede di revisione semestrale si limita a formulare soltanto «proposte» di iscrizione o di cancellazione in quanto le relative «decisioni» sono demandate alla commissione mandamentale - con la revisione dinamica apporta senz'altro sulle liste le variazioni deliberate, senza dover attendere alcun consenso da parte della commissione mandamentale. E ciò in quanto le variazioni stesse si riferiscono a iscrizioni e cancellazioni effettuate sulla base di documenti autentici, nonché a cancellazione dalle liste di un comune ed alle conseguenti iscrizioni in quelle di un altro a seguito del trasferimento di residenza degli interessati, variazioni queste che non comportano un accertamento dei requisiti prescritti per il possesso del diritto elettorale.

L'aggiornamento delle liste generali e sezionali va effettuato con le consuete modalità, già indicate al paragrafo 95, terzo e quarto capoverso ed al paragrafo 111, terzo e quarto capoverso.

In particolare, per regolare in modo uniforme la relativa procedura in tutti i comuni della Repubblica, si dispone che le iscrizioni per cambio di abitazione (Mod. 2/D - All. 4) seguano sulle liste sezionali quelle per immigrazione da altro comune (Modd. 1/D-2/D - All. 2).

Nelle liste generali, per i cittadini assegnati ad altra sezione per cambio di abitazione, devesi soltanto annotare nella colonna «Variazioni»?

Per gli adempimenti di competenza della commissione elettorale mandamentale, copia del verbale, unitamente agli elenchi di variazione, deve essere immediatamente trasmessa al presidente del predetto consesso.

Copia del verbale stesso va inoltre inviata al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

§ 121. - L'aggiornamento delle liste generali e sezionali da parte della commissione elettorale mandamentale

A norma del citato art. 32, la commissione mandamentale deve apportare nelle liste generali e sezionali, depositate presso di essa, le variazioni risultanti dai verbali inviatile dalla commissione comunale ed ha facoltà di richiedere i relativi atti al comune.

Ed, infatti, la commissione mandamentale, nella sua veste di organo di controllo, deve riformare, d'ufficio o su ricorso, le variazioni che risultassero viziata da illegittimità.

Peraltro, per assicurare una perfetta corrispondenza delle liste generali e sezionali depositate presso le commissioni elettorali comunale e mandamentale, è indispensabile che quest'ultima innanzi tutto apporti integralmente sulle proprie liste tutte le variazioni già eseguite dalla commissione comunale e poi, avvalendosi dei propri poteri, annulli quelle eventualmente viziata da illegittimità, ordinando, a seconda dei casi, la reinscrizione o cancellazione dei cittadini interessati.

Per garantire ancora la corrispondenza delle liste sezionali con quelle conservate in comune, le commissioni mandamentali vorranno trascrivere sulle stesse prima le variazioni conseguenti ad immigrazione da altro comune (Modd. 1/D-2/D - All. 2) e poi quelle relative ai trasferimenti di abitazione (Mod. 2/D - All. 4).

L'aggiornamento in concreto delle liste generali e sezionali va effettuato, poi, con le consuete modalità, di cui è cenno nel paragrafo precedente.

§ 122. - La revisione dinamica «straordinaria» delle liste

Per quanto concerne la revisione dinamica comunemente denominata «straordinaria», da attuarsi, in occasione di elezioni, non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 118, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

In caso di elezioni generali tutti i comuni - compresi quelli che non debbono effettuare elezioni - dovranno procedere egualmente in due tornate alla revisione dinamica straordinaria, se pure con termini abbreviati, nonché alle variazioni per trasferimento di abitazione ai sensi dell'art. 41.

La prima tornata dovrà effettuarsi, di massima, otto giorni prima della data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, mentre la seconda tornata va attuata entro il giorno in cui viene pubblicato il manifesto stesso.

Comunque, per assicurare la contemporanea attuazione di ciascuna tornata in tutti i comuni della Repubblica, questo Ministero si riserva di fornire, di volta in volta, le necessarie istruzioni.

Analoga procedura dovrà essere eseguita nel caso in cui debbano effettuarsi elezioni regionali o amministrative soltanto in alcuni comuni; questi, peraltro, per addivenire con la seconda tornata alla iscrizione nelle proprie liste dei cittadini che hanno trasferito la residenza da altro comune e sempre che la relativa pratica migratoria sia stata perfezionata, dovranno far pervenire telegraficamente ai comuni di emigrazione, anche se non sono interessati alle elezioni, la richiesta della dichiarazione dell'avvenuta cancellazione da quelle liste, a norma dell'art. 32, n. 4).

I sindaci dei comuni di emigrazione, quali presidenti delle commissioni elettorali comunali, provvederanno alla convocazione delle stesse affinché procedano in tempo utile alle cancellazioni di che trattasi.

In ogni caso, le dichiarazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate con comunicazioni telegrafiche, cui dovrà seguire immediatamente l'invio dei Modd. 3/D e 4/D.

Per consentire poi la presentazione di eventuali candidature è necessario che anche i comuni che non effettuano elezioni provvedano tempestivamente ad iscrivere, nelle proprie liste, gli elettori trasferiti dai comuni interessati alle elezioni, i quali, pertanto, dovranno curare la sollecita spedizione dei Modd. 3/D e 4/D.

In proposito, da qualche parte è stato sollevato il dubbio che la disposizione del quarto comma dell'art. 32, si riferisca soltanto ai comuni che effettuano elezioni e non agli altri.

Tale interpretazione, però, non può ovviamente essere accolta, nella precipua considerazione che, in tal caso, si verrebbe a negare agli elettori interessati di partecipare alle elezioni regionali, provinciali o comunali che dovessero svolgersi nel comune di nuova residenza, il che indubbiamente contrasta con lo spirito della legge.

La predetta interpretazione, d'altro canto, oltre ad essere restrittiva e puramente formale, non ha tenuto conto che alle operazioni di revisione dinamica, proprio a norma del citato art. 32, la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi, e non tassativamente ogni sei mesi.

Pertanto, in concreto, nessun ostacolo si frappone a che i comuni non interessati alle elezioni procedano ad una revisione dinamica delle liste elettorali per provvedere tempestivamente alla cancellazione di quegli elettori che avessero trasferito la propria residenza nei comuni ove si effettuano elezioni, nonché alla iscrizione di coloro che si siano trasferiti dai medesimi comuni, sempreché, ovviamente, sia stata perfezionata la relativa pratica migratoria.

§ 123. - Le liste sezionali da usare per la votazione

Vale ricordare che - ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 7, ultimo comma - in occasione delle consultazioni elettorali indette per una domenica compresa nel primo semestre dell'anno solare debbono essere adoperate dai seggi elettorali le liste entrate in vigore il 1° gennaio, aggiornate con la revisione dinamica di gennaio e con quella straordinaria per la convocazione dei comizi; così, nel corso di consultazioni elettorali indette per una

domenica compresa nel secondo semestre dell'anno solare dovranno essere utilizzate le liste entrate in vigore il 1° luglio, aggiornate con la revisione dinamica di luglio e con quella straordinaria.

§ 124. - Blocco delle liste in caso di indizione dei comizi elettorali

Come è dato rilevare dall'art. 32, quarto comma e come già precisato al precedente paragrafo 118, l'attuazione delle revisioni dinamiche incontra delle delimitazioni nell'ipotesi che siano convocati i comizi elettorali.

Ed infatti, mentre le cancellazioni per morte possono essere effettuate fino a quindici giorni prima della data delle elezioni, non essendo suscettibili di creare intralci o inconvenienti, le cancellazioni per uno dei motivi indicati ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 32 nonché le variazioni per trasferimento di residenza o di abitazione nella circoscrizione di altra sezione non sono consentite oltre la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni; per quanto concerne, poi, le iscrizioni conseguenti all'acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative esse possono essere apportate fino al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

Si ricorda, infine, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 40, possono apportarsi, anche dopo il blocco delle liste, le variazioni alle sole liste sezionali derivanti da rettifica di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali.

Peraltro il blocco delle liste a seguito dell'indizione dei comizi elettorali non influisce nella maniera più assoluta sulle operazioni della revisione semestrale in corso di attuazione, che dovranno proseguire regolarmente ed essere ultimate nei termini di legge dalle commissioni elettorali comunali e mandamentali.

In tal caso, però, le relative variazioni, nella considerazione che le stesse hanno effetto soltanto nel semestre successivo, non vanno trascritte da parte della commissione mandamentale sull'esemplare delle liste sezionali destinate ai seggi per le votazioni.

§ 125. - Contemporaneità della revisione dinamica straordinaria e delle operazioni finali della revisione semestrale

Nel caso in cui la revisione dinamica straordinaria venga a cadere nel periodo durante il quale le commissioni elettorali comunale e mandamentale stiano attuando le operazioni finali della revisione semestrale, può sorgere il problema se debbano essere apportate alle liste elettorali prima le variazioni disposte con la revisione dinamica e poi quelle disposte con la revisione semestrale o viceversa.

Non essendo possibile dettare una disciplina di carattere generale, è opportuno che i segretari delle predette commissioni concordino di volta in volta e per ogni singolo comune, se le iscrizioni disposte con la revisione semestrale vadano riportate sulle liste prima o dopo quelle deliberate con la revisione dinamica straordinaria.

§ 126. - Divieto di cancellazione dalle liste elettorali, in sede di revisione dinamica straordinaria, degli iscrivendi con la revisione semestrale

Si fa presente, infine, che in sede di revisione dinamica straordinaria non può disporsi la cancellazione, per emigrazione in altri comuni, degli iscrivendi con la revisione semestrale in corso, compresi nell'elenco primo di cui all'art. 16, anche se le commissioni elettorali mandamentali avessero già ultimato le relative operazioni e le conseguenti variazioni già fossero state apportate sulle liste prima del termine finale indicato dalla legge.

Infatti, le variazioni disposte dalla commissione elettorale mandamentale con ciascuna delle due revisioni semestrali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, e cioè al termine della pubblicazione delle liste rettifiche, da effettuarsi ai sensi dell'art. 30, penultimo comma, del testo unico.

Pertanto le eventuali cancellazioni dei nuovi iscritti, per uno dei motivi previsti dall'art. 32, potranno essere disposte soltanto con la prima revisione dinamica utile, successiva al 30 giugno ed al 31 dicembre, rispettivamente per ciascuna revisione semestrale, e cioè nei mesi di luglio e gennaio.

§ 127. - La notificazione dei provvedimenti adottati dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica

A norma dell'art. 32, quinto comma, le deliberazioni delle commissioni elettorali comunali relative alle variazioni per perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale e trasferimento di residenza devono essere notificate agli interessati, entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo dei messi comunali.

In caso di trasferimento di residenza da un comune all'altro devono essere notificate agli interessati le decisioni sia della commissione che ha effettuato la cancellazione, sia della commissione comunale che ha provveduto alla conseguente iscrizione.

Si precisa che i termini sopraindicati non sono perentori bensì ordinatori.

Per quanto attiene alla notificazione dei provvedimenti di cancellazione dalle liste del comune di emigrazione e di iscrizione in quelle del comune di immigrazione, a seguito di trasferimento della residenza dell'interessato, le stesse vanno rispettivamente effettuate a mezzo di comunicazioni conformi agli allegati Modd. 4-D/a - 4-D/b ed al Mod. 5/D.

I Modd. 4-D/a - 4-D/b debbono essere trasmessi al comune di immigrazione unitamente al Mod. 3/D.

Le modalità da seguire per procedere alla notificazione in parola sono state dettagliatamente precisate nel contesto dei modelli medesimi.

I provvedimenti, poi, di cancellazione dalle liste per perdita della cittadinanza italiana o per perdita del diritto elettorale, vanno notificati a mezzo di comunicazioni conformi al Mod. 6/D.

Si ricorda che le notificazioni ai cittadini residenti all'estero - a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 - debbono essere eseguite per il tramite delle autorità consolari competenti, con le modalità indicate al paragrafo 29.

In ordine ai trasferimenti di residenza da un comune all'altro, in qualche caso il Mod. 4-D/a - 4-D/b è stato restituito al comune interessato munito del referto di pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio per irreperibilità dell'interessato.

Ora, poiché la cancellazione dalle liste elettorali per trasferimento di residenza non può avvenire se non a conclusione della pratica migratoria, che viene definita soltanto con il concorso del comune di immigrazione, non si vede come possa dichiararsi irreperibile una persona di recente iscritta in anagrafe.

Tale circostanza dimostrerebbe non solo che tra uffici anagrafici e uffici elettorali non sempre viene mantenuto l'indispensabile stretto collegamento, ma anche l'inosservanza delle norme che regolano la tenuta dell'anagrafe della popolazione residente; il che da un lato favorisce la possibilità di trasferimenti fittizi e dall'altro produce una grave lesione del diritto del cittadino all'esperienza dei ricorsi previsti dal citato art. 32.

Pertanto dovrà porsi ogni cura affinché non abbiano a lamentarsi inconvenienti del genere.

§ 128. - Pubblicità delle iscrizioni nelle liste elettorali eseguite in sede di revisione dinamica o straordinaria

Il sesto comma dell'art. 32, come modificato dall'art. 2 della legge 1979, n. 40, dispone che le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al precedente paragrafo 117, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello dell'adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici ed invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale avverso le decisioni della commissione comunale a presentarli nel termine di dieci giorni dalla data del deposito stesso.

Si richiamano al riguardo le istruzioni contenute nel paragrafo 90.

Il manifesto in parola va redatto in conformità dell'allegato Mod. 7/D.

L'affissione del pubblico avviso è obbligatoria qualunque sia il numero delle variazioni disposte; essa ha infatti la funzione di informare l'intero corpo elettorale delle iscrizioni eseguite, per rendere possibili gli eventuali ricorsi in opposizione.

La notifica del provvedimento di iscrizione agli interessati è prevista dal sesto comma dell'art. 11 nei confronti degli elettori all'estero che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reinscrizione ai sensi dello stesso articolo. Essa va eseguita per il tramite dell'autorità consiliare competente, con le modalità indicate al paragrafo 29.

È peraltro appena il caso di chiarire che le iscrizioni disposte dalla commissione elettorale comunale, durante il periodo della pubblicità dei relativi provvedimenti ed in pendenza degli eventuali ricorsi, sono esecutive a tutti gli effetti e, in vista delle elezioni, danno all'iscritto il diritto di ricevere il certificato elettorale.

§ 129. - I ricorsi alla commissione elettorale mandamentale avverso le decisioni adottate dalla commissione elettorale comunale in sede di revisione dinamica - La notifica delle relative decisioni

A norma dell'art. 32, settimo comma, contro le deliberazioni della commissione elettorale comunale, adottate in sede di revisione dinamica delle liste, è ammesso ricorso alla competente commissione mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione o dalla data del deposito presso la segreteria del comune degli atti.

Il ricorso va redatto in carta semplice, ai sensi dell'art. 50.

I cittadini residenti all'estero, invece, possono produrre ricorso non oltre il trentesimo giorno dalla data della notifica, da parte dell'autorità consolare, del provvedimento della commissione comunale.

Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa deve curarne l'immediato inoltro alla commissione elettorale mandamentale competente.

La commissione mandamentale decide sui ricorsi entro quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le eventuali conseguenti variazioni, che vanno apportate, con le consuete modalità, sulle liste generali e sezionali in suo possesso nonché, a cura della commissione comunale, su quelle depositate in comune.

Vale ricordare che le predette variazioni dovranno essere apportate anche se, nel frattempo, sia intervenuta la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (v. paragrafo 124).

In caso di ritardo da parte della commissione comunale nell'attuare gli adempimenti in esame, il prefetto delegherà un suo commissario, a norma dell'art. 53.

Ai sensi, infine, dell'art. 32, penultimo comma, le decisioni della commissione mandamentale sui ricorsi presentati sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo dei messi comunali.

La notificazione delle decisioni medesime ai cittadini residenti all'estero, come di consueto, va eseguita per il tramite dell'autorità consolare, sempre con le modalità di cui al paragrafo 29.

Le relative comunicazioni, recanti in calce la data e la firma del sindaco, vanno redatte in duplice copia, una per l'interessato e l'altra da conservare, dopo la notifica, nel relativo fascicolo personale, usando la seguente formula:

«Si comunica che la commissione elettorale mandamentale di, sul ricorso presentato dalla S.V., ha emesso la seguente decisione dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223:

.....
 Contro la predetta decisione, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 42 e 43 del citato testo unico, è ammesso ricorso alla Corte d'appello di

§ 130. - Autenticazione delle liste elettorali, generali e sezionali, al quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni

Al termine delle revisioni dinamiche, sulle liste generali e sezionali, nulla innovando alla vigente prassi, non deve essere apposta alcuna autenticazione.

Qualora, però, nel corso dell'anno siano convocati i comizi elettorali, al quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni - e, cioè, dopo che siano state apportate le cancellazioni per morte - le liste generali e sezionali dovranno essere autenticate dalle commissioni elettorali mandamentale e comunale e chiuse con la seguente attestazione:

«Alla data del (1) la presente lista, debitamente aggiornata ai sensi dell'art. 32, quarto comma, e dell'art. 41, secondo comma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, comprende elettori n. (2) per le elezioni del (3)».

Al riguardo, si precisa che le liste generali e sezionali tenute presso il comune vanno sottoscritte soltanto dal presidente e dal segretario della commissione elettorale comunale.

Le liste generali depositate presso la commissione elettorale mandamentale vanno sottoscritte soltanto dal presidente e dal segretario della commissione elettorale mandamentale; le liste sezionali, depositate presso la stessa, vanno invece sottoscritte da tutti i componenti della commissione elettorale mandamentale medesima.

A fianco di ciascuna autenticazione dovrà essere impresso il bollo d'ufficio.

(1) Quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni.

(2) Nella considerazione che le liste comprendono, a norma del citato t.u. n. 223, anche cittadini che non hanno raggiunto la maggiore età, si ritiene utile far presente che il numero degli elettori è dato dal computo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che, alla data del primo giorno delle elezioni, avranno compiuto il 18° anno di età.

(3) Data delle elezioni.

§ 131. - Ammissione al voto per determinazione della commissione elettorale mandamentale

Sempre al fine di garantire in ogni caso la partecipazione al voto a coloro che per qualsiasi causa non siano iscritti nelle liste elettorali pur avendone titolo, l'art. 3 della legge 1979, n. 40, dispone che, decorso il termine del 30° giorno anteriore alla data delle elezioni - oltre il quale non può farsi luogo ad iscrizione nelle liste elettorali - la commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato.

La predetta domanda deve essere presa in considerazione anche se, nella forma, è intesa ad ottenere la iscrizione nelle liste elettorali.

Le richieste del sindaco intese ad acquisire, in via di urgenza, le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte a mezzo telegrafo ed i relativi documenti dovranno pervenire entro il termine di 48 ore dalla richiesta stessa.

Ove la domanda venga accolta, l'ufficio elettorale comunale dovrà indicare sul documento da notificare all'interessato la sezione elettorale alla quale è assegnata secondo i criteri di cui all'art. 36: tale sezione sarà quindi quella nella cui circoscrizione ha la propria abitazione, se l'elettore risiede nel comune, se invece l'elettore risiede all'estero, la sezione sarà determinata, secondo l'ordine alfabetico, tra quelle destinate in tutto o in parte per l'assegnazione degli elettori all'estero.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di ammissione al voto sono conseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione. Per il procedimento di variazione si osservano le istruzioni di cui ai paragrafi 117, 118 e 128.

§ 132. - Disposizioni finali

Al paragrafo 74, primo periodo, è stato precisato che il fascicolo personale del cittadino, cancellato dalle liste per trasferimento di residenza, deve essere trasmesso al comune di immigrazione unitamente al Mod. 3/D.

In proposito si precisa che nel suddetto fascicolo non va inserito il certificato attestante l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, che, costituendo il titolo della conseguente cancellazione dalle liste elettorali, può essere richiesto in visione dalla commissione elettorale mandamentale, a norma del terzo comma dell'art. 32.

Esso, pertanto, dovrà essere tenuto a disposizione di detta commissione e conservato unitamente al Mod. 4/D nel fascicolo generale della revisione dinamica cui si riferisce, giusta le istruzioni di cui all'ultimo periodo del citato paragrafo 74.

È intuitivo, infatti, che il predetto certificato anagrafico non è rilevante per la commissione elettorale mandamentale, nella cui giurisdizione è compreso il comune di immigrazione, nella considerazione che questo è tenuto a corredare il fascicolo personale dell'interessato con il certificato di residenza e la dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste (Mod. 3/D), che rappresentano i documenti

in base ai quali viene disposta l'iscrizione nelle liste e che, come tali, possono essere richiesti in visione dalla competente commissione elettorale mandamentale.

CAPITOLO XIV - IL DEPENNAMENTO DALLE LISTE SEZIONALI DESTINATE ALLA VOTAZIONE DI COLORE CHE NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL 18° ANNO DI ETÀ

§ 133. - Le operazioni delle commissioni elettorali comunale e mandamentale e gli adempimenti del sindaco - I verbali

Le revisioni semestrali comportano, com'è noto, la iscrizione anticipata nelle liste di cittadini che non sono ancora elettori perché, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, mancano momentaneamente del requisito dell'età.

Con la convocazione dei comizi elettorali si renderà, pertanto, necessario provvedere al depennamento dalle liste destinate ai seggi elettorali di tutti coloro che, nel primo giorno fissato per le elezioni, non avranno raggiunto la maggiore età.

A tal fine l'art. 33 dispone che la commissione elettorale comunale, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, dovrà compilare un elenco in triplice copia di coloro che, pur trovandosi iscritti nelle liste, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno delle elezioni.

Appare utile suggerire al riguardo che nell'elenco, da compilarsi distintamente per uomini e donne, i nominativi vengano riportati suddivisi sezione per sezione, seguendo, per ciascuna di esse, l'ordine alfabetico ed indicando il numero di lista generale ed il numero d'ordine che ogni interessato occupa nella lista sezionale.

Una copia di detto elenco dovrà essere immediatamente trasmessa dal sindaco alla competente commissione elettorale

mandamentale, la quale provvederà a depennare i nominativi in esso contenuti soltanto, dall'esemplare delle liste sezionali da inviare ai seggi per le operazioni di votazione.

Delle altre due copie dell'elenco, una dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del comune, anche ai fini degli eventuali ricorsi previsti dall'ultimo comma del citato art. 33, e l'altra resterà depositata nella segreteria comunale.

Si rammenta che le anzidette cancellazioni dovranno poi essere apportate, a cura del sindaco, anche ed esclusivamente sulla copia o sull'estratto delle liste sezionali da consegnare ai presidenti dei seggi per l'affissione nella sala della votazione.

Si ribadisce che nessuna operazione dovrà essere effettuata sulle liste elettorali generali e su quelle sezionali non destinate ai seggi.

Delle operazioni compiute - sebbene esse siano limitate ai soli esemplari di lista sezionale destinati ai seggi - i segretari delle commissioni elettorali comunale e mandamentale, rispettivamente a norma degli articoli 17 e 27, redigeranno appositi verbali, dai quali dovrà risultare il numero dei cittadini depennati, suddivisi in uomini, donne e totale.

Copia del verbale della commissione elettorale comunale va trasmessa, assieme al predetto elenco, alla commissione elettorale mandamentale, la quale, a sua volta, trasmette il verbale relativo alle proprie operazioni al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

§ 134. - Ricorsi alla commissione elettorale mandamentale

L'ultimo comma dell'art. 33 configura ancora un caso di azione popolare disponendo che, avverso ogni inclusione o esclusione dal predetto elenco compilato dalla commissione elettorale comunale, ogni cittadino può proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale.

Poiché la legge non stabilisce quanto debba durare la pubblicazione dell'elenco in parola nell'albo pretorio del comune né i termini entro i quali il reclamo è ammesso, è da ritenere che la pubblicazione dell'elenco debba durare almeno dal decimo giorno antecedente della votazione sino al termine della stessa e che tutto il periodo di pubblicazione sia utile per la presentazione dei reclami.

La commissione elettorale mandamentale, sulla base delle decisioni adottate, apporterà le conseguenti variazioni direttamente sull'esemplare delle liste sezionali destinato ai seggi elettorali, qualora sia ancora in suo possesso; nel caso in cui siffatto esemplare fosse stato già trasmesso al comune per la consegna ai presidenti di seggio, la commissione elettorale mandamentale provvederà tempestivamente a dare notizia delle sue decisioni al sindaco, il quale ne informerà immediatamente i presidenti delle singole sezioni interessate.

Per ogni altra questione relativa alla forma del ricorso, alla notificazione, ecc., sono da intendersi estese, in quanto applicabili, le norme in vigore per i ricorsi in materia di elettorato attivo.

CAPITOLO XV - GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER EFFETTO DI MODIFICAZIONI INTERVENUTE NELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI COMUNALI

§ 135. - Premessa

A norma dell'art. 48, qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali si addivenga alla costituzione di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedere alla compilazione delle liste elettorali, generali e sezionali, mediante stralcio dei propri cittadini dalle liste del comune ex capoluogo.

Nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad altro comune, anche questo dovrà procedere, con le medesime modalità, al predetto adempimento.

Come è dato rilevare dal quarto comma dello stesso art. 48, i comuni, invece, nei quali si è verificato il distacco, si limiteranno ad apportare soltanto le conseguenti variazioni alle proprie liste.

Le operazioni in parola sono tutte informate ad un procedimento assai spedito che si attua, in ogni caso, mediante stralcio di un nucleo di elettori da liste esistenti, già compilate ed approvate in conformità di legge: pertanto, non occorre addivenire ad un nuovo accertamento del possesso dell'elettorato attivo dei singoli iscritti.

I comuni tenuti alla compilazione delle liste elettorali, a norma del primo e terzo comma dell'art. 48, dovranno provvedervi entro novanta giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento con il quale viene disposta la modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni interessati.

Il predetto termine è ridotto a quarantacinque giorni per le variazioni da apportarsi alle liste dei comuni nei quali si è verificato il distacco di una parte del territorio.

Qualora, poi, la pubblicazione del suindicato provvedimento avvenga prima che la revisione semestrale in corso di espletamento si sia conclusa, gli adempimenti di che trattasi dovranno essere effettuati in tale sede, sempreché lo stato delle relative operazioni lo consenta.

Infine, nel caso in cui il provvedimento recante modificazioni alle circoscrizioni comunali venga pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i previsti termini decorrono dal decimo giorno successivo a quello delle elezioni. Ove, però, la convocazione sia stata indetta per la elezione dei consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto, e i termini stessi decorreranno dalla data del provvedimento di sospensione per tutti i comuni interessati alla modificazione territoriale.

§ 136. - La compilazione delle liste elettorali del comune di nuova costituzione

Come già detto, il comune di nuova costituzione deve procedere alla compilazione delle liste elettorali generali mediante stralcio dei propri elettori dalle liste del comune o dei comuni ex capoluoghi.

È intuitivo che siffatto adempimento, in mancanza della commissione elettorale comunale, deve essere attuato dal commissario incaricato di reggere provvisoriamente l'amministrazione del nuovo ente.

Le liste generali vanno compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare e distinte per uomini e donne, osservando le prescrizioni contenute nell'articolo 5, già illustrate al Capitolo VI, cui si rinvia.

Le liste medesime dovranno essere autenticate in calce dal commissario del comune e dal segretario comunale, usando la seguente formula:

«Visto il verbale commissariale n. del, si autentica la presente lista elettorale generale che comprende n., iscritti».

(Seguono le firme del commissario e del segretario comunale, ed il bollo di ufficio).

Dopo di che, le liste verranno immediatamente inviate alla competente commissione elettorale mandamentale che, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, effettuati i necessari controlli, le munitirà del visto di autenticazione, con una formula analoga a quella dianzi indicata, sottoscritta dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione, e ne restituirà un esemplare al comune.

Contestualmente alla compilazione delle liste generali, il commissario dovrà procedere agli adempimenti inerenti alla ripartizione del territorio del nuovo comune in sezioni elettorali ed alla compilazione delle liste sezionali, a norma degli articoli 34, 36, 37 e 38, che sono stati commentati ai Capitoli X e XI, cui si rinvia.

Se le predette liste, poi, venissero compilate in sede di revisione semestrale, si osserveranno altresì le modalità di cui al paragrafo 113.

Le liste sezionali conservate in comune ed i due esemplari depositati presso la commissione elettorale mandamentale vanno rispettivamente autenticati dal commissario e dai componenti del predetto consesso, con una formula analoga a quella usata per le liste generali.

Delle operazioni compiute, il segretario comunale del nuovo comune ed il segretario della commissione elettorale mandamentale redigeranno appositi verbali, rispettivamente a norma degli artt. 17 e 27.

§ 137. - La compilazione delle liste elettorali dei comuni che hanno subito variazioni territoriali

Come già accennato, nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un comune per essere aggregate ad altro comune, questo, a norma dell'art. 48, terzo comma, dovrà provvedere alla compilazione delle liste generali e sezionali.

In proposito, si precisa che le relative operazioni, ovviamente, verranno attuate dalla commissione elettorale comunale del comune al quale è stato aggregato il nuovo territorio, con le stesse modalità indicate al paragrafo precedente.

Nel caso in cui l'aggregazione riguardi frazioni o borgate aventi, in complesso, una popolazione inferiore a quella del comune al quale sono state aggregate, è da ritenere che la norma potrà intendersi osservata anche se gli elettori stralciati dalle liste generali del comune ex capoluogo saranno aggiunti nelle liste elettorali generali del comune di aggregazione, nello stesso modo con il quale si procede ad aggiungere i nuovi iscritti in occasione delle revisioni semestrali o dinamiche delle liste.

I comuni nei quali si è verificato il distacco di territorio dovranno provvedere alle conseguenti variazioni sulle proprie liste, mediante stralcio dei cittadini che sono passati a far parte della popolazione di altro comune.

In ordine a tale adempimento, le commissioni elettorali comunali dei comuni interessati adotteranno apposito verbale, corredato da elenchi di variazione distinti per uomini e donne, contenente i nominativi da depennare dalle liste generali e sezionali.

Copia del verbale dovrà essere subito inviata ai comuni tenuti alla compilazione delle liste elettorali, nonché alla competente commissione mandamentale per le conseguenti variazioni sulle liste generali e sezionali in suo possesso, previ i necessari controlli.

Le commissioni elettorali comunali e mandamentali, infine, muniranno le predette liste del visto di autenticazione, con una formula

analoga a quella riportata al paragrafo 136.

Qualora, poi, per effetto delle modificazioni territoriali intervenute, venissero stralciati tutti i cittadini iscritti in una o più sezioni, si dovrà rivedere altresì anche la numerazione delle rimanenti.

Se, invece, a seguito delle operazioni compiute si rendesse necessario addivenire ad una nuova ripartizione del comune in sezioni ed alla conseguente ripartizione del corpo elettorale, la commissione comunale vi provvederà con la prima revisione semestrale utile, nel caso che gli adempimenti in parola non venissero attuati nel corso della revisione semestrale in via di espletamento.

CAPITOLO XVI - VARIAZIONI CHE POSSONO ESSERE APPORTATE ALLE LISTE ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DALLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE

§ 138. - Le variazioni che possono essere trascritte immediatamente sulle liste

Nella tenuta delle liste elettorali occorre tener presente che diverse variazioni, annotazioni, o rettifiche, non incidendo sulla generalità degli iscritti, possono essere apportate in qualsiasi momento dall'ufficio elettorale, senza l'osservanza di particolari formalità, indipendentemente dalla procedura stabilita dalla legge per le revisioni semestrali e dinamiche delle liste stesse.

Tali variazioni, già indicate al paragrafo 51, per l'aggiornamento dello schedario elettorale, possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiunta del cognome del marito, per le cittadine che abbiano contratto matrimonio;
- b) cambiamento dell'indirizzo per trasferimento di abitazione dei cittadini nella medesima circoscrizione territoriale della sezione, nella cui lista sono iscritti, ovvero a seguito del cambiamento della toponomastica o della numerazione civica.
- I trasferimenti di abitazione, che comportano invece l'assegnazione dell'elettore ad altra sezione, vanno attuati, com'è noto, in sede di revisione dinamica delle liste, a norma dell'art. 41;
- c) annotazione, con stampiglia, della condizione di «Residente all'estero» per i cittadini emigrati permanentemente all'estero e registrazione del relativo indirizzo;
- d) variazione circa il titolo di studio, la professione o mestiere;
- e) rettifiche apportate agli atti di stato civile (aggiunte o modifiche di cognomi, nomi, ecc.) solo se prescritte con sentenza del competente tribunale;
- f) rettifica di errori materiali contenuti nelle liste elettorali, che non importino la necessità di rinnovare l'istruttoria.

Si ricorda, in proposito, che alla rettifica di generalità errate deve provvedersi in sede di revisione dinamica (v. paragrafi 116 e 117).

Tutte le anzidette variazioni vanno apportate, a cura dell'ufficio elettorale, sulle liste generali e sezionali, nonché negli schedari.

Esse devono essere effettuate con inchiostro rosso, cancellando la precedente annotazione con un tratto di penna, in modo che resti leggibile, e registrando i dati esatti a fianco di quelli cancellati, eccezion fatta per i cambiamenti di abitazione, che per le liste generali vanno registrati nell'apposita voce «Successive abitazioni».

Si avverte, infine, che delle variazioni sopra elencate deve essere data comunicazione alla commissione elettorale mandamentale almeno alla fine di ciascun mese e, comunque, non oltre la data del blocco delle liste all'atto della indizione dei comizi elettorali, affinché tale consenso possa apportarle anche sugli esemplari delle liste elettorali in suo possesso.

A tale riguardo giova ripetere che gli uffici anagrafe e di stato civile, a norma dell'art. 6, quarto comma, sono tenuti a trasmettere a quello elettorale, entro 48 ore dalla redazione, dalla trascrizione o dalla registrazione dei relativi atti, la certificazione di tutti quegli eventi che comportino le predette variazioni alle liste: la relativa documentazione verrà conservata nel fascicolo personale degli interessati.

CAPITOLO XVII - LA PUBBLICITÀ DELLE LISTE ELETTORALI

§ 139. - Pubblicità delle liste elettorali generali e sezionali e degli atti relativi

Il testo unico n. 223, come già noto, ha previsto vari adempimenti - quali il deposito per pubblicazione delle liste e degli atti relativi nell'ufficio comunale, i manifesti del sindaco, le notifiche agli interessati - per portare a conoscenza dei cittadini le operazioni delle commissioni elettorali durante le varie fasi del procedimento di revisione semestrale e dinamica delle liste generali e sezionali.

Inoltre, il legislatore, con una disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 51, ha disposto la pubblicità permanente delle liste e degli atti relativi nei riguardi di tutti i cittadini.

Stabiliscono, infatti, il primo ed ultimo comma dell'art. 51 che gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, ed ogni cittadino può, a proprie spese e per dichiarati fini elettorali, copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

La predetta disposizione, ovviamente, riguarda non solo le liste generali ma anche quelle di sezione.

A rimuovere dubbi ed errate interpretazioni, si precisa che la disposizione dell'ultimo comma del citato art. 51 è da interpretare nel senso che la facoltà di copiare, stampare e mettere in vendita le liste elettorali può essere riconosciuta soltanto per le liste rettificata in conformità delle decisioni della commissione elettorale mandamentale. A conforto di tale interpretazione soccorre una duplice esigenza:

- a) evitare che siano messe in circolazione liste inesatte od incomplete, il che potrebbe dar luogo ad ingiustificati ricorsi e determinare motivi di turbamento;
- b) sollevare gli uffici municipali e le stesse commissioni elettorali comunali da intralci nel momento più intenso della formazione degli elenchi e delle altre operazioni inerenti alla tenuta ed alla revisione delle liste.

CAPITOLO XVIII - DEI RICORSI GIUDIZIARI

§ 140. - Il ricorso alla Corte d'appello - Oggetto del ricorso

I rimedi giurisdizionali posti a tutela dell'elettorato attivo sono dati dai ricorsi che qualsiasi cittadino può produrre davanti alla Corte d'appello e dal successivo ricorso per cassazione concesso alla parte soccombente, previsti al Titolo IV del testo unico.

A norma dell'art. 42, sono soggetti ad impugnativa dinanzi alla Corte d'appello:

- a) le decisioni della commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni emesse in sede di revisione semestrale delle liste, ai sensi degli artt. 29 e 30.

Oggetto del ricorso è, quindi, ogni provvedimento con cui le predette commissioni abbiano comunque deliberato la iscrizione o la cancellazione di un cittadino dalle liste, ne abbiano rifiutato la iscrizione o la cancellazione o ne abbiano rigettato il reclamo;

- b) le decisioni della commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni emesse in sede di revisione dinamica, sia su ricorso avverso le deliberazioni della commissione elettorale comunale, sia d'ufficio nell'esercizio del potere di controllo;

- c) i provvedimenti con i quali la commissione elettorale mandamentale o le sue sottocommissioni hanno provveduto, a norma dell'art. 33, a depennare dalle liste elettorali sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini che, nel primo giorno fissato per le elezioni, non avranno compiuto il 18° anno di età;

- d) i provvedimenti di rettificazione delle liste generali, eseguiti dalla commissione elettorale comunale, a norma del secondo comma dell'art. 30, nel caso che le variazioni apportate alle liste stesse non siano rispondenti, per falsità od errore, agli elenchi approvati dalla commissione mandamentale, a norma del primo comma dell'articolo medesimo.

In tutti i casi sopra elencati è generalmente riconosciuto che oggetto della giurisdizione della Corte d'appello è un diritto soggettivo del cittadino e che, quindi, il ricorso può lamentare, oltre che la iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste, la iscrizione con generalità inesatte o che comunque pregiudichi il concreto esercizio del diritto di voto.

Per quanto riguarda le decisioni emesse dalla commissione elettorale mandamentale a norma del primo comma dell'art. 40, sui reclami concernenti la ripartizione del comune in sezioni elettorali, la determinazione della circoscrizione e del luogo di riunione di ciascuna di esse, nonché l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, la prevalente giurisprudenza ha negato la giurisdizione della Corte d'appello ed affermato quella degli organi di giustizia amministrativa, nella considerazione che la materia ha per oggetto esclusivamente interessi legittimi e che il t.u. n. 223 non contiene alcuna deroga ai principi sulla ripartizione della giurisdizione contenuti nella legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Peraltro la stessa Corte di cassazione, nel caso in cui le frazioni di un comune, come corpi elettorali distinti, eleggano a scrutinio separato parte dei consiglieri comunali, ha riconosciuto che l'assegnazione ad una invece che ad altra sezione costituisca diritto soggettivo, tutelabile avanti la Corte d'appello.

In proposito è da rilevare che parte della dottrina è incline, invece, a riconoscere anche nella materia di cui trattasi, caratterizzata da un intreccio di diritti e di interessi difficilmente scindibili, una competenza speciale della Corte d'appello quale giudice unico preposto dalla legge organica al controllo giurisdizionale delle liste elettorali sia generali che sezionali.

§ 141. - Soggetti del ricorso alla Corte d'appello

Il ricorso alla Corte d'appello costituisce uno dei casi di esercizio dell'azione popolare a carattere correttivo: è esperibile, quindi, da tutti i cittadini e non solo da quelli direttamente interessati al provvedimento.

Non sono, peraltro, legittimati a ricorrere le persone giuridiche e gli organi amministrativi ai quali la legge non riconosca espressamente tale facoltà. Quindi i partiti politici, i comuni e la commissione elettorale comunale non possono ricorrere; hanno, tuttavia, la facoltà di sollecitare, con denuncia, l'azione del pubblico ministero.

Per quanto riguarda la commissione elettorale mandamentale nonché la commissione elettorale comunale (nel solo caso previsto al secondo comma dell'art. 42) è pacifico che esse, quali organi amministrativi che hanno emesso il provvedimento impugnato, sono resistenti necessari nei giudizi di cui trattasi, il che spiega l'onere, posto a carico del ricorrente, di notificare ad esse i ricorsi, a pena di nullità.

Infine, per espressa disposizione dell'art. 44, i ricorsi di cui trattasi possono essere proposti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio; quindi, a norma del combinato disposto degli artt. 70 e 71 del codice di procedura civile, il pubblico ministero, in tali cause, deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Il procuratore della Repubblica, inoltre, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Dal carattere di azione popolare, unanimemente riconosciuta al ricorso in parola, discende, come conseguenza, la fungibilità processuale dell'attore e del convenuto: le ragioni di costoro, quindi, in qualsiasi stato del giudizio, possono essere fatte valere da un terzo che prosegua l'azione o la resistenza abbandonate, ovvero che intervenga a contrastarle o ad assecondarle.

§ 142. - Procedimento del ricorso alla Corte d'appello - I termini

Il ricorso, redatto in carta libera, deve essere sottoscritto dal cittadino ricorrente o dal suo procuratore, il cui ministero è facoltativo.

In caso affermativo, però, il difensore deve essere munito di procura a mente dell'art. 83 del codice di procedura civile. Nel ricorso devono essere indicati con sufficiente chiarezza l'organo adito, il provvedimento che si impugna, le generalità delle parti interessate, i motivi di impugnazione nonché l'oggetto della domanda.

Sull'atto stesso il Presidente della Corte d'appello fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Il ricorso, col relativo decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Corte d'appello, deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, al cittadino o ai cittadini interessati nonché agli organi che hanno emesso l'atto impugnato e cioè alla commissione o sottocommissione elettorale mandamentale ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 42, alla commissione elettorale comunale.

La notifica deve essere fatta in forma giudiziale.

I termini per eseguire la notifica del ricorso sono diversi a seconda che il ricorrente sia il cittadino che aveva reclamato o aveva presentato alla commissione elettorale mandamentale una domanda di iscrizione o era stato dalla commissione medesima cancellato dalle liste, ovvero che il ricorrente o i ricorrenti siano altri cittadini, non direttamente interessati.

Nel primo caso il termine è di giorni 20 e decorre del giorno successivo a quello in cui il provvedimento è stato notificato; nel secondo caso il termine è di giorni 30 e decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata.

I predetti termini, opportunamente, sono raddoppiati in favore dei cittadini residenti all'estero.

A norma dell'art. 43, il ricorso, con i relativi documenti, dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte d'appello entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, fatta ad un soggetto effettivamente legittimato a resistere.

Tale termine, per i cittadini residenti all'estero, è prolungato a 60 giorni.

Oggetto del deposito sono: la copia del ricorso notificata alla controparte col relativo decreto di fissazione di udienza, e corredata dalla relazione di notifica; gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.

§ 143. - Discussione del ricorso alla Corte d'appello

Per la discussione del ricorso non è obbligatorio il ministero di un procuratore o di un avvocato.

Le parti possono intervenire e farsi sentire personalmente in udienza; la comparizione in udienza vale come costituzione in giudizio del resistente.

La discussione si inizia con la relazione di un consigliere della corte, prosegue con l'intervento delle parti eventualmente presenti e termina con le conclusioni orali del pubblico ministero.

La Corte decide in camera di consiglio.

A norma dell'art. 50, tutti gli atti del giudizio sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

§ 144. - Notifica ed esecuzione delle sentenze della Corte d'appello

A norma del primo comma dell'art. 45, le sentenze della Corte d'appello devono essere comunicate immediatamente, a cura della cancelleria, al presidente della commissione elettorale mandamentale, per gli adempimenti di competenza, nonché al sindaco, che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La notifica agli interessati va eseguita a mezzo di messo comunale.

Anche la esecuzione della sentenza, che si concreta nell'apportare le conseguenti variazioni alle liste elettorali, è demandata, a norma dell'art. 45, alla cura del sindaco: ciò nella considerazione che il dispositivo della sentenza stessa, per il valore intrinseco del giudicato, non può essere assoggettato ad ulteriore valutazione da parte della commissione elettorale comunale o della commissione elettorale mandamentale.

Pertanto, il sindaco, quale ufficiale di governo, con l'assistenza del segretario, provvede alla iscrizione del cittadino, cui la sentenza abbia riconosciuto la capacità elettorale, nella lista generale e nella lista della sezione nella cui circoscrizione lo stesso ha la propria abitazione, ed alla cancellazione delle liste stesse, qualora vi fosse iscritto, di colui che la sentenza abbia escluso dal diritto di voto.

Di tali adempimenti è redatto verbale, da portare a conoscenza della commissione elettorale comunale nella prima seduta utile.

Il sindaco deve inoltre provvedere a comunicare immediatamente alla commissione mandamentale il numero d'ordine nella lista generale, il numero di sezione ed il numero d'ordine nella lista sezionale relativi al cittadino iscritto o cancellato, per consentire al predetto consesso, dopo i normali controlli, di apportare agli esemplari delle liste elettorali in suo possesso le medesime variazioni, in perfetta coincidenza con quelle effettuate sulle liste conservate in comune (v. paragrafo 110, ultimo capoverso).

Infine è da ricordare che le variazioni conseguenti ad una sentenza non possono essere apportate alle liste quando sono bloccate per l'indizione dei comizi elettorali: ciò per evitare che l'elettore, oltre che nella sezione presso cui è iscritto, possa votare, esibendo la sentenza che gli riconosce il diritto di voto, anche in altra sezione del comune o della circoscrizione, avvalendosi delle norme di cui agli artt. 39 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, e 47 del t.u. 30 marzo 1957, n. 361.

§ 145. - Ricorso alla Corte di cassazione

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata, anche senza ministero di avvocato, con ricorso per cassazione soltanto dalla parte soccombente.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa.

Tutti gli atti relativi al ricorso sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il caso di soccombenza e dalle spese di cancelleria (art. 50).

L'intero procedimento è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile; i relativi termini, peraltro, sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Le decisioni della Corte di cassazione sono pubblicate immediatamente e sono comunicate dalla cancelleria oltretutto dal presidente della commissione elettorale mandamentale, al sindaco, che ne cura la esecuzione e la notificazione, senza spese, agli interessati, analogamente a quanto prescritto per le sentenze della Corte d'appello.

§ 146. - Effetto non sospensivo dei ricorsi giudiziari

Si richiama, infine la particolare attenzione degli organi incaricati della tenuta e della revisione delle liste elettorali sulla norma dell'art. 46, secondo la quale la proposizione dei ricorsi alla Corte d'appello ed alla Corte di cassazione in materia di elettorato attivo non sospende la esecuzione dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

CAPITOLO XIX - VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ELETTORALI COMUNALI

§ 147. - Controllo delle operazioni relative alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali

Per consentire alle prefetture di seguire le operazioni relative alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali e di rilevare prontamente ogni ritardo nei rispettivi tempi di esecuzione, si dispone che i comuni assicurino, tempestivamente, le prefetture stesse dell'attuazione di ciascun adempimento indicato nell'allegata Tabella G.

Le prefetture, pertanto, potranno prontamente intervenire nei confronti degli organi comunali inadempienti per adottare i provvedimenti del caso, non esclusi i poteri sostitutivi conferiti al prefetto dall'art. 53 del testo unico, e, quindi, riferire a questo Ministero con le prescritte relazioni.

È da precisare che le attribuzioni spettanti in materia al prefetto sono esercitate nella regione Trentino-Alto Adige dal commissario del governo e nella regione Valle d'Aosta dal presidente della giunta regionale.

§ 148. - Il servizio tecnico ispettivo elettorale provinciale

La vigilanza delle prefetture sul regolare funzionamento degli uffici elettorali comunali, oltre ad essere indirettamente attuata mediante il controllo delle predette comunicazioni da parte dei comuni, deve principalmente essere esercitata in loco a mezzo del servizio tecnico ispettivo elettorale.

Detto servizio dovrà essere affidato ai funzionari dirigenti degli uffici elettorali provinciali nonché ad altro personale della prefettura competente in materia, i quali dovranno svolgere la propria attività anche sotto il profilo di una collaborazione tecnica tendente a consigliare, guidare ed affiancare coloro che sono preposti agli uffici elettorali comunali, ai fini della regolare attuazione dei singoli adempimenti previsti dalla vigente legislazione e dalle relative istruzioni ministeriali.

Nel corso della ispezione sarà opportuno che i funzionari effettuino controlli anche sulla tenuta delle anagrafi della popolazione, attesi gli stretti legami intercorrenti tra il servizio suddetto e quello elettorale.

Le risultanze del servizio tecnico ispettivo dovranno formare oggetto di apposite relazioni trimestrali da parte dei dirigenti degli uffici elettorali provinciali, allo scopo di mettere in grado questo Ministero di seguire, attraverso le stesse, l'andamento dei servizi elettorali comunali.

Con le predette relazioni, da redigersi in forma sintetica ma idonea a raggiungere lo scopo cui esse tendono, devono, in particolare, essere segnalate le inadempienze e le manchevolezze più rilevanti riscontrate durante le ispezioni ai comuni, o accertare per altra fonte, ed indicati, altresì, i provvedimenti adottati per la loro eliminazione.

Nelle relazioni stesse, poi, dovranno essere segnalati anche quei casi che possano aver dato luogo a dubbi o contrastanti interpretazioni della normativa vigente o delle circolari ministeriali, al fine di mettere in grado l'ufficio scrivente di intervenire, ove del caso, con le necessarie istruzioni esplicative.

Infine, per i comuni ispezionali - da elencare sempre nelle relazioni stesse - si dovranno fornire notizie sullo stato di conservazione del materiale elettorale in dotazione, e, per quelli muniti d'impianto elettronico o meccanizzato, ragguagli sulla funzionalità delle singole macchine.

Particolare cura, ancora, deve essere riservata ad accertare la regolare tenuta dello schedario elettorale alla luce delle istruzioni impartite nel Capitolo VII.

Con le medesime relazioni dovrà essere riferito anche sull'attuazione da parte di tutti i comuni della provincia - compresi quelli che non fossero stati ispezionati - delle singole operazioni relative alla revisioni delle liste elettorali, indicate nella predetta Tabella G.

Per quanto concerne gli automezzi adibiti al servizio tecnico ispettivo elettorale ed il trasporto del materiale, si richiamano - per la più scrupolosa osservanza - le istruzioni emanate con la circolare n. 557/M del 5 marzo 1960.

I prefetti, nel trasmettere a questo Ministero le predette relazioni, in duplice esemplare e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, vi aggiungeranno le proprie eventuali osservazioni, anche per quanto concerne l'andamento dell'ufficio elettorale provinciale.

§ 149. - Il potere sostitutivo del Prefetto nei confronti degli organi comunali inadempienti

L'importanza che il legislatore annette all'ordinato svolgimento del procedimento relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali trova conferma nel disposto dell'art. 52 in base al quale il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle commissioni elettorali comunali e mandamentali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla legge.

La predetta norma si pone come premessa della disposizione contenuta nel successivo art. 53, che demanda al prefetto il potere di sostituirsi agli organi comunali in caso di ritardo nell'esecuzione dei compiti loro assegnati dalla legge.

Siffatto potere, in concreto, si attua con l'invio sul posto di un commissario ad acta. Le relative spese verranno anticipate dal tesoriere comunale, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Inoltre, per eventuali accertamenti di responsabilità sotto il profilo penale, il prefetto deve comunicare al procuratore della Repubblica presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune, le infrazioni alla legge che hanno provocato l'invio del commissario.

Si soggiunge che, in caso di una generale disfunzione dell'ufficio elettorale comunale, poiché la vigilanza sul funzionamento degli uffici elettorali rientra nella competenza del segretario comunale ai sensi degli articoli 81 e 84 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, si potrà sollevare la responsabilità disciplinare di detto funzionario, fermo restando, ovviamente, l'invio di un commissario nei casi previsti dal citato art. 53.

§ 150. - Meccanizzazione dei servizi elettorali comunali

Si è avuto modo di rilevare come da parte delle amministrazioni comunali si sia accentuata la tendenza a procedere all'automazione, mediante impianti meccanografici o elettronici, dei servizi elettorali, allo scopo di migliorare la funzionalità dei rispettivi uffici.

Pertanto, nulla innovando alla prassi sinora seguita, si dispone che le prefetture, sulla scorta di analoghi dati forniti dai comuni interessati, comunichino preventivamente a questo Ministero dettagliate notizie sulla marca, sul tipo e sulle caratteristiche delle

single attrezzature, fornendo, comunque tutte quelle informazioni atte a mettere in grado questo Ministero di esprimere un giudizio tecnico sulla idoneità degli impianti prescelti e trasmettendo, nel contempo, la riproduzione di una scheda dello schedario generale, maschile e femminile (vedi Tabelle A e B).

Tale parere tecnico, ovviamente, non interferisce in alcun modo sul giudizio di competenza degli organi di tutela, in ordine all'opportunità, al finanziamento ed alle modalità d'acquisto degli impianti stessi.

Analogamente, dovrà procedersi in tutti i casi di variazioni o di sostituzioni delle attrezzature di cui le amministrazioni comunali siano già in possesso.

CAPITOLO XX - DISPOSIZIONI VARIE

§ 151. - Stampati per la tenuta e le revisioni semestrale e dinamica delle liste elettorali

Allo scopo di assicurare la uniformità nella redazione degli atti, in appendice alle presenti istruzioni sono allegati i modelli dei principali stampati occorrenti per la tenuta e la revisione, semestrale e dinamica, delle liste elettorali, che gli organi preposti potranno tenere presenti in relazione agli adempimenti loro demandati dalla legge.

§ 152. - Lo scarto degli atti d'archivio relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali

Ai fini dello scarto degli atti relativi alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, si intendono qui richiamate le disposizioni contenute nel «Massimario per lo scarto degli atti elettorali».

Si ritiene, tuttavia, utile riportare in questa sede, separatamente per i vari uffici interessati, i termini minimi entro i quali detti atti devono essere conservati per le necessità ordinarie dell'amministrazione.

Trascorsi i termini fissati, gli atti di che trattasi vanno eliminati definitivamente ed inviati al macero, previ gli adempimenti delle commissioni di scarto di cui agli articoli 25 e 35 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli Archivi di Stato, e delle relative disposizioni di attuazione.

Atti giacenti presso i comuni

A seguito della ricompilazione delle liste generali, le vecchie liste, a norma dell'art. 31, vanno conservate fino a che non si procederà ad una nuova ricompilazione delle stesse, salvo che non si ritenga opportuno rinviare ulteriormente la loro eliminazione.

Le liste sezionali dovranno essere conservate anch'esse con l'osservanza delle norme sopra indicate.

Vanno, poi, conservati per un periodo di cinque anni:

gli elenchi preparatori, i verbali, i vari elenchi di variazione ed ogni altro carteggio relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste generali e sezionali;

le schede generali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza e per emigrazione in altro comune (v. art. 6, quinto comma e paragrafo 66, lett. c);

i fascicoli personali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, per perdita della cittadinanza e per emigrazione in altro comune (v. paragrafi 76 e 77).

Dato il carattere puramente strumentale dello schedario sezionale, la cui tenuta è stata prescritta da questo Ministero soltanto per i comuni non meccanizzati o non forniti di impianti elettronici, le relative schede intestate ai cittadini cancellati dalle liste vanno immediatamente distrutte all'atto in cui esse sono estratte dai rispettivi raccoglitori (v. paragrafo 65).

Atti giacenti presso le commissioni elettorali mandamentali

Le liste generali e sezionali fuori uso vanno conservate osservando le medesime norme già indicate per le liste giacenti presso i comuni.

Dovranno, poi, essere conservati per un periodo di cinque anni i verbali, i vari elenchi di variazione, i fascicoli generali ed ogni altro carteggio relativo alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste generali e sezionali.

Atti giacenti presso le Prefetture

Tutti gli atti relativi alle revisioni semestrali e dinamiche inviati dai comuni o da altri enti devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.

NOTA (APRILE 2008)

SEGUIVANO GLI ALLEGATI CON I MODELLI RELATIVI ALLE REVISIONI SEMESTRALI E DINAMICHE DELLE LISTE, NONCHE' LE TABELLE CON I MODELLI DI SCHEDE.

TALI ALLEGATI SONO ORA SOSTITUITI DAI MODELLI CONTENUTI NELLA CIRCOLARE A STAMPA DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 6/2002 IN DATA 13 FEBBRAIO 2002 [CIRCOLARE TRASMESSA AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CREMONA CON NOTA N. 53/2002 IN DATA 12 MARZO 2002]